ALLEGATO A

REGIONE TOSCANA

Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992

1. Normativa comunitaria e statale

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l’art. 11-quaterdecies, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2 -*bis* , della legge n. 157/1992»;

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, che ha modificato l'art. 19 ed introdotto l'art. 19 -*ter* della citata legge n. 157 del 1992;

Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992;

"Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana;

1.1 Normativa regionale

Legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'articolo 37;

Legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita." Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),

piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..";

DPGR 36/R del 3 novembre 2022 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";

Legge regionale 70/2019, circa il controllo del cinghiale nelle aree urbanizzate;

Legge regionale 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 relativo agli interventi di controllo per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall'articolo 22, comma 6, della L. 394/91;

1.2 Deliberazioni regionali specifiche sul controllo e gestione delle specie di fauna selvatica

Relativamente al controllo fauna

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

Relativamente al cinghiale

- DGR 1425/2021 e 2/2022 relative al piano di controllo del cinghiale nel periodo 2022-2024;

- DGR 473/2022 " L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025" e le sue modificazioni ed integrazioni successive;

- DGR n. 809 del 18 luglio 2022 inerente l' Adozione del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA" relativa all'adozione del PRIU regionale e di seguito indicata con tale acronimo;

- DGR 776/2023 relativa al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree vocate, in attuazione del PRIU;

- DGR 589/2023, 671/2023 e 1118/2023 relative al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree non vocate, in attuazione del PRIU;

- DGR 1519/2023 avente ad oggetto "Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)" ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)."

Relativamente alla gestione delle carni degli animali selvatici:

DGR 41 del 20.01.2020 "l.r. 70/19. criteri e modalita' di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94;

DGR n. 1147 del 3.08.2020 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare- Destinazione risorse alle aziende USL Toscane”;

DGR n. 528 del 15/05/2023 ““Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento“ Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT 1281/2017”;

DGR n. 711 del 26/06/2023 “Piano Regionale per la Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica- Approvazione”;

DGR n. 961 del 7/08/2023 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare – Destinazione risorse alle aziende USL Toscane per la S.V 2023/2024”;

2. Motivazioni

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, è intervenuta a modificare la Legge 157/92 modificando l’art. 19 (Controllo della fauna selvatica) e introducendo il comma 19 -*ter.* Tale comma dispone che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Successivamente, con Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato adottato il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992. Tale Piano rappresenta “lo strumento programmatico per il coordinamento e l’attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto”. In particolare il Piano straordinario rappresenta lo “strumento programmatorio, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”. Partendo dal Piano straordinario, il Decreto impone alle Regioni, entro centottanta giorni dalla sua approvazione di adottare piani regionali relativi all’art. 19 della L. 157/92, che ne recepiscano i contenuti. E’ data la possibilità entro il medesimo termine alle Regioni di integrare i piani regionali di controllo della fauna già approvati, in base alle indicazioni contenute nel Piano straordinario. Il Decreto riconosce ai PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto- legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29, la qualifica di “piani di azione e di intervento” finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell’ottica della prevenzione della peste suina africana, qualora integrati con le prescrizioni del piano straordinario, ove ritenuto necessario.
Risulta evidente che i Piani Straordinari si riferiscano prioritariamente alle attività di controllo faunistico, cercando di programmarne la gestione per le finalità previste al comma 2° dell’art. 19 della L. 157/92. Relativamente al controllo, si evidenzia come sussistono situazioni di carattere eccezionale e situazioni routinarie, per le quali la valutazione dell’inefficacia dei metodi “ecologici”

prevista in capo all'ISPRA sino al 2022 è stata di fatto verificata negli anni trascorsi sulla base delle esperienze pregresse e dei rispettivi pareri rilasciati dal suddetto Istituto. Si ritiene in tali condizioni, in cui il danno o la presenza di specie dannose non è stato risolto negli anni trascorsi con metodi incruenti, e dove è precluso l'intervento venatorio, continuare nella applicazione routinaria degli interventi di prelievo. Ciò, seguendo sia le indicazioni date nel punto 2.8 del citato Allegato al Decreto 13 giugno 2023 sia la logica data da ISPRA (per gli ungulati) in tali situazioni: *"Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l'attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili"* (ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153). Questo è l'approccio al problema del presente documento.

3. Integrazioni e aggiornamenti ai Piani di controllo vigenti in Toscana

Le attività di controllo faunistico sulla fauna selvatica omeoterma in Toscana sono disciplinate da specifici atti della giunta regionale in funzione della specie e dell'ambito di applicazione (aree afferenti alla gestione venatoria di cui alla l.r. 3/94 e aree protette di cui alla l.r. 30/2015). Il controllo degli ungulati in ambito urbano prima delle modifiche apportate nel 2023 all'art. 19 della L. 157/92, erano state previste con finalità di pubblica sicurezza dalla l.r. 70/2019.
Tutte le attività operative di controllo sono disciplinate dalle procedure indicate della DGR 310/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Tali procedure sono comuni per tutte le specie su cui si applica il controllo faunistico, in funzione dei Piani di controllo per ciascuna specie, approvati dalla Giunta regionale.
Nei paragrafi successivi sono indicati gli aggiornamenti comuni per tutte le specie oggetto di controllo faunistico in Toscana, previsti in attuazione dell'art. 19 e 19-*ter* della Legge 157/92, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448 ed ai sensi di quanto disposto dal citato Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".
Sono inoltre riportati negli allegati al presente documento, per ciascuna specie, le informazioni di carattere generale o di dettaglio, le motivazioni degli interventi e specifiche indicazioni per l'attuazione dei rispettivi prelievi.

4. Definizione di controllo faunistico

Ai sensi del vigente art. 19 (comma 2) della L. 157/92 il controllo è definito come ciascuna attività di allontanamento, disturbo o di prelievo esercitata nei confronti della fauna selvatica in cui si presenti una o più delle seguenti condizioni:
- si attui nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane;
- si attui nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto di caccia;
- si attui su specie non cacciabili;
- si attui con metodi/operatori diversi da quelli venatori.

Nella normativa regionale toscana, il prelievo in controllo esercitato in aree urbanizzate viene definito "contenimento".
Qualora i metodi di controllo non cruenti impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l'ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attività venatoria, e che possono quindi prevedere metodi non utilizzabili per la caccia.

5. Motivazioni generali degli interventi di controllo

Ai sensi del vigente art. 19 (comma 2) della L. 157/92 il controllo è attuabile ove ricorrano una o più delle seguenti motivazioni:
- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari, per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

5.1 Obiettivi gestionali

Gli obiettivi gestionali di cui al punto 2.1 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023 sono definiti, secondo le indicazioni in esso previste, per ciascuna specie negli allegati specifici al presente documento.

6. Mezzi di controllo incruenti

Ai sensi della esperienza maturata nel territorio regionale, non sempre è possibile evitare il prelievo della fauna selvatica problematica mediante l'utilizzo di sistemi di prevenzione dei danni.
L'inefficacia dei più comuni mezzi di dissuasione può avvenire per la rapida assuefazione degli elementi di disturbo (acustici, olfattivi, visivi).
Sussistono altresì problemi di carattere economico ed ecologico che possono rendere non conveniente l'utilizzo di alcuni mezzi di prevenzione, nella valutazione dei costi/benefici della loro applicazione.
Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023 il ricorso ai mezzi di prevenzione incruenta può coadiuvare gli interventi di prelievo nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze. I metodi alternativi previsti dalla Regione Toscana sono caratterizzati da un basso impatto sulle specie non *target* e sugli habitat delle aree di intervento. Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci il loro impiego potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura).
Si riportano nel paragrafo 11 (tabelle 11.1 e 11.2) del presente documento i principali mezzi di prevenzione per ciascuna specie/gruppo di specie, normalmente utilizzati in Toscana ed i criteri per il loro utilizzo. Tali metodi sono stati di norma previsti in carico al richiedente come condizione necessaria all'avvio di attività di prelievo, fatte salve situazioni di particolare urgenza o necessità.
È escluso il ricorso a metodi alternativi per le seguenti specie:
a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento, l'applicazione di metodi alternativi risulta inefficace al fine di escludere gli impatti causati da queste specie e pertanto deve essere esclusa (eventualmente limitata a contesti molto specifici, sempre integrata in un piano di eradicazione/controllo, ai fini di una maggior efficacia del piano stesso);
b) specie parautoctone (*sensu* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015) oggetto di controllo (coniglio selvatico, muflone, daino, etc.).

7. Procedure comuni per l'attuazione del prelievo (cattura o abbattimento)

Allorché i metodi incruenti non abbiano sortito risultati o siano non attuabili in funzione della specie o delle circostanze di tempo e di luogo, la Regione utilizza le procedure previste nella sopra citata DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, predisponendo le autorizzazioni specifiche relative alla specie, alla località e alle motivazioni del danno/problema. Ciascuna autorizzazione è classificata con un Numero Unico Identificativo (NUI) che prevede le modalità di intervento, eventuali restrizioni nei metodi utilizzabili, il periodo, il soggetto richiedente ed altre notizie specifiche. Ciascun decreto autorizzativo relativo a ciascun NUI viene trasmesso senza ritardo alla Polizia Provinciale competente e da questa preso in carico ed attuato di norma nelle 36 ore successive.
In funzione delle specie oggetto di controllo, e della loro possibilità di riconoscimento, i piani di prelievo sono dettagliati per:
a) classi di sesso ed età su cui è prioritario intervenire per modificare efficacemente la dinamica delle popolazioni, laddove disponibili o coerenti rispetto alla gestione della specie target ;
b) struttura del prelievo da garantire, laddove coerente rispetto alla gestione della specie target.

Relativamente alla gestione dei capi prelevati, e fatti salvi i casi di cattura e reimmissione in libertà per specie per le quali sussiste tale possibilità (vedasi le indicazioni per ciascuna specie contenute nel paragrafo 10 e nelle schede relative di cui all'appendice 1), ai sensi del combinato disposto dalla DGR 310/2016 e succ. modificazioni e della DGR 41/2020, i capi abbattuti sono presi in carico da parte del soggetto competente territorialmente (ATC, Titolare di Istituto faunistico venatorio privato, Titolare di istituto pubblico, area protetta, ecc.) che ne dispone ai sensi di legge e delle disposizioni regionali, tenendo conto delle seguenti specifiche.
La gestione delle carcasse è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute:

- nella DGR n. 711 del 26/06/2023 "Piano Regionale per la Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica-Approvazione";
- nella DGR n. 528 del 15/05/2023 "Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n. 34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento" Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica "- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT 1185/2014 e DGRT 1281/2017.

Per i cervidi e il muflone in attuazione delle sopra citate indicazioni sanitarie, si evidenzia, in particolare, che i capi abbattuti in controllo devono essere destinati dai soggetti competenti territorialmente secondo le seguenti modalità:

a) cessione a Centri di Raccolta/Centri di Lavorazione Selvaggina senza limite di numero, per la finalità commercializzazione o la beneficenza alimentare; a tale destinazione sono avviati i capi abbattuti ai sensi della L.R. 70/2019 art. 3 comma 6, presi in carico dall'ATC competente territorialmente;
b) cessione ad operatori partecipanti alle attività per l'autoconsumo, come incentivazione alla partecipazione e/o agli agricoltori che hanno subito dei danni come compensazione degli stessi. In entrambi i casi la quantità massima annua è di quattro capi a soggetto, i quali devono esclusivamente essere destinati all'autoconsumo:
c) i capi abbattuti dagli agricoltori in qualità di "soggetto responsabile", ai sensi della DGR 310/2016 e succ. modificazioni, dovranno essere obbligatoriamente conferiti ai Centri di Raccolta degli ATC. Resta ferma la possibilità che una parte di essi possa ritornare al proprietario o conduttore del fondo, dopo essere stato portato al Centro di Lavorazione, per l'autoconsumo.

Per i capi di capriolo, daino, cervo e muflone abbattuti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 le carcasse o le parti biologiche necessarie agli esami sanitari debbono di norma transitare dai Centri

di Raccolta (CRS)/Centri di Lavorazione Selvaggina (CLS) o da altre strutture indicate dall'Autorità Sanitaria Competente.

Nel caso della cessione per autoconsumo la carcassa può non transitare dai CRS/CLS, ma è obbligatorio effettuare il controllo da parte della "Persona Formata" con compilazione della relativa sezione del modulo specifico (Mod. 4 – Allegato B DGR 528/2023).

Il quantitativo di capi di capriolo, daino, cervo e muflone abbattuti nell'ambito dei Piani di controllo destinato all'autoconsumo non può essere superiore a 4 capi per anno complessivi per ciascun assegnatario, indipendentemente dalla specie ungulata, età o peso. Restano comunque obbligatori gli adempimenti sanitari di cui al cap. 3 dell' Allegato B della DGR 528/2023.

Per tutte le specie, si evidenzia che gli animali morti o abbattuti a seguito di incidente stradale, ai sensi della DGR 528/2023, non sono utilizzabili per l'alimentazione. Per gli uccelli o la piccola fauna stanziale diversa dagli ungulati (per le specie e aree nelle quali non sia prevista la consegna delle carcasse da obblighi sanitari o di campionamento biologico), le carcasse non sospettate di essere infette o affette da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali, ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett a) del Regolamento CE n. 1069/2009, nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine di al massimo 10 capi per ettaro/giorno per i mammiferi e di cento capi per ettaro/giorno per gli uccelli, possono venire interrate da parte del soggetto richiedente l'intervento di controllo in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato). Per quantitativi superiori, le carcasse sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire, sempre da parte del soggetto richiedente, attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia la Regione Toscana, le carcasse potranno essere gestite in accordo con il competente Settore della Sanità regionale.

7.1 Aggiornamenti circa l'impiego dei mezzi di prelievo.

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. 157/92, per le attività di controllo e contenimento della specie, oltre alle modalità previste per l'attività venatoria, sono consentite per il controllo le seguenti tecniche e modalità applicative, ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023.
a) reti, gabbie e trappole di cattura con abbattimento diretto in situ mediante arma da sparo o con trasferimento presso recinto/struttura dedicata alla sosta/quarantena/abbattimento, quest'ultimo effettuato mediante arma da sparo;
b) abbattimenti selettivi diurni/notturni, da appostamenti, fissi o temporanei, alla cerca da autoveicoli, natanti o a piedi, mediante arma da sparo, tra cui:
- fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive, con munizionamento preferibilmente atossico. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata
è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, anche utilizzando strumenti per l'attenuazione del rumore;
- arco tradizionale (*longbow* , *flatbow* , ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco compound di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;
- armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore ai 7,5 Joule ;

- strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);
c) **durante gli interventi di controllo è consentito** l'utilizzo:
- anche montate sulle armi, di ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, fari, torce; di strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere);
- la detenzione e utilizzo di camera di induzione per eutanasia;
- l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;
- l'utilizzo del falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie degli *Accipitridae, Falconidae, Strigidae* e *Tyonidae*);
- l'utilizzo di richiami acustici, sia elettronici che meccanici;
- l'utilizzo di stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo;
- l'utilizzo di richiami vivi unicamente della specie oggetto di controllo, purché siano detenute ed utilizzate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di benessere animale;
- l'utilizzo, per i soli interventi selettivi da appostamento o cerca, di richiami acustici e esche alimentari/olfattive attrattive; il foraggiamento attrattivo verrà effettuato di norma mediante mais in granella, anche mediante distributori automatici, per quantitativi non superiori a kg 1 al giorno e per al massimo due siti di alimentazione per kmq;
d) tutti gli interventi in cui si utilizzino cani effettuati negli Istituti Faunistici Pubblici, nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio, saranno condotti preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì;
e) per gli interventi alla volpe alla tana, sono consentiti al massimo tre ausiliari e 15 persone armate;
f) **per tutti gli interventi in forma collettiva**, con l'unica eccezione di interventi rivolti a specie ornitiche, dal raduno iniziale al ritorno al luogo di raduno ciascun partecipante dovrà indossare obbligatoriamente gilet o altro indumento ad alta visibilità;
g) **l'attuazione di tutti gli interventi di controllo faunistico**, inclusa la soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo attività di gestione faunistico venatoria, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento;
h) tutti gli ungulati abbattuti/catturati nel territorio regionale debbono essere muniti di **contrassegno inamovibile** per il tracciamento della spoglia e la sua certificazione di provenienza.
Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, né i divieti di cui all'Allegato F del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

Eventuali limitazioni ai mezzi di controllo sopra citati, in funzione della specie, sono indicate per ciascuna nelle singole schede di cui al paragrafo 10 e negli allegati 10.2 e successivi.
Eventuali restrizioni o limitazioni nei metodi applicabili sono comunque indicate dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze e dalle Polizie Provinciali nelle disposizioni attuative per ciascun NUI, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Relativamente alle aree protette, nelle rispettive autorizzazioni potranno essere indicate le limitazioni (per tempi, modi e metodi di prelievo), connesse con le esigenze di tutela delle specie non target di rilevante interesse biologico.

7.2 Coordinamento degli interventi di controllo

Fatti salvi i gruppi di coordinamento specifici per la gestione del cinghiale (GOT) previsti nella specifica DGR 1519/2023, comprendenti le diverse figure previste nel punto 2.4 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023, il coordinamento degli interventi di controllo in fase istruttoria fa capo al personale regionale dipendente preposto a livello centrale (sede di via dei Novoli 26, Firenze) e provinciale (Sedi Territoriali Regionali).

Le attività di coordinamento degli interventi autorizzati sono, ai sensi di legge (di cui la più recente: L.R. 70/2019), esercitate dai Corpi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana di Firenze. A loro spetta il compito di individuare altre figure di coordinamento o responsabilità negli interventi.
Ai sensi delle disposizioni normative e degli atti relativi alle attività di controllo vigenti (di cui in particolare la DGR 310/2016 e succ. mod. e int.), si sottolinea che tutti gli interventi di prelievo (cattura o abbattimento) disciplinati dall'art. 37 della L.R. 3/94:
a) sono richiesti su specifica modulistica approvata dalla Regione;
b) nelle richieste sono indicate le misure di prevenzione attuate, la loro efficacia e i danni subiti;
c) sono recepite dalla Regione e dopo istruttoria, nel caso autorizzate con specifico atto dirigenziale contenente identificativo univoco (NUI) relativo a specie/tipo di danno/richiedente/localizzazione;
d) sono inviate al soggetto coordinatore (polizia provinciale competente) che provvede direttamente all'esecuzione dell'intervento o delega formalmente una guardia volontaria afferente al coordinamento provinciale (Agente Responsabile dell'intervento) che cura sopralluogo e gestisce l'intervento, tracciato su apposito programma di teleprenotazione;
e) l'Agente Responsabile può, a suo insindacabile giudizio, essere coadiuvata da cacciatori formati sulla specie oggetto dell'intervento, iscritti ad apposito albo regionale.
Per gli interventi relativi alle aree protette nazionali il coordinamento avviene tra personale dipendente di tali aree e i Comandi regionali dei Carabinieri forestali.
I carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) possono essere chiamati, attraverso i propri reparti territoriali, a svolgere le azioni di coordinamento operativo di vigilanza sulle attività di controllo (in vicarianza nelle provincie ove vi è carenza di guardie provinciali / regionali/guardia parco) utilmente interfacciandosi con i settori regionali/enti parco ai quali spetta la gestione delle attività di controllo.

7.3 Operatori per la realizzazione degli interventi

In ottemperanza della sentenza n. 21 del 2021 della Corte costituzionale, la Regione può estendere le categorie degli operatori destinati ad attuare le attività di controllo, rispetto a quanto indicato nella norma statale, al fine di rendere più efficaci le attività di abbattimento e cattura.
Ai sensi dell'art. 19 -ter , comma 4, della legge n. 157 del 1992, possono partecipare all'attuazione degli interventi di controllo le seguenti figure:
a) Polizia Provinciale, Guardie Giurate Venatorie Volontarie, Guardie Giurate ed altri soggetti appartenenti alla vigilanza di cui all'art. 51 della l.r. 3/94;
b) coadiutori volontari formati e abilitati al controllo faunistico per le specie di riferimento, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94;
c) proprietari e conduttori fondi agricoli in possesso di licenza di caccia formati e abilitati al controllo faunistico per le specie di riferimento, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94; proprietari e conduttori possono altresì essere designati per la sorveglianza delle trappole faunistiche;
d) Carabinieri Forestali abilitati previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA;
e) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
f) ulteriori cacciatori abilitati previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
g) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
h) personale dipendente della competente struttura della Giunta regionale per le attività di cattura e, se munito di licenza per l'esercizio venatorio, per abbattimenti con armi da sparo/arco.

Tutto il personale volontario, inclusi i proprietari e conduttori, coinvolto nelle attività di controllo faunistico con utilizzo di armi, devono essere in possesso di licenza per l'esercizio venatorio e di adeguata copertura assicurativa RCT per le attività di cui trattasi.
Risulta necessario, comunque che gli operatori siano stati formati attraverso specifici corsi sulla base di programmi validati da ISPRA, allo scopo di garantire la selettività, sicurezza ed efficienza delle attività condotte. La Regione curerà il periodico aggiornamento degli operatori.

8. Raccolta dati

Tutte le attività di controllo faunistico sono registrate giornalmente attraverso sistemi di teleprenotazione in uso alla Polizie Provinciali. I sistemi garantiscono per ogni uscita la registrazione, tra l'altro, delle seguenti informazioni:

a) data e luogo (Unità di Gestione faunistica);
b) operatore responsabile;
c) metodo utilizzato;
d) ora inizio intervento e ora chiusura;
e) capi prelevati (per specie e classe di sesso/età)

I dati di ciascuna Polizia Provinciale sono trasferiti tramite sistema di collegamento informatico con il Portale Regionale dedicato al controllo Faunistico (Toscaccia- Sezione Rendicontazione Controllo Fauna) e posti a disposizione per il controllo regionale delle attività e per tutte le elaborazioni (tramite estrazioni in formato .csv).

La Regione provvede quindi al controllo periodico su:

a) stato di realizzazione dei piani e verifica del corretto conseguimento della struttura di prelievo;
b) verifica dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali del piano di ciascuna specie/periodo.

La consultazione del Portale Regionale è consentita, in qualsiasi momento, da parte di ISPRA, mediante accreditamento di proprio personale specificatamente indicato alla Regione Toscana.

Nel Portale Regionale confluiscono anche i dati di controllo faunistico effettuati nelle Aree protette regionali.

Ferme restando le competenze esclusive nella materia degli enti gestori delle Aree protette nazionali, la Regione Toscana è disponibile a far confluire nel Portale anche i dati di controllo effettuati in tali territori.

Gli ATC regionali dispongono di ulteriori portali, nei quali confluiscono i dati relativi ai danni prodotti all'agricoltura ed alla prevenzione danni effettuata, accessibili alla Regione e dai quali vengono raccolti a cadenza almeno annuale gli importi e le quantità.

La competente struttura della Giunta regionale ha già in uso inoltre uno specifico portale in cui vengono raccolti i dati dei sinistri stradali in cui è coinvolta la fauna selvatica.

9. *Reporting* annuale

La Regione provvede annualmente a trasmettere ad ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani regionali realizzati negli ATC ed in ciascuna Unità di Gestione faunistica, inclusi gli istituti faunistici privati e pubblici al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati sulla base del formato stabilito dal predetto Istituto. Tale comunicazione, a partire dall'anno 2024, potrà essere sostituita dalla concessione dell'accesso in ogni momento ad ISPRA allo specifico portale regionale TosCaccia, di cui al precedente paragrafo 8, nel quale è inserita una sezione relativa ai risultati degli interventi di controllo effettuati mensilmente per ciascuna specie.

10. Indicazioni per le diverse specie

Nelle parti del presente paragrafo sono indicate per ciascuna specie gli atti regionali vigenti all'entrata in vigore del presente Piano, che disciplinavano le attività di gestione e controllo.

Nell'Allegato 1 sono comprese sotto forma di schede le indicazioni specifiche (schede 10.2-10.21) relative allo status delle popolazioni all'andamento dei prelievi negli anni trascorsi, alle motivazioni e condizioni per l'attuazione dei prelievi in controllo e alle limitazioni eventuali dei metodi di intervento.

Per tutti gli interventi di controllo, fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri

dalle rive più esterne dei bacini presenti. Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

10.1 Cinghiale

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR 1425/2021 e 2/2022 relative al piano di controllo del cinghiale nel periodo 2022-2024;

- DGR 473/2022 " L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del "Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025" e le sue modificazioni ed integrazioni successive;

- DGR n. 809 del 18 luglio 2022 inerente l' Adozione del "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 "Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA" relativa all'adozione del PRIU regionale e di seguito indicata con tale acronimo;

- DGR 776/2023 relativa al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree vocate, in attuazione del PRIU;

- DGR 589/2023, 671/2023 e 1118/2023 relative al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree non vocate, in attuazione del PRIU;

- DGR 1519/2023 "Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)";

- DGR 1558/2024 "Piano regionale straordinario per il controllo del cinghiale (*Sus scrofa*) in Toscana per il periodo 2025-2028".

Per la specie Cinghiale, nella sopra citata DGR 1519/2023, sono contenute le integrazioni ed aggiornamenti relativi all'attuazione dell'art. 19 e 19-*ter* della Legge 157/92, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448 ed ai sensi di quanto disposto dal citato Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, "Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica".

Per le specifiche relative al controllo della specie in questione si rinvia alla citata DGR 1558/2024.

10.2 Nutria

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 568 del 4.05.2020 “L.R. 3/1994 art. 37 Approvazione piano di controllo delle specie fossorie: Istrice, Tasso, Volpe e Nutria per la limitazione dei danni alle arginature e riduzione del rischio idraulico in Provincia di Pistoia;

- DGR n. 99/2024 “L.R. 3/1994 - Approvazione del Piano di controllo della specie nutria (*Myocastor coypus*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028”;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’Appendice 1-10.2 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.3 Coniglio selvatico

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’Appendice 1-10.3 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.4 Silvilago

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR 668 del 19.06.2023 “Prosecuzione del piano di controllo della specie minilepre (*Sylvilagus floridanus*) ai sensi dell’art. 37 su tutto il territorio regionale”;

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’Appendice 1- 10.4 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.5 Tasso

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 440 del 28.04.2023 "L.R. 3/1994 art. 37. Requisiti per autorizzare gli interventi di cattura e successiva traslocazione di esemplari di Tasso (*Meles meles*) e Istrice (*Hystrix cristata*) per il periodo 2023-2027";

- DGR n. 559 del 22.05.2023 " Integrazione Delibera n. 440/2023 "L.R. 3/1994.art. 37. Cattura e successiva traslocazione di esemplari di Tasso (Meles meles) e Istrice (Hystrix cristata) per il periodo 2023-2027";

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell'art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell'Appendice 1-10.5 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994".

10.6 Scoiattolo grigio

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 774 del 10.07.2023 " D.Lgs 230/2017 – strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana e ripartizione delle risorse finalizzate";

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell'art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell'Appendice 1-10.6 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994".

10.7 Volpe

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 1498 del 2.12.2019 "L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2020-2024;

- DGR n. 1662 del 23.12.2019 “L.R. 3/1994. Integrazioni al Piano di controllo della specie volpe (*Vulpes vulpes*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2020-2024 di cui alla DGRT n. 1498 del 2 dicembre 2019”;

- DGR n. 175/2020 “L.R. 3/1994. Modifiche alla delibera DGR n. 1498 del 2 dicembre 2019 come modificata dalla DGR n. 1662 del 23 dicembre 2019 (Piano di controllo della specie volpe (Vulpes vulpes) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2020-2024;

- DGR n. 568 del 4.05.2020 “L.R. 3/1994 art. 37 Approvazione piano di controllo delle specie fossorie: Istrice, Tasso, Volpe e Nutria per la limitazione dei danni alle arginature e riduzione del rischio idraulico in Provincia di Pistoia;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’Appendice 1-10.7 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.8 Procione americano

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 1055 del 27.07.2020 “Approvazione della Strategia regionale per il controllo con finalità eradicativa del Procione del Nord America (*Procyon lotor*)”;

- DGR n. 774 del 10.07.2023 “ D.Lgs 230/2017 – strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana e ripartizione delle risorse finalizzate”;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’Appendice 1-10.8 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.9 Colombo di città

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 61/2022 “ L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie piccione (C*olumba livia forma domestica*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994”;

- DGR 669/2023 “ L. 157/92 art. 19 bis e l.r. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie piccione (*Columba livia forma domestica*) su tutto il territorio regionale”.

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’Appendice 1-10.9 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.10 Tortora dal collare orientale

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’ Appendice 1-10.10 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.11 Cornacchia grigia e Gazza

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 314/2022 “L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo 2022 – 2026 delle specie gazza (*Pica pica*) e cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/94”;

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’ Appendice 1-10.11 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.12 Ibis sacro

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 774 del 10.07.2023 “ D.Lgs 230/2017 – strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana e ripartizione delle risorse finalizzate”;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’ Appendice 1-10.12 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.13 Oca egiziana

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR n. 774 del 10.07.2023 “ D.Lgs 230/2017 – strategia regionale di gestione e pianificazione degli interventi di controllo/eradicazione di specie aliene invasive presenti in Toscana e ripartizione delle risorse finalizzate”;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’ Appendice 1-10.13 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.14 Cormorano

Non esiste un vigente piano di controllo sulla specie.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’ Appendice 1-10.14 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.15 Storno

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR 624/2024 “L.R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie storno (*Sturnus vulgaris*) in Regione Toscana ai sensi dell’art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028”;

- DGR 644/2023 “L. 157/92 art. 19 bis e l.r. 3/94 art. 37 quater. Autorizzazione caccia in deroga della specie storno (*Sturnus vulgaris*) su tutto il territorio regionale”;

- DGR 994/2023 “ l.r. 20/2002: stagione venatoria 2023–2024. apertura anticipata della caccia alle specie storno, piccione e tortora dal collare”.

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell’art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell’ Appendice 1-10.15 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.16 Capriolo

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati” ;

- DGR n. 434 del 28 aprile 2023 “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

- DGR n. 562 del 22.05.2023 “Piano di prelievo e calendario venatorio della specie capriolo –annata venatoria 2023-24”;

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’ Appendice 1-10.16 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.17 Daino

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati” ;

- DGR n. 434 del 28 aprile 2023 “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

- DGR n. 900 del 31.07.2023 “Piano di prelievo e calendario venatorio della specie daino –annata venatoria 2023-24”;

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’ Appendice 1-10.17 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.18 Cervo

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)” ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI “Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati” ;

- DGR n. 434 del 28 aprile 2023 “Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana” relativo agli anni 2023-2025” contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

- DGR n. 1119 del 25.09.2023 “ Piani di Prelievo del Cervo Nei Comprensori A.C.A.T.E.R. Occidentale,Centrale e Orientale della Toscana per l'annata Venatoria 2023-2024”;

- DGR n. 301 del 31.07.2023 “approvazione del piano di prelievo della specie cervo nelle aree non vocate alla specie, per la stagione venatoria 2023-24”;

- DGR n. 847/2023 “Calendario venatorio” annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell’art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l’impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell’ Appendice 1-10.18 al presente documento, con l’applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni “Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994”.

10.19 Muflone

Non esiste un pregresso piano di controllo sulla specie. La gestione venatoria è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DPGR 36/R del 3 novembre 2022 “Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)" ed in particolare gli articoli contenuti nel Titolo VI "Gestione faunistico venatoria e modalità di prelievo degli ungulati" ;

- DGR n. 434 del 28 aprile 2023 "Protocollo per la gestione dei Cervidi e Bovidi in Toscana" relativo agli anni 2023-2025" contenente le linee guida per la gestione venatoria delle suddette specie nel territorio regionale;

- DGR n. 848 del 24.07.2023 "Piano di prelievo e calendario venatorio della specie muflone – annata venatoria 2023-24" e succ. mod.;

- DGR n. 847/2023 "Calendario venatorio" annata 2023-24.

In linea con le prescrizioni contenute nell'art. 19 ter della L. 157/92 si propone per il quinquennio 2024-2028 l'impostazione del Piano di controllo con le indicazioni contenute nell' Appendice 1-10.19 al presente documento, con l'applicazione delle procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994".

10.20 Parrocchetto dal collare

Il controllo e gestione della specie è attualmente disciplinato dai seguenti atti:

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;

- DGR 768 del 1° luglio 2024 "L..R. 3/1994. Approvazione del Piano di controllo della specie Parrocchetto dal collare (*Psittacula krameri*) in Regione Toscana ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994 per il periodo 2024-2028;

In linea con le impostazioni del Piano esistente e con le integrazioni rese necessarie ai sensi dell'art. 19 ter della L. 157/92, il Piano Straordinario per la specie, valido per il quinquennio 2024-2028, si compone delle indicazioni generali di cui al presente documento e dalle specifiche contenute nell' Appendice 1-10.20 applicate secondo le procedure di cui alla DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni "Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994".

11. Metodi incruenti di prevenzione dei danni

Nelle parti successive sono indicati in forma schematica i metodi utilizzati/utilizzabili in Toscana per la prevenzione delle situazioni di danno causate dalle principali specie selvatiche, nonché i criteri di loro attuazione.

Tali metodi risultano i migliori sperimentati dalla Regione, Province, ATC, Istituti pubblici e privati negli ultimi decenni.

Tabella 11.1: tipologie di danno riscontrabili in Toscana in relazione alle specie che le causano e metodi di prevenzione applicabili

Specie	Tipo di danno riscontrabile	Tipo di metodo
Daino	Danni alle coltivazioni agricole ed al bosco	Realizzazione di colture dissuasive, colture a perdere e foraggiamento. Recinzioni fisse, shelter, recinzioni elettrificate, mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di onde sonore o suoni predeterminati), mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti agenti su gusto o olfatto), utilizzo di cani addestrati all'allontanamento
Capriolo		
Cervo		
Muflone		
Volpe	Danni da predazione su specie ornitiche nidificanti a terra, su animali domestici e su piccoli Mammiferi	Recinzioni fisse, recinzioni elettrificate, mezzi acustici, mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti), utilizzo di cani addestrati all'allontanamento, eliminazione o riduzione di risorse alimentari artificiali (protezione o eliminazione di discariche o altre tipologie di accumulo rifiuti), protezione degli allevamenti con recinzioni e della selvaggina immessa con strutture di ambientamento protette
Tasso	Danni alle coltivazioni agricole e agli argini di contenimento fluvio-lacuali, alla vegetazione naturale e alle specie ornitiche riparie	Recinzioni fisse, recinzioni elettrificate, mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di suoni predeterminati), mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti), posizionamento di reti o teli per prevenire azioni di scavo
Nutria		
Istrice		
Silvilago	Danni alle coltivazioni agricole, danni da competizione su Lepre	
Coniglio Selvatico		
Cornacchia grigia	Danni alle coltivazioni agricole e predazione su specie ornitiche e piccoli Mammiferi	Utilizzo di mezzi ottici e visivi (palloni colorati, strisce, teli o supporti colorati e/o riflettenti), mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di suoni predeterminati), eliminazione o diminuzione di risorse alimentari artificiali (protezione o eliminazione di discariche o altre tipologie di accumulo rifiuti), utilizzo di teli o reti per la protezione delle colture, protezione degli allevamenti con recinzioni e della selvaggina immessa con strutture di ambientamento
Gazza		
Ghiandaia		
Storno	Danni alle coltivazioni agricole e ad altre attività antropiche (deiezioni, interruzione sistemi elettrici)	Utilizzo di mezzi ottici e visivi (palloni colorati, strisce, teli o supporti colorati e/o riflettenti), mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di suoni predeterminati), mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti sulle colture appetite), utilizzo di teli o reti per la protezione delle colture
Tortora dal collare or.		
Colombo di città e Colombaccio		
Parrocchetto		
Cormorano	Danni agli allevamenti ittici/laghi da pesca/popolazioni ittiche di pregio	Utilizzo di mezzi ottici e visivi (palloni colorati, strisce, teli o supporti colorati e/o riflettenti, indumenti colorati), mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di suoni predeterminati), utilizzo di teli o reti per la protezione del pesce

La scelta del metodo deve tendere, per ciascuna situazione a massimizzare il rapporto tra costi economici e biologici sostenibili per la loro applicazione e i risultati di efficacia attesi. Ciò secondo le indicazioni riassunte nella tabella seguente.

Tabella 11.2: criteri di applicazione dei metodi indiretti di controllo

Metodo di prevenzione	Criterio di applicazione
Realizzazione di colture dissuasive e a perdere destinate a alleggerire la pressione di danno sulle colture da reddito	Data la funzione multipla delle colture a perdere, questa tipologia di intervento deve essere privilegiata, sia allo scopo di allontanare, con posizionamento strategico, gli animali dalle aree con colture a reddito, sia per aumentare la risorsa trofica complessiva disponibile
Foraggiamento artificiale	Somministrazione di mais o altri cereali o frutta, in aree lontane dalle colture da reddito,o da queste separate da altri metodi di prevenzione. Dati gli effetti negativi a breve e medio termine della somministrazione artificiale di alimenti (danni nelle aree di somministrazione, aumento della fertilità, ecc.) il metodo è da utilizzarsi solo associato ad altri e nel periodo di possibile presenza di danno nelle colture da reddito
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare sui Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come *extrema ratio* nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti in cui i fattori negativi siano limitati (es. superfici inferiori ai 2 ettari)
Recinzioni individuali (*shelter*)	L'applicabilità andrà valutata considerando i danni prodotti anche alle parti delle piante che risultino comunque esposte alla brucatura o scortecciamento (es. frutteti specializzati con ramosità in basso, in presenza di danno da Cervidi)
Reti elettrificate	L'applicabilità andrà valutata considerando il rapporto tra costi necessari per l'acquisto, il montaggio e la manutenzione degli impianti, i risultati ottenuti od ottenibili e le disponibilità economiche e le problematiche sociali connesse alla realizzazione per ciascuna unità gestionale
Reti "antiuccello"	La realizzazione delle protezioni in rete, dati i costi, risulta proponibile solo per frutteti specializzati ad elevato valore e rendimento economico, o per singole piante isolate
Strumenti di prevenzione acustici	L'utilizzo di bombarde a gas, anche se associate ad altri sistemi ottici, è in genere limitato alle aree lontane da abitazioni. Da privilegiare i sistemi con emissione di elevata varietà di suoni diversi in successioni pre-impostate
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie colturali (es. mais, in semina)
Strumenti di prevenzione ottico-visiva	A seconda della tipologia di strumenti utilizzati, la densità di essi nelle colture varierà in relazione alla loro visibilità
Eliminazione o riduzione di risorse alimentari artificiali	La riduzione/eliminazione delle fonti alimentari artificiali riguarda sia la protezione dei luoghi di stoccaggio di frutti e semi (per gli uccelli), sia (per i carnivori) la apposizione di recinzioni nei perimetri delle aree di discarica di materiali organici, la recinzione degli allevamenti di specie di domestici di bassa corte, e l'utilizzo di sistemi di protezione antipredatoria (reti, voliere, gabbie) per selvatici immessi a scopo di ripopolamento
Allontanamento con l'utilizzo di cani	Salvo che per cani alla lunga o appositamente addestrati al rientro, il metodo è da considerarsi normalmente applicabile solo in periodi o aree in cui non risultino alti rischi per le specie non bersaglio ed i giovani nati

APPENDICE 1

Appendice 1 al Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992:

Status e limitazioni operative per le specie soggette a controllo faunistico

indice delle schede

10.2 nutria
10.3 coniglio selvatico
10.4 silvilago (minilepre)
10.5 tasso
10.6 scoiattolo grigio
10.7 volpe
10.8 procione americano
10.9 colombo di città
10.10 tortora dal collare orientale
10.11 cornacchia grigia e gazza
10.12 ibis sacro
10.13 oca egiziana
10.14 cormorano
10.15 storno
10.16 capriolo
10.17 daino
10.18 cervo
10.19 muflone
10.20 parrocchetto dal collare

1-10.2

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa della Nutria *(Myocastor coypus)*

1) Origini e Distribuzione

Specie alloctona originatasi da fughe avvenute a partire dal 1970 circa da allevamenti. Diffusa in tutto il territorio regionale planiziare e collinare in prossimità di corsi d'acqua e bacini, giunge localmente a risalire i corsi d'acqua minore sino a 600 m.slm. La nutria in Toscana risulta distribuita lungo tutti i corsi d'acqua, anche di piccolissima entità, nonché in tutti gli specchi lacustri e zone paludose, nonché perfino in piccoli e piccolissimi invasi destinati all'irrigazione. La distribuzione è omogenea in tutte le province, con ampie differenze di densità.
Per la specie è presente il Piano nazionale di gestione, approvato con Decreto MITE n. 433 del 27.10.2021.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Incerta la consistenza regionale, valutabile in almeno 10.000 esemplari, in stato stazionario o in locale diminuzione. Prelievo venatorio non consentito. Entità dei capi prelevati in interventi di controllo coordinati dalle Polizie Provinciali con trend di diminuzione: dai 1385 del 2008 ai 390 nel 2022. Non esistono dati di censimento della specie su grandi comprensori, ma a titolo indicativo riportiamo una densità di 46-112 capi/100 nel padule di Fucecchio (Petrini e Bartolini, 2002), nonché una presenza di 25- 35 capi per chilometro di corso d'acqua su torrenti minori (Ema affluente della Greve, Merli, dati non pubblicati). Risulta necessaria una futura campagna di monitoraggio per avere maggiori informazioni sulla distribuzione regionale.

3) Motivazioni interventi

Impatto sulle biocenosi
Il sovra-pascolamento attuato dalle nutrie che si nutrono delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo degli ambienti umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. Localmente l'attività di alimentazione può arrivare a determinare la scomparsa di intere stazioni di Ninfee *Nymphaea* spp., di Canna di palude *Phragmites* spp. e di Tifa *Typha* spp., provocando profonde alterazioni degli ecosistemi. E' stata inoltre evidenziata la compromissione del successo riproduttivo di alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico

quali il Tarabuso *Botaurus stellaris*, il Falco di palude *Circus aeruginosus* e il Basettino *Panurus biarmicus*. E' segnalata la distruzione da parte della Nutria dei nidi e/o la predazione di uova e pulli del Tuffetto *Tachybaptus ruficollis*, della Gallinella d'acqua *Gallinula chloropus*, del Germano reale *Anas platyrhynchos*, ma soprattutto del Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*, la cui popolazione italiana presenta criticità diffuse.

Danni alle produzioni agricole

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente necessita esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 chilogrammi di alimento fresco al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate. Bisogna infatti considerare come le piante coltivate siano generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di densità popolative. Inoltre esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee. La barbabietola da zucchero, il riso, il granoturco e diverse colture ortive sono oggetto di asporti localmente anche consistenti. I danni economici possono essere molto consistenti e hanno superato gli 11 milioni di Euro nel periodo 1995-2000 (Panzacchi et al. 2007).

I danni periziati alle colture negli anni precedenti sono riassunti nella figura seguente (in euro).

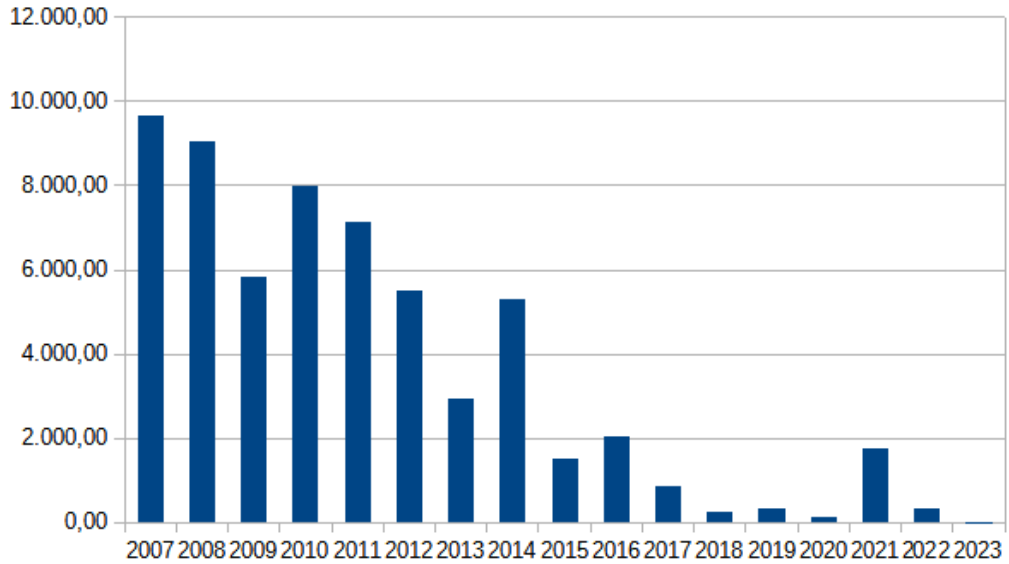

Rischi idraulici

La preferenza per l'ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d'acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di Nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se, come già accennato, associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di Nutria sono scavate in

prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di possibile cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli.

Rischi altre attività antropiche

In taluni casi, limitati e localizzati, la specie può causare problemi alla circolazione stradale e alle pertinenze delle abitazioni, luoghi di lavoro, impianti sportivi a causa della vicinanza di tali contesti alle zone abitualmente frequentate (corsi e specchi d'acqua). Giungono in tal senso richieste di intervento da parte di enti, associazioni e privati cittadini.

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici. Localmente possono essere utilizzate recinzioni fisse, recinzioni elettrificate, mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti), posizionamento di reti o teli per prevenire azioni di scavo.

5) Area di intervento e tempi

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, ad esclusione delle aree protette di rilevanza nazionale.

Il prelievo può essere effettuato per tutto l'arco dell'anno, ad eccezione:

- dello sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di pallini atossici e armi ad aria compressa.

Nelle aree della rete Natura 2000, la realizzazione di piani di controllo e/o eradicazione della Nutria deve essere considerata strettamente "*connessa e necessaria al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti*" e quindi non debba sottostare alla procedura di VIncA prevista al comma 3 dell'art. 5 del DPR 357. Per tale ragione si ritiene che il presente piano possa essere escluso dall'assoggettabilità alle procedure di VAS e VIncA.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

I risultati relativi al controllo della specie negli anni precedenti sono riassunti nella tabella seguente.

province	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AREZZO	447	345	192	119	115	187	80
FIRENZE	87	73	15	8	24	121	49
GROSSETO	0	33	3	15	43	25	22
LIVORNO	22	32	14	34	22	54	60
LUCCA	0	0	4	0	0	0	1
MASSA	0	0	0	0	0	0	0
PISA	3	32	20	3	52	59	110
PISTOIA	0	38	74	52	88	91	29
PRATO	0	0	0	0	0	1	14
SIENA	6	47	17	92	135	176	166
TOTALE	565	600	339	323	479	714	531

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Si prevede l'attuazione di interventi di controllo in funzione delle richieste pervenute e della generale strategia di eradicazione della specie, senza limiti massimi preordinati.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

E' vietato l'uso di veleni e rodenticidi, così come ogni altro metodo non selettivo.
E' invece consentito l'uso, se necessario, di tutti i mezzi e metodi indicati dal Piano Straordinario per il controllo della fauna selvatica di cui all'art. 19 ter L.157/92, con le seguenti limitazioni/specificazioni:

a) Cattura mediante gabbie-trappola

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica della Nutria in virtù della rispondenza a requisiti buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza di nutrie.

Verranno impiegate gabbie-trappola per la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco, ecc.) preventivamente dotate di matricola identificativa apposta a cura della Regione Toscana o dagli Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità.

Le gabbie, una volta attivate, dovranno essere controllate almeno una volta al giorno (due volte al giorno in periodo estivo avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate). Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati.

La soppressione con metodo eutanasico degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura (entro e non oltre 12 ore) mediante:

- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) dai soggetti di cui al punto successivo;
- dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio. A tal fine è giustificato il trasporto dell'arma in questione per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che il trasporto sia fatto da maggiorenni e sia effettuato usando la massima diligenza, con arma scarica e custodita nella custodia (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);
- dispositivi ad aria compressa con potenza superiore a 7,5 Joule, per il personale autorizzato;
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici ove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

I responsabili di impresa o comunque di suolo privato nonché i Comuni possono incaricare delle operazioni di controllo imprese di disinfestazione o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 7.3 (operatori espressamente autorizzati selezionati previa partecipazione a corsi di preparazione al controllo della Nutria) nel rispetto delle modalità e dei metodi previsti dal presente piano regionale comunicandone l'attività alla Regione.

I soggetti incaricati alla manipolazione delle nutrie e delle trappole sono tenuti ad utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale, tra cui guanti protettivi sufficientemente spessi, nel rispetto della normativa vigente in materia.

b) Abbattimento diretto con arma da sparo

L'abbattimento diretto con arma da sparo, incluse le armi ad aria compressa di potenza anche superiore a 7,5 Joule, anche fornite di congegni di mira ottici, termici, di intensificazione della luce.

L'abbattimento nelle aree a divieto di caccia con armi da fuoco è consentito i giorni di martedì e venerdì tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio. In tali aree è comunque sempre consentito l'utilizzo di armi ad aria compressa e carabine di piccolo calibro (cal. 22, 222 e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.3

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo della specie Coniglio selvatico *(Oryctolagus cuniculus)*

1) Origini e Distribuzione

Il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*) è presente probabilmente dai tempi dei Romani sulle isole dell'arcipelago toscano (Capraia, Giglio, Giannutri) con popolazioni para-autoctone con una propria peculiarità genetica. Nella Toscana continentale il Coniglio selvatico è stato introdotto in tempi più recenti a scopi venatori; le province attualmente interessate dalla presenza del lagomorfo sono Firenze e Pisa. La specie risulta para-autoctona a livello nazionale (Decreto M. Ambiente 19.01.2015).

I nuclei presenti sono spazialmente separati e caratterizzati da densità estremamente variabili, anche a causa di eventi patologici tipici per la specie (mixomatosi, M.E.V.).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

La presenza della specie nel territorio regionale è in sensibile diminuzione negli ultimi 15 anni, a causa della mixomatosi e della predazione. Il carniere annuale non supera attualmente i 1.500 capi.

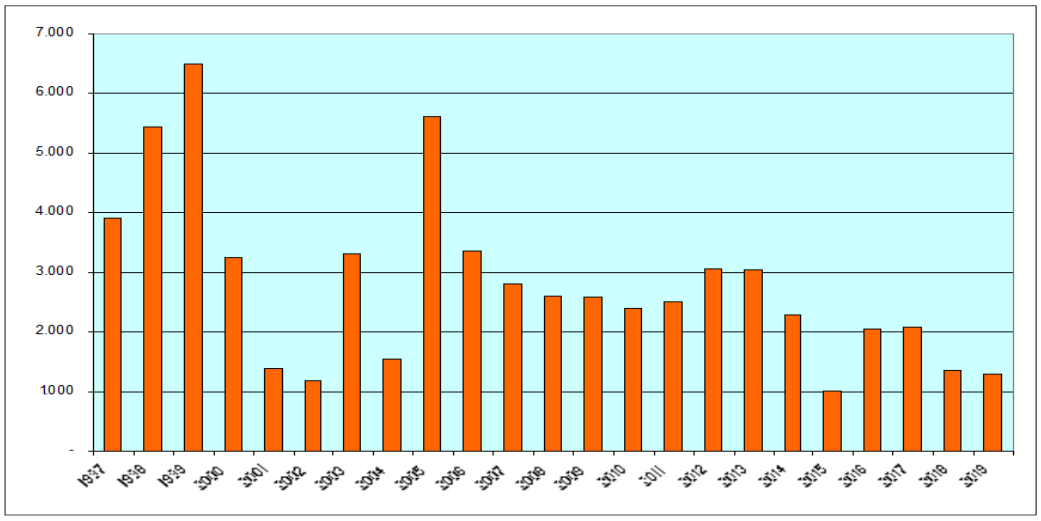

3) Motivazioni interventi

Interventi di controllo sulla specie sono principalmente connessi con i danni localmente effettuati alle coltivazioni agricole in prossimità delle colonie. I casi di danneggiamento a strutture a seguito dell'attività di scavo sono assai limitati e localizzati. In caso di colonie numerose ed estese, possono verificarsi eventuali problemi di competizione con la lepre e di incremento dei predatori generalisti.

4) Metodi incruenti applicabili

Essenzialmente, recinzioni fisse, shelters, posizionamento di reti o teli per prevenire azioni di scavo

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale ad eccezione delle Aree di cui alla L. 394/91

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nel periodo 2016-2023 non sono stati richiesti o realizzati interventi di controllo sulla specie.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Data la non autoctonia della specie, non si prevedono limiti massimi di prelievo nelle aree interessate da danni.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgeranno nel rispetto delle seguenti metodologie e criteri e comunque nell'ambito delle regole fissate dalle normative regionali per le attività di controllo:

- ***all'aspetto***: con uso di arma da sparo a canna liscia e rigata (con ottica di mira) nonché di fucili ad aria compressa, per tutto l'anno, senza l'utilizzo di cani.
- ***notturno con faro***: con uso di arma da sparo a canna liscia e rigata (con ottica di mira) nonché di fucili ad aria compressa. L'attività è consentita senza limiti di orario con l'ausilio o meno di autovettura, per tutto l'anno, senza l'utilizzo di cani. L'abbattimento notturno è escluso nelle aree con presenza di lepre italica (*Lepus corsicanus*) per evitare possibili errori di identificazione.

- ***cattura con reti:*** con l'uso di reti verticali a tramaglio. Nel caso in cui le catture di coniglio selvatico o minilepre avvengano durante le operazioni di cattura autorizzate per la specie lepre, i soggetti potranno essere abbattuti sul posto dal personale di vigilanza con i mezzi citati in precedenza. E' esclusa la traslocazione dei soggetti vivi catturati per l'immissione in altre aree.

Gli interventi possono essere effettuati secondo la seguente organizzazione spaziale e temporale:

	Aspetto	**Notturno con faro**	**Cattura con reti**
ZRC, ZRV, AATV e CPRFS	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	Esclusivamente in ZRC e ZRV nel periodo 15 dicembre 15 febbraio
AFV	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	NO
Colture agricole	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	NO

N.B Gli interventi possono essere effettuati anche in caso di copertura nevosa totale

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.4

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa del Silvilago *(Sylvilagus floridanus)*

1) Origini e Distribuzione

Il Silvilago, altrimenti detto Minilepre, è una specie alloctona di origine nord-americana introdotta abusivamente negli anni passati in Italia ed in diverse aree della Toscana con finalità venatorie. La Regione è interessata da alcune popolazioni distinte localizzate in alcune Province . La popolazione più importante sia in termini numerici che di areale è sicuramente quella presente nella Toscana centrale (Province di Firenze, Pisa, Pistoia e Lucca), la cui origine è dovuta a immissioni in istituti faunistico venatori privati avvenute intorno al 1995. Nuclei, di dimensioni molto più contenute, erano presenti nei comuni di Cortona (AR) e Montepulciano (SI) probabilmente originati dalle popolazioni presenti in Umbria, e nei comuni di Capalbio, Orbetello e Manciano (GR), di origine incerta. Tali nuclei attualmente non sembrano essere più presenti, probabilmente grazie al concorso di attività venatoria, controllo e predazione.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Dalla stagione venatoria 2008/09 la specie risulta cacciabile in Toscana con carniere illimitato, in quanto considerata specie da eradicare poiché alloctona.

Non sono disponibili attualmente dati relativi al prelievo assoluto effettuato sulla specie negli anni trascorsi. E' possibile tuttavia desumere il trend degli abbattimenti registrati dal 2017 al 2023 dai cacciatori (aumentati in modo continuo nel periodo e che al 2023 rappresentano circa il 13% del totale) che utilizzano il tesserino digitale.

anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
abbattuti	32	48	70	146	121	278	339
cacciatori	675	715	1115	1747	2361	6499	10026

Nella figura seguente si evidenzia il rapporto tra silvilaghi abbattuti e numero di cacciatori (x 1000), dal quale si dimostra una relativa tendenza alla diminuzione negli ultimi anni.

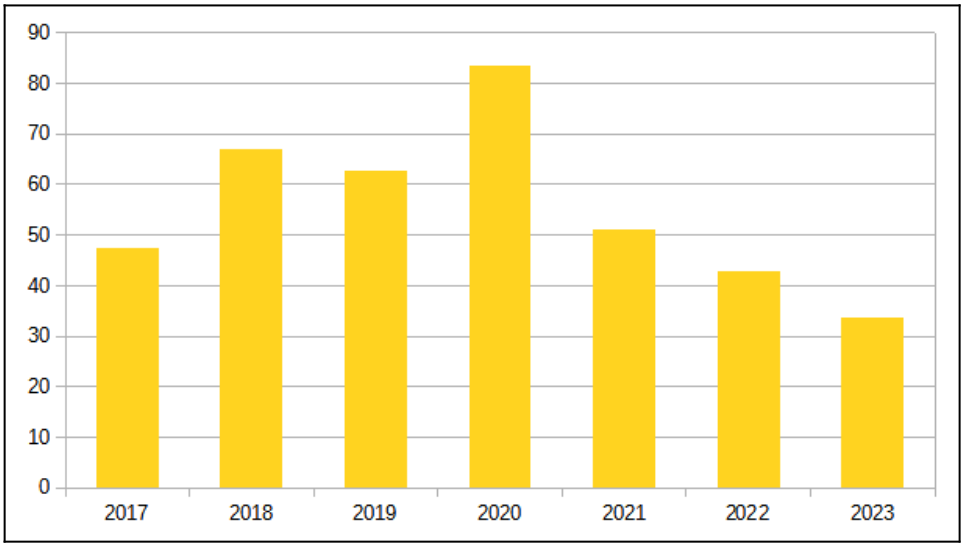

Le Province di Firenze e Pistoia da alcuni anni effettuano (con esclusione del 2016, anno di passaggio delle competenze dalle Province alla Regione Toscana), previo parere ISPRA, interventi di controllo ai sensi dell'art. 37 in vari istituti faunistici con l'obbiettivo di limitare il più possibile l'espansione numerica e territoriale della specie. Nella tabella successiva il riepilogo dei capi abbattuti in controllo nelle tre Province (nel 2016 e 2017 non sono stati effettuati interventi per motivi amministrativi).

Anno	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2018	2019	2020	2021	2022
Capi abbattuti Firenze	261	722	1061	772	606	237	46	123	0	326	224	103	65	47	117	34
Capi abbattuti Pistoia							61	56	233	301	413	61	126	71	58	14
Capi abbattuti Pisa															20	10

3) Motivazioni interventi

Sulla base dell'art. 37 L.R. 3/94 comma 3 il presente piano fissa le seguenti motivazioni ed obbiettivi da conseguire mediante abbattimento della specie Silvilago:

- eliminazione della competizione interspecifica (in particolare per motivi sanitari) con la specie lepre all'interno degli istituti deputati alla produzione di tale selvatico
- eradicazione della specie in quanto alloctona e pertanto in grado di alterare anche in maniera grave gli equilibri all'interno degli ecosistemi in cui è presente.
- riduzione dei danneggiamenti alle colture agricole, in particolare nuovi impianti arborei ed arbustivi, barbatellai ecc.).

4) Metodi incruenti applicabili

Le tecniche di prevenzione danni alle coltivazioni sono analoghe a quelle indicate per il coniglio selvatico (recinzioni fisse, shelters). Considerata la non autoctonia della specie, l'applicazione di metodi incruenti appare una condizione non necessaria per l'attuazione degli interventi diretti.

5) Area di intervento

Tutto l'areale distributivo della specie subordinato all'applicazione della L. 157/92, con particolare riferimento alle aree di neo-colonizzazione

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

I prelievi in controllo sono stati effettuati nelle sole province di Firenze, Pisa e Pistoia, interessate dalla presenza della specie. I risultati esposti nella figura seguente.

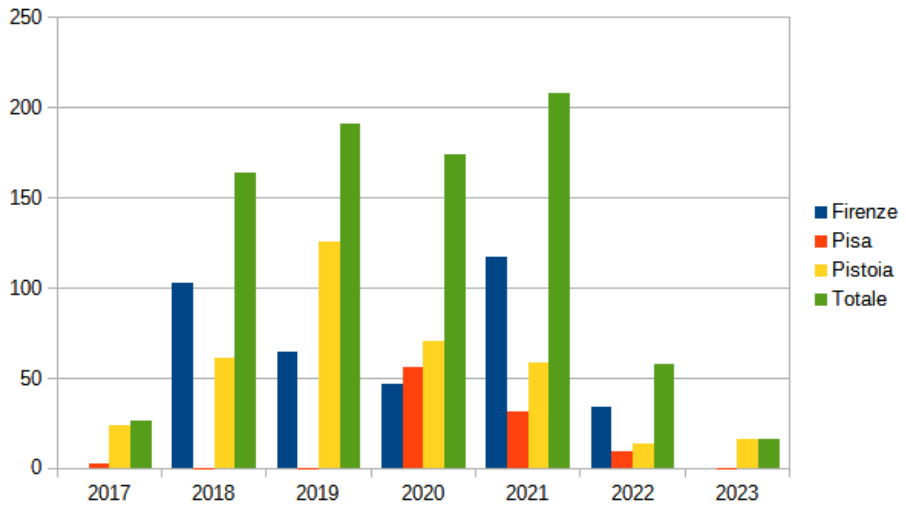

6.2) Previsioni di prelievo annuali

L'attivazione di interventi diretti di controllo ai sensi dell'art. 19 L.157/92 e art. 37 L.R 3/94 finalizzati alla forte riduzione numerica e, se possibile, alla eradicazione della specie dagli ambiti attualmente occupati. In tale senso dovranno essere particolarmente coinvolti i gestori degli Istituti (Z.R.C. e soprattutto A.F.V.) che costituiscono il principale serbatoio della specie. L'attività venatoria sul territorio a caccia programmata e nelle AFV coinvolte, dovrebbe essere sufficiente a limitare l'espansione della specie in tali territori. Non si prevede un limite massimo di prelievi annuali.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Il piano di controllo per singolo istituto o area coltivata sarà illimitato. Anche a livello regionale si propone un piano di prelievo illimitato.

Le attività di controllo si svolgeranno nel rispetto delle seguenti metodologie e criteri e comunque nell'ambito delle regole fissate dalle normative regionali per le attività di controllo:

- ***all'aspetto***: con uso di arma da sparo a canna liscia e rigata (con ottica di mira) nonché di fucili ad aria compressa, , per tutto l'anno, senza l'utilizzo di cani.
- ***notturno con faro***: con uso di arma da sparo a canna liscia e rigata (con ottica di mira) nonché di fucili ad aria compressa. L'attività è consentita senza limiti di orario con l'ausilio o meno di autovettura, per tutto l'anno, senza l'utilizzo di cani. L'abbattimento notturno è escluso nelle aree con presenza di lepre italica (*Lepus corsicanus*) per evitare possibili errori di identificazione.
- ***cattura con reti:*** con l'uso di reti verticali a tramaglio. Nel caso in cui le catture di coniglio selvatico o minilepre avvengano durante le operazioni di cattura autorizzate per la specie lepre, i soggetti potranno essere abbattuti sul posto dal personale di vigilanza con i mezzi citati in precedenza. E' esclusa la traslocazione dei soggetti vivi catturati per l'immissione in altre aree.

Gli interventi possono essere effettuati secondo la seguente organizzazione spaziale e temporale:

	Aspetto	**Notturno con faro**	**Cattura con reti**
ZRC, ZRV, AATV e CPRFS	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	Esclusivamente in ZRC e ZRV nel periodo 15 dicembre 15 febbraio
AFV	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	NO
Colture agricole	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	NO

N.B Gli interventi possono essere effettuati anche in caso di copertura nevosa totale

- ***trappolaggio***: con l'uso di trappole selettive appositamente contrassegnate dalla Regione e registrate nell'apposito archivio informatico/cartografico. Le trappole sono utilizzabili esclusivamente con esca alimentare dal 1 gennaio al 31 dicembre per fini scientifici; sono in corso infatti alcuni studi sulla biologia della specie e su alcune patologie ed interrelazioni con la lepre. Il trappolaggio potrà essere autorizzato ove ve ne sia necessità su tutto il territorio regionale.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.5

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo della specie Tasso *(Meles meles)*

1) Origini e Distribuzione

Nel corso degli ultimi anni, pur non essendo in possesso di dati standardizzati di censimento, le popolazioni di tasso appaiono in forte aumento su tutto il territorio regionale ed in particolare nelle aree periurbane (che sovente sono a divieto di caccia). E' probabile che le caratteristiche ambientali del territorio rurale, ed il suo progressivo abbandono, con ampie zone di transizione da coltivato a "macchia", abbiano favorito l'espansione delle due specie, sia territoriale che numerica.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

La specie è protetta e quindi esclusa dal prelievo venatorio

3) Motivazioni interventi

Come testimoniato dall'aumento delle richieste di cattura, sempre più spesso si verificano casi di presenza di tassi all'interno di parchi, giardini e aree recintate, con successivi problemi ai prati ed alle piante ornamentali, in particolare bulbose e rizomatose. Sono inoltre registrati, soprattutto nelle Province di Arezzo e Firenze, forti danni ad impianti di Iris fiorentina per la produzione di profumi con importi economicamente molto elevati considerato il valore della produzione. Frequente è pure il caso di richiesta di intervento da parte di enti gestori di strade (Comuni, Province, ecc.) o di corpi idrici (principalmente consorzi di bonifica), relative a danneggiamento di argini e scarpate causati da tane.

4) Metodi incruenti applicabili

Essenzialmente, recinzioni fisse, shelters, posizionamento di reti o teli per prevenire azioni di scavo.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale soggetto a gravi danni non altrimenti prevenibili, ad eccezione delle Aree di cui alla L. 394/91, con le seguenti casistiche: parchi, giardini ed aree comunque recintate

(su richiesta dei proprietari); terreni non recintati soggetti a coltivazione di Iris fiorentina e altre colture di pregio (su richiesta degli imprenditori agricoli); tane lungo argini di sistemazioni idrauliche, idraulico agrarie, corpi idrici (su richiesta degli enti gestori); scarpate, spalle, arginature, cavalcavia ecc di percorsi stradali (su richiesta degli enti gestori).

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nel periodo 2020-2022 sono stati oggetto di cattura e traslocazione i seguenti capi.

Catture Tasso

Provincia	**2020**	**2021**	**2022**
Firenze	4	2	6
Grosseto	1	1	2
Pistoia	1	2	1
Massa C.		1	

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Data la autoctonia della specie e lo status di specie protetta, si prevedono esclusivamente interventi di cattura selettiva e successiva traslocazione in aree idonee. Si prevede un contingente annuale di 50 capi.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgeranno esclusivamente tramite cattura selettiva e rilascio in aree idonee. Le operazioni di controllo delle trappole e liberazione delle specie catturate, anche accidentalmente, dovranno essere attuate a cadenza almeno giornaliera.

Le attività dovranno seguire le seguenti tecniche e procedure:

-valutazione tecnica preventiva delle motivazioni e delle condizioni di rischio di danneggiamento o per la pubblica sicurezza;

- ripristino, nel caso di animali segnalati nei pressi di parchi, giardini e aree recintate, di idonea recinzione che impedisca il ritorno degli animali traslocati;

-le catture, realizzate mediante idonee trappole selettive, dovranno essere effettuate da Agenti di Polizia Provinciale o personale di vigilanza (art. 51 L.R. 3/94) da essi delegato, così come le liberazioni;

-le traslocazioni dovranno avvenire in aree ambientalmente idonee, distanti almeno 10 chilometri dalla zona di cattura, indicate dalla Regione (STR di riferimento); gli animali rilasciati potranno essere marcati con vernice *spray* atossica per verificare casi di *homing*;

-il controllo delle trappole dovrà avvenire giornalmente all’alba e al tramonto e la traslocazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile dal momento della cattura;

-annualmente potranno essere catturati al massimo 50 tassi;

-i soggetti di altre specie catturati accidentalmente dovranno essere immediatamente liberati in loco.

1-10.6

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa dello Scoiattolo grigio (Sciurus carolinensis)

1) Origini e Distribuzione

Lo Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis* Gmelin, 1788), specie nordamericana alloctona per l'Europa, è stato introdotto nel 1948 in Piemonte, nel 1966 a Genova e nel 1994 a Trecate (Novara) oltre che in alcuni siti della Lombardia occidentale. I dati raccolti in Gran Bretagna, dove la specie è stata introdotta a partire dal secolo scorso (Kenward 1983, Gurnell e Pepper 1993, Skelcher 1997), ed in Italia (Wauters *et al.* 1997, Genovesi e Amori 1999) confermano che nelle aree colonizzate dallo Scoiattolo grigio l'autoctono Scoiattolo comune (*Sciurus vulgaris* Linnaues, 1758) si estingue rapidamente.

Anche in Toscana la presenza della specie se confermata, è collegata ad immissioni abusive di soggetti detenuti in cattività. Mori et al, 2016, indicano la presenza della specie rilevata tra il 2012 ed il 2015 in otto località della Toscana (province di Arezzo, Siena, Firenze). Lo stesso autore (ex verbis) cita la ulteriore presenza rilevata successivamente in altre due località della Provincia di Firenze.

Eventuali rinvenimenti certi della specie e in generale ad ogni altra prima segnalazione di specie di rilevanza unionale sul territorio regionale, comporta l'obbligo di immediata segnalazione al MASE e altrettanto rapida eradicazione dal territorio regionale ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.230/17.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Non è dato sapere la consistenza attuale della specie e la attuale distribuzione. Sono in corso accertamenti per verificare la presenza nelle località sopra citate. La Regione Toscana per questa specie, come per altre alloctone invasive ha predisposto uno specifico monitoraggio a livello regionale con il COT e l'Università di Firenze.

3) Motivazioni interventi

La specie, classificata come esotica invasiva a livello unionale (Reg. 1141/2016) e pertanto da sottoporre a controllo/eradicazione anche ai sensi del Regolamento UE 1143/2014. L'Italia ha recepito tale regolamento con il D.Lgs n. 230 del 15/12/2017. L'art. 19 del D.Lgs n. 230 del 15/12/2017, impone l'obbligo di "eradicazione rapida". E' presente per questa specie il Piano Nazionale di gestione (2020).

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Scoiattolo grigio, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, in accordo e collaborazione anche con i soggetti gestori delle Aree Protette di cui alla L. 394/91.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Non sono iniziate le attività di prelievo, che verranno programmate una volta accertata la presenza della specie.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede alcun limite numerico di prelievo annuale.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Cattura con reti e gabbie trappola

La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica, in virtù della rispondenza a requisiti di selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza della specie. A tale riguardo, si sottolinea come i due progetti LIFE (EC-SQUARE, U-SAVEREDS) finalizzati alla rimozione degli scoiattoli grigi per la conservazione dello scoiattolo comune, abbiano previsto interventi con le gabbie, dimostrandone l'efficacia. Le trappole che si consiglia di

utilizzare sono realizzate in rete zincata elettrosaldata con meccanismo di chiusura che consentono catture singole (es. Tomahawk, modello 201 o 202; dimensioni di 40◇13◇13 e 48◇15◇15 cm, rispettivamente) oppure catture multiple (*Multicatch*). I soggetti catturati dovranno essere soppressi con i mezzi indicati successivamente o con sovradosaggio di CO2.

I soggetti coinvolti nelle catture dovranno essere stati appositamente formati.

Abbattimento diretto con arma da fuoco

Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere autorizzato per i fini perseguiti l'abbattimento diretto mediante fucile a canna liscia o carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira (cal. 22, 250 o simili).

Questa tecnica può essere utilizzata per sia rimuovere soggetti in alimentazione, eventualmente presso appostamenti predisposti nei siti di presenza più regolare, sia dei soggetti in volo intercettati duranti gli spostamenti tra zone di foraggiamento e siti di riposo, anche notturno, e di nidificazione.

Abbattimento diretto con arma ad aria compressa

Al fine di ridurre al minimo il disturbo sulla specie (e quindi aumentare l'efficacia e la ripetitività dell'abbattimento) e su altre specie affini e non, potrà essere autorizzato l'uso carabina ad aria compressa dotata di ottica di mira. Qualora gli interventi si svolgano all'interno di zone umide, si dovrà utilizzare munizionamento atossico.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.7

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo della specie Volpe *(Vulpes vulpes)*

1) Origini e Distribuzione

Specie autoctona, distribuita su tutto il territorio regionale incluse le aree urbanizzate, con differenti densità.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Sulla base di censimenti notturni a campione effettuati in istituti pubblici e privati del territorio regionale sono state rilevate densità variabili da 0,11 a 6,07 capi /100 ha, in conseguenza del tipo di habitat e delle risorse trofiche a disposizione.
Il prelievo venatorio sulla specie risulta assai limitato, sicuramente inferiore ai 2000 capi all'anno, e non rappresenta un fattore in grado di inficiare la conservazione della specie. I dati di un buona parte dei capi abbattuti in controllo indicano che i capi prelevati sono soprattutto giovani dell'anno.

3) Motivazioni interventi

Lo scopo degli interventi di controllo è quello di diminuire l'impatto causato dalla predazione della volpe nelle aree destinate alla riproduzione naturale della fauna di interesse venatorio, nonché di contrastare localmente la predazione ad allevamenti di specie domestiche e selvatiche, sia a carattere professionale sia amatoriale. Tali danneggiamenti riguardano principalmente animali di bassa corte, ma sono stati segnalati anche casi di predazione sui piccoli di suino allevato allo stato brado.

4) Metodi incruenti applicabili

La gestione degli allevamenti deve prevedere recinzioni in grado di ostacolare la predazione da parte della volpe. Le immissioni di fauna selvatica debbono essere effettuate in strutture d'ambientamento in grado di ostacolare l'ingresso della volpe e di altri predatori.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale ad esclusione delle aree protette per quanto riguarda:
- gli allevamenti di specie sensibili alla predazione.
- Istituti faunistici dedicati all'incremento naturale di specie di fauna selvatica sensibili alla predazione, non oggetto di prelievo venatorio.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nella tabella successiva sono riassunti i dati di prelievo in controllo disponibili, suddivisi per anno e provincia.

province	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AREZZO	51	77	139	197	180	257	179	201	106		82	116	78	74	202	169	160
FIRENZE	135	261	135	331	597	523	491	378	342	113	59	262	255	305	449	1003	350
GROSSETO	141	146	83	97	83	24	103	90	126	2	23	98	115	38	118	120	150
LIVORNO		50	56	44	81	59				20	6	24			27	17	41
LUCCA																25	7
MASSA																	
PISA	64	71	112	167	145	129	55			25	84	133	191	102	121	146	332
PISTOIA				16	20	22	15	23	20	32	3	23	20	7	53	48	31
PRATO										10			36	23	58	41	39
SIENA	366	87	230	181	356	87	23				97	275	411	456	702	577	610
TOTALE	757	692	755	1033	1462	1101	866	692	594	202	354	931	1106	1005	1730	2146	1720

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Ai fini della salvaguardia delle popolazioni selvatiche di galliformi o lagomorfi, gli sforzi di prelievo dovranno essere concentrati sulle volpi territoriali in periodo invernale e primaverile. Per la difesa degli allevamenti il periodo di prelievo può essere esteso a tutto l'arco annuale.

Si prevede un quantitativo massimo abbattibile per anno a livello regionale di 2.700 capi con la seguente ripartizione a livello provinciale, proposta al fine di non squilibrare i prelievi sul territorio.

ATC	FI - PO	SI	AR	GR	PI	PT	MS	LI	LU
Capi abbattibili	600	600	500	300	300	150	50	150	50

I prelievi saranno consentiti unicamente negli Istituti Faunistici (Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Faunistico Venatorie e Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica) o in aree sperimentali gestite dagli ATC finalizzate alla ricostituzione di popolazioni naturali o nei pressi di allevamenti, ove siano in essere una o più delle seguenti condizioni:

- gestione finalizzata all'incremento naturale di una o più specie faunistiche, con assenza di immissioni;

- gestione finalizzata all'incremento naturale di una o più specie di interesse venatorio con immissioni di animali di cattura o d'allevamento finalizzate alla ricostituzione delle popolazioni, effettuate esclusivamente in strutture di ambientamento, per un periodo massimo di 3 anni dalla data di costituzione dell'istituto/inizio del programma di ricostituzione delle popolazioni; in tal caso le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente a programmi che comportino utilizzo di Galliformi o lepri provenienti da cattura effettuate in ambito nazionale o utilizzo di Galliformi di allevamento con elevati standard qualitativi di età inferiore ai 80 giorni, immessi all'interno di

recinti o voliere di ambientamento di adeguata dimensione provvisti di dispositivi di prevenzione per la predazione da parte di mammiferi;

- singoli allevamenti di bassa corte o di altre specie allevate soggette a predazione, purchè muniti di strutture anti-predatorie e ricovero notturno.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgeranno nel rispetto delle seguenti metodologie e criteri :

- con l'uso di trappole selettive munite di contrassegno identificativo. Le trappole sono utilizzabili con esca alimentare e potranno essere poste nelle immediate vicinanze di strutture di ambientamento, allevamenti o voliere, ecc. per la difesa delle stesse stesse e dovranno essere poste non al sole diretto ed essere controllate giornalmente nelle prime ore del mattino.
- all'aspetto: con uso di arma da sparo a canna liscia o rigata con e senza ottica di puntamento. E' consentito l'uso di richiami acustici meccanici, di sostanze olfattive ed attrattive nonché di esche alimentari costantemente sostituite. Numero massimo di partecipanti all'intervento: 15 oltre le GGVV o GPG presenti.
- alla tana: con uso di fucile a canna liscia e munizione spezzata di calibro non superiore al 12. Consentito l'uso massimo di tre cani. L'attività è consentita da un'ora prima del sorgere del sole al tramonto. Numero massimo di partecipanti all'intervento: 15 oltre le GGVV o GPG presenti;
- notturno con faro: con uso di arma da sparo a canna liscia o rigata con o senza ottica e dispositivi di puntamento e di mira. L'attività è consentita dal tramonto alle ore 24 e può essere effettuata, in cerca, con l'ausilio o meno di autovettura, per tutto l'anno.

Salvo che per gli interventi alla tana, non è consentito l'utilizzo dei cani nel periodo 31 gennaio-15 agosto.

Gli interventi possono essere effettuati secondo la seguente organizzazione spaziale e temporale:

	Trappole	Aspetto e notturno con faro	Tana*
ZRC, ZRV e CPRFS	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre	1° settembre -28 febbraio
AFV	1 gennaio – 31 dicembre	1 febbraio – 15 settembre	1° settembre -28 febbraio
Allevamenti	1 gennaio – 31 dicembre	1 gennaio – 31 dicembre (solo aspetto)	NO

* sono fatte salve le integrazioni previste dalla DGR 1555 del 23.12.2024

Dal 15 settembre al 31 dicembre gli interventi, ad eccezione del trappolaggio, potranno essere effettuati solo il martedì e venerdì tranne casi particolari. Gli interventi possono essere effettuati

anche in presenza di copertura nevosa. Nel caso di Istituti faunistici pubblici, in cui sia accertata la predazione, il prelievo può essere svolto anche nei 500 mt dai confini dell'istituto.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.8

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa del Procione americano (Procyon lotor)

1) Origini e Distribuzione

A partire dal 2013, la presenza del Procione nord americano (*Procyon lotor*) è stata accertata in Casentino, Provincia di Arezzo, nei territori dei Comuni di Pratovecchio-Stia e Poppi e nell'adiacente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, attraverso segnalazioni giunte da privati e enti pubblici.
Le attività di controllo della specie sono state condotte dapprima nel Parco Nazionale e dal 2020 nei territori esterni in Provincia di Arezzo.
Ad oggi, la presenza della specie, anche con acclarati episodi di riproduzione, è stata accertata in un ampio territorio comprendente la Provincia di Arezzo (sino alla Vadichiana) la Provincia di Forlì Cesena e la Provincia di Firenze. Per quest'ultima, le prime segnalazioni giunte nell'anno 2023, hanno portato all'estensione anche in tale provincia delle attività di controllo.
La ricostruzione della evoluzione della distribuzione effettuata attraverso le informazioni a disposizione (principalmente tramite segnalazioni e fototrappolaggio) ha permesso di attribuire l'origine della popolazione a una fuga di esemplari avvenuta precedentemente al 2013 da un parco-zoo di Poppi (Ar).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

La consistenza attuale della specie nel territorio regionale è stimabile in almeno 100 soggetti. Sussistono elevate difficoltà di ottenere stime precise a causa della elusività della specie e delle abitudini notturne. La Regione Toscana per questa specie, come per altre alloctone invasive ha predisposto uno specifico monitoraggio a livello regionale con il COT e l'Università di Firenze.
Non è stato ad oggi previsto il prelievo venatorio essendo la specie non cacciabile ai sensi di legge.

3) Motivazioni interventi

La strategia di eradicazione della specie è finalizzata ad attuare, sul territorio di competenza regionale, in coordinamento con il Parco Nazionale, e gli altri soggetti aventi competenza sulla gestione faunistica, le più opportune modalità operative per contrastare la presenza della specie. Il Procione nord americano (*Procyon lotor*), è difatti specie alloctona inserita nell'Elenco unionale delle specie approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della commissione del 13 luglio 2016 (in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) che possono produrre seri danni alla biodiversità locale.
Per la specie è presente il Piano nazionale di gestione, approvato con Decreto MITE n. 368 del 28.09.2022.

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Procione, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, in accordo e collaborazione anche con i soggetti gestori delle AA. Protette di cui alla L. 394/91.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nel periodo compreso tra settembre 2021 e dicembre 2023 sono stati catturati e rimossi 27 individui nel Parco Nazionale Foreste Casentinesi e 49 nel territorio regionale esterno all'area protetta nella Provincia di Arezzo. In quest'ultima area il successo medio delle catture è stato di 2,15 individui/trappola/notte. Il successo di cattura è andato a decrescere nel 2023 rispetto agli anni precedenti. Il massimo successo di cattura è stato in primavera e estate, il minimo in inverno.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede alcun limite numerico di prelievo annuale.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Il metodo principale di prelievo in controllo è rappresentato dalla cattura e successiva eutanasia. La cattura degli animali è prevista con utilizzo di trappole a vivo (live trap), a cassetta, con una porta, di adeguate dimensioni (80x30x30 cm circa), dotate di esca alimentare. Le trappole sono posizionate di norma a terra. Per ciascuna trappola attivata, sarà data registrazione del giorno e ora di attivazione, di disattivazione e degli esiti.
Potranno essere autorizzati, con specifici atti, prelievi selettivi sulla specie Procione, effettuabili con armi da sparo, anche in notturna, con adeguata strumentazione di individuazione e mira (faro, termocamera).

Le carcasse dei capi abbattuti o rinvenuti morti saranno destinate all'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana (IZSLT) per le verifiche sanitarie di cui al punto successivo e smaltite nei modi previsti dalla legge. A tutti i soggetti verrà preso un campione di pelo per le analisi genetiche che verrà conferito all'Istituto Zooprofilattico Lazio e Toscana, sezione di Rieti, per le analisi genetiche. I capi comunque abbattuti o ritrovati morti, dovranno essere marcati con fascetta inamovibile numerata fornita dalla Regione Toscana. Tutti i soggetti abbattuti/prelevati/ritrovati morti, dovranno essere tracciabili attraverso registrazione di data, luogo (punto GPS), soggetto abilitato all'abbattimento, sesso, età, numero di contrassegno apposto, in apposito database gestito in collaborazione tra Regione Toscana e Parco Nazionale F. C..

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l’utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l’uso di munizioni atossiche.

1-10.9

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo della specie Colombo di città *(Columbia livia* forma domestica*)*

1) Origini e Distribuzione

Il colombo o piccione di città è un'entità faunistica che origina da un antico processo di domesticazione che ha avuto origine in Medio Oriente (Palestina) circa 3 mila anni orsono quando i primitivi agricoltori iniziarono ad addomesticare e ad allevare pulli di *Columba livia* sottratti alla vita selvatica per usarli nei rituali religiosi, per consumo alimentare e come messaggeri (Price, 2002; Allen, 2009). E' questa una tra le prime forme conosciute di domesticazione di una specie ornitica da parte dell'uomo.
Il processo di domesticazione ha originato molte razze di colombi domestici.
In tempi più recenti e in ripetute occasioni, alcuni esemplari hanno riacquistato la libertà dando origine a popolazioni auto sufficienti non più soggette al controllo dell'uomo.
Da un punto di vista zoologico il piccione di città rappresenta un'entità faunistica intermedia che non va assimilata né alla forma selvatica, né a quella domestica collocandosi più propriamente in una condizione di "animale domestico inselvatichito".
La specie è presente e nidificante nella totalità dei centri urbani regionali e in altre situazioni connesse con la presenza di edifici rurali, ponti ed altri manufatti. La distribuzione è pressoché ubiquitaria nel territorio della regione, muovendosi dai luoghi di nidificazione e di riposo, per la ricerca di cibo, verso le aree agricole e siti di alimentazione artificiale (stalle, depositi di semi, allevamenti).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Non esistono dati censuari relativi a tutto il territorio regionale. Le densità in ambito urbano raggiungono i 300-400 individui/kmq (Baldaccini, 1989 - Documento Tecnico n. 6. INBS). Si stima che la consistenza della specie in ambito regionale sia nell'ordine delle centinaia di migliaia di individui.
La consistenza degli individui è soggetta a monitoraggi estensivi (condotti a livello regionale dal COT). Il COT nel 2023 stima una consistenza regionale nell'ordine di "alcune centinaia di migliaia" sottolineando sia l'assenza di problemi di conservazione della specie, sia le difficoltà oggettive di censimento. Nelle aree urbanizzate i conteggi sono stati effettuati da un numero

limitato di Comuni interessati alle attività di controllo, mediante conte degli avvistamenti effettuati in aree di alimentazione, dormitorio e su transect.

Agli abbattimenti in controllo, dall'annata 2022-23 si sono assommati prelievi effettuati durante l'attività venatoria, per contingenti annuali massimi di 20.000 capi, ai sensi dell'art. 37 quater della l.r. 3/94 (prelievo venatorio in deroga) dietro specifico parere favorevole di ISPRA. Tali prelievi sono monitorabili giornalmente mediante tesserino venatorio digitale obbligatorio.

3) Motivazioni interventi

Stante la dimensione delle popolazioni e la loro diffusione, si ravvisano nel territorio regionale le seguenti criticità.
Ambientale – riferita all'igiene e decoro urbano (deiezioni, piume, carcasse).
Impatto sul patrimonio monumentale – riferito al danneggiamento causato dalle deiezioni acide sui monumenti e statue dei centri storici.
Sanitaria - i piccioni possono ospitare una quantità di patogeni di varia natura (batterica, micotica, protozoaria, zecche, punture di insetti, allergica) trasmissibili per via aerea, feco-orale, alimentare o mediante vettori (zanzare, zecche, pulci). In generale il rischio di trasmissione di patologie cresce all'aumentare della concentrazione dei colombi nell'ambiente perché aumenta la quantità di deiezioni emesse (veicolazione ambientale).
Minaccia per la biodiversità - le due entità, quella selvatica e quella di origine domestica, sono interfeconde (Murton & Clarke, 1968). Da qui la minaccia esercitata dal colombo di città a carico dei residui nuclei di colombo selvatico *Columba livia* che si manifesta con fenomeni di ibridazione con produzione di prole fertile e conseguente compromissione del pool genico della specie originaria (introgressione genetica) la quale conosce uno stato di conservazione critico.
Ecologica - il colombo di città può competere per i siti riproduttivi urbani con altre specie selvatiche sinantropiche. Occorre quindi considerare che le azioni di occlusione dell'accesso ai siti riproduttivi dei colombi devono essere adottate con strumenti selettivi onde non impedire l'utilizzo da parte di taccole (*Corvus monedula*), rondoni (*Apus apus*) e pipistrelli.
Agricola - Il colombo, in virtù dello spettro trofico fortemente granivoro che lo contraddistingue, è capace di esercitare una forte pressione su alcune coltivazioni agrarie (principalmente cereali autunno-vernini e colture proteoleaginose a semina primaverile) in particolare nel corso delle fasi di semina e maturazione (Saini & Toor, 1991; Gorreri & Galardi, 2008), oltre che a carico di allevamenti di bestiame dove si nutrono nelle mangiatoie veicolando eventuali patologie.
I danni causati dalla specie non sono al momento oggetto di risarcimento. La raccolta delle perizie comunque effettuate negli ultimi due anni indica un importo annuale medio danneggiato di 37.000 eu/anno.
Impatto sulle attività zootecniche e collegate – la specie può causare nocumento attraverso l'imbrattamento di feci nei depositi di semi, e nelle mangiatoie delle aziende zootecniche. In tali situazioni anche il danno economico per sottrazione di semi può essere elevato.
Aeroportuale - Sebbene in una dimensione spaziale ben più circostanziata, anche le aree aeroportuali possono essere interessate da problemi cagionati da piccioni. Fenomeni di bird strike possono essere determinati dalla presenza di nuclei di colombi che, in virtù anche della loro indole gregaria, possono impattare con aeromobili nel corso delle delicate fasi di decollo e atterraggio. Va tuttavia rammentato che su questo tema l'art. 2 della legge n. 157/92 attribuisce competenza

specifica al Ministero dei Trasporti il quale regolamenta la materia con apposite direttive e circolari emanate dall' ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile). Di norma i gestori aeroportuali si avvalgono di ditte esterne che operano specifiche azioni di dissuasione.

4) Metodi incruenti applicabili

Relativamente alla prevenzione degli asporti su coltivazioni agrarie di pieno campo nelle fasi sia di semina che di maturazione, sono applicabili cannoncini a gas con detonazioni temporizzate, palloni e sagome dissuasive di varia forma (palloni Predator, Helikite e simili), nastri colorati o argentati, posti in mezzo alle coltivazioni nei momenti più critici (semina, maturazione). Sia i mezzi visivi che acustici purtroppo perdono efficacia dopo la prima settimana. L'apposizione di tali mezzi di prevenzione risulta obbligatoria, prima di autorizzare l'intervento cruento.
Per quanto riguarda i prelievi di granaglie, la nidificazione e l'imbrattamento all'interno di siti industriali e/o artigianali nonché in magazzini di stoccaggio di granaglie e nelle pertinenze di allevamenti di bestiame, laddove vi sia compatibilità con le caratteristiche strutturali degli immobili interessati (presenza di pareti laterali), occorre provvedere all'applicazione di sistemi di dissuasione all'accesso dei volatili. Ciò può essere fatto posizionando reti di maglia adeguata alle finestrature, chiudendo qualsiasi eventuale punto di entrata e prevedendo l'installazione alle entrate di pannelli basculanti plastificati (PVC) dotati di sensori per l'apertura automatica. In questo modo è possibile limitare l'accesso dei volatili alle risorse trofiche e ai nidi nelle pertinenze delle strutture. Gli uccelli eventualmente entrati potranno essere catturati mediante gabbie-trappola e rimossi. Il ricorso all'impiego di questi allestimenti è fortemente consigliato in quanto possono limitare l'accesso dei volatili a siti chiusi. Qualora sia tecnicamente possibile, se ne raccomanda quindi l'impiego prima dell'eventuale ricorso a mezzi cruenti.
Relativamente alle aree urbanizzate, la prevenzione consiste essenzialmente in interventi finalizzati a rendere non accessibili i siti di nidificazione e a porre dissuasori meccanici nei punti di stazionamento dei colombi. Tali attività negli ambiti urbanizzati, per quanto difficoltose e che necessitano di elevato impegno economico (specie nei centri urbani e negli edifici storici) sono demandate ai Comuni, i quali possono prevenire la presenza della specie anche con specifiche ordinanze di divieto di alimentazione incustodita della fauna.

5) Area di intervento

L'impiego dei mezzi di prevenzione e di mezzi cruenti sul colombo di città possono essere previsti, per le motivazioni sopra riportate, in diverse situazioni presenti in tutto il territorio regionale, distinguendo nel modo seguente gli ambiti e le competenze.
Aree urbanizzate (inclusi i fabbricati rurali e industriali, anche non utilizzati): competenza comunale con l'adozione preferenziale di tecniche incruente.
Aree agricole, aziende zootecniche, depositi di semi e mangimi: competenza regionale
Aeroporti: competenza esclusiva ente gestore.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Le attività di controllo attuate sulla specie ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 e art. 37 della L.R. 3/94, sulla base di parere ISPRA favorevole, negli anni trascorsi hanno portato ai prelievi di cui alla tabella e figura seguente. L'entità dei prelievi e la prevenzione del superamento delle quote massime autorizzate è demandata alle polizie provinciali che hanno coordinato i prelievi e raccolto la rendicontazione in tempo reale.

province	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AREZZO	8.634	7.409	10.309	12.026	11.162	7.886	5.547	11.676	6.605	7.513	4.634	5.965	9.071	7.151
FIRENZE	4.244	14.730	9.728	10.274	7.230	13.277	4.052	10.078	7.331	8.052	6.119	12.297	7.137	5.830
GROSSETO		3.214	5.574	1.605	2.831	2.272	4.875	13.843	8.819	5.993	9.036	16.010	5.076	8.112
LIVORNO			6	178	372	18	574	847	1.656	1.450	1.440	2.266	2.647	2.133
LUCCA				2.548	1.755	1.439	11	3.469	1.048	1.539	3.464	6.225	3.019	3.103
MASSA							0	0	0	0	0	0	0	0
PISA				11.388	13.385	20.615	11.402	32.381	18.601	36.763	33.203	33.354	25.374	17.703
PISTOIA		13.314	4.463	8.784			550	2.788	3.258	8.065	4.087	9.532	1.516	1.242
PRATO							1.237	8.276	5.141	3.761	3.657	10.759	10.198	6.370
SIENA			8.482	2.943	1.087		3.860	13.148	4.633	4.471	2.876	5.224	4.351	5.887
TOTALE	12.878	38.667	38.562	49.746	37.822	45.507	32.108	96.506	57.092	77.607	68.516	101.632	68.389	57.531

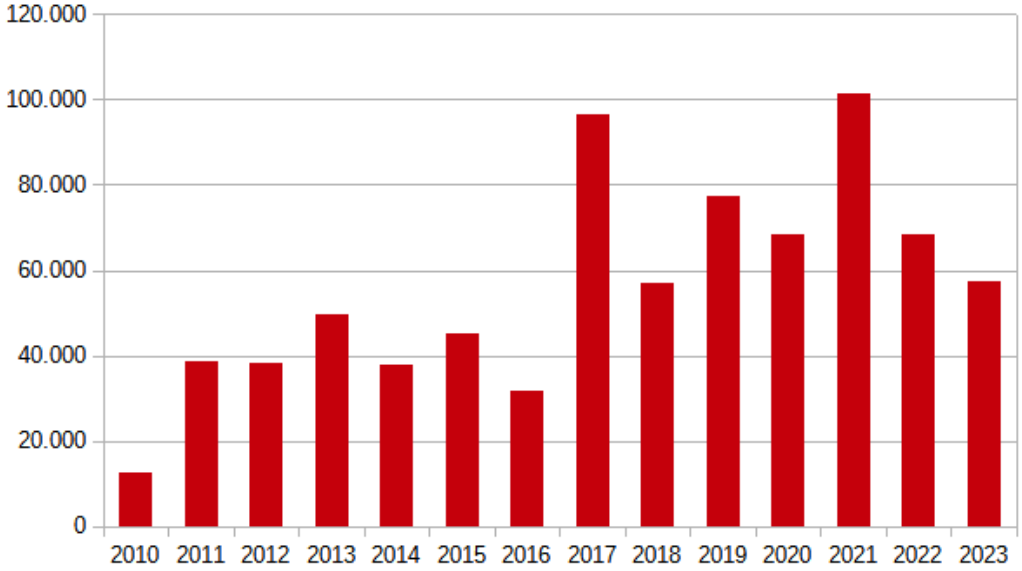

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Stante la situazione di danneggiamento illustrata in premessa, visto lo status normativo ed ecologico proprio del colombo di città, la dimensione della popolazione regionale, si ritiene di porre limite al contingente di esemplari da rimuovere nell'ambito del presente piano a complessivi 120.000 capi/anno, comprensivi sia del controllo, sia della caccia in deroga (art. 37 e art. 37 quater l.r. 3/94), mantenendo indicativamente il 16% degli stessi per la caccia in deroga ed il restante 84% per il controllo (art. 19 della L. 157/92) con la seguente ripartizione provinciale.

province	capi in prelievo	di cui in controllo	di cui in caccia
AREZZO	14.300	11.910	2.390
FIRENZE	15.100	12.584	2.516
GROSSETO	14.300	11.918	2.382
LIVORNO	2.400	2.000	400
LUCCA	4.500	3.750	750
MASSA	900	750	150
PISA	45.300	37.753	7.547
PISTOIA	5.700	4.750	950
PRATO	9.100	7.584	1.516
SIENA	8.400	7.001	1.399
TOTALE	120.000	100.000	20.000

I prelievi saranno costantemente monitorati dalle polizie provinciali e dal tesserino venatorio digitale (obbligatorio per poter accedere ai prelievi venatori in deroga). In ossequio ad un approccio adattativo che s'intende comunque perseguire, si subordina una valutazione circa una possibile diversa ripartizione dei prelievi dall'analisi critica dei risultati conseguiti dal presente piano quinquennale ed alla accertata dinamica dei danni.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le operazioni di abbattimento o cattura in ambito extraurbano verranno attivate a seguito di formale richiesta del proprietario o conduttore del fondo agricolo, o dal rappresentante legale della ditta (depositi di semi/mangimi) una volta verificata la corretta applicazione dei mezzi di prevenzione messi in opera.

Gli interventi di prelievo con arma da sparo potranno essere effettuati in appostamento e in cerca. Nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 agosto non è consentito l'utilizzo di cani.

Le azioni nell'ambito urbano, aree urbanizzate e insediamenti produttivi non agricoli sono invece autorizzate dall'Amministrazione comunale, mediante specifiche ordinanze che possono far riferimento al presente Piano, attuate mediante l'adozione preferenziale dei metodi non cruenti e secondariamente, attraverso catture e successiva confinazione/soppressione. Risulta vietata la traslocazione e liberazione in altri siti degli animali catturati. Nel contesto urbano le azioni di rimozione dovranno privilegiare il periodo tardo autunnale e invernale. I Comuni dovranno trasmettere gli esiti dei prelievi alla Regione a cadenza mensile.

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabile per territorio, mentre in ambito urbano compete agli Organi di Polizia Locale.

L'amministrazione regionale fornirà il coordinamento ed il controllo generale dell'attuazione del piano, fatte salve le aree aeroportuali.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

In ambiente rurale il controllo va attuato in corrispondenza con i periodi di danneggiamento alle colture e prioritariamente nei periodi della semina e della raccolta di colture suscettibili di asporto da colombo.

In prossimità di fabbricati rurali ad uso agricolo quali stalle e magazzini di stoccaggio di granaglie l'intervento potrà durare per tutto l'anno onde prevenire la contaminazione fecale di alimenti e per salvaguardare l'integrità dei prodotti depositati nei silos o magazzini.

1-10.10

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo della Tortora dal collare orientale (*Streptopelia decaocto)*

1) Origini e Distribuzione

Specie originaria dell'area balcanica, comparsa in Italia (Caorle-Venezia) nel 1944, in seguito diffusa sia naturalmente, sia per l'immissione non autorizzata di soggetti detenuti a scopo ornamentale in vaste porzioni del territorio nazionale. In Toscana appare nella seconda parte degli anni '60 del secolo scorso. Attualmente diffusa e nidificante in tutto il territorio regionale privilegiando le aree di pianura e urbanizzate, con movimenti migratori poco noti. L'entità numerica viene valutata stabile (COT, 2023).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Il monitoraggio del COT (2023) stima per la specie un contingente riproduttivo di 150.000-250.000 coppie. Il prelievo venatorio sulla specie è iniziato nel 2023 con un contingente abbattibile massimo annuale di 10.000 soggetti, dei quali risultano abbattuti il 90%.

3) Motivazioni interventi

Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, i problemi causati dalla specie sono essenzialmente riferibili a localizzati danni alla produzione agricole di pregio (essenzialmente produzioni orticole, oliveti e vigneti specializzati, girasole e altre essenze oleoproteaginose). Nella tabella seguente i danni periziati relativi alla specie negli ultimi due anni.

province/ anno	2022	2023
AREZZO	1.409	614
FIRENZE		2.508,00
GROSSETO		63,00
LIVORNO		
LUCCA		
MASSA		
PISA	264,00	1.601,00
PISTOIA	7.992,00	
PRATO		
SIENA		3.158,00
TOTALE	9.665,00	7.944,00

4) Metodi incruenti applicabili

Per quanto riguarda la difesa delle produzioni agricole, i metodi ecologici esistenti hanno scarsa efficacia, oppure assai limitata nel tempo, oppure costi e modalità di applicazione su larga scala impraticabili; in particolare:

- i dissuasori acustici come i cannoncini a gas ed elettronici hanno efficacia per un limitato periodo di tempo
- stesse problematiche per i dissuasori visivi (palloni predator, nastri colorati o brillanti, spaventapasseri, ecc.)
- le reti anti uccello non sono applicabili per ovvi problemi colturali su colture orticole di pieno campo, nonché per la messa in opera su ampie superfici
- non risultano efficaci in genere le sostanze repellenti applicate alle sementi

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale gestito ai sensi della L. 157/92, in cui siano richiesti interventi di controllo e ravvisate le seguenti condizioni:

- danni elevati a produzioni agricole specializzate o di alto valore economico (produzioni orticole, oliveti e vigneti specializzati, girasole e altre essenze oleoproteaginose), in corrispondenza del periodo di semina o maturazione delle colture danneggiate.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Non sono stati effettuati prelievi in controllo negli anni precedenti.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Il piano di controllo per singolo intervento (giornata di intervento) è limitato a 100 esemplari. A livello regionale si fissa un limite massimo complessivo annuale di prelievo di 1.500 capi abbattibili all’anno.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgono prevalentemente con le seguenti metodologie e indicazioni operative:

- ***all'aspetto e in cerca***: intervento da effettuarsi con uso di arma da sparo con o senza ottica di puntamento. L'attività è consentita dal sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. Numero massimo di partecipanti all'intervento: 10 abilitati ai sensi art. 37 L.R. 3/94 più le GGVV o GPG presenti. I periodi di prelievo sono in funzione della danneggiabilità delle colture.

Nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 agosto non è consentito l'utilizzo di cani.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.11

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo di Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e Gazza (*Pica pica*)

1) Origini e Distribuzione

Specie autoctone, di ampia diffusione in tutto il territorio regionale, incluse le aree urbanizzate. Per la Gazza, si è assistito ad un veloce incremento distributivo negli ultimi decenni. Ad oggi l'areale di nidificazione della specie include come areale di nidificazione tutto il territorio della regione, ad esclusione di alcune zone montane della Garfagnana/Lunigiana. La Cornacchia è invece nidificante e presente in tutta la Toscana. L'entità numerica viene valutata in aumento (Farmland Bird Index – LIPU; COT 2023).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Il monitoraggio del COT (2023) stima per la Cornacchia un contingente riproduttivo di 40.000-80.000 coppie a cui si aggiungono "moti individui non riproduttivi), con densità che giungono (Grosseto) a 3,81 coppie/kmq.
Anche per la Gazza, la stessa fonte, stima una popolazione nidificante di 40.000-80.000 coppie, che ormai hanno da alcuni anni colonizzato gran parte del territorio regionale.
Il prelievo venatorio incide in modo ininfluente sulle popolazioni. Negli ultimi sette anni , l'elaborazione dei dati ricavati dalla lettura dei tesserini indicano in tutta la toscana un prelievo medio annuale di 1.178 cornacchie e 1.167 gazze per anno.

3) Motivazioni interventi

Sulla base delle esperienze degli ultimi anni, i problemi causati dalle due specie sono i seguenti:
- danni alla produzione agricole ed alle opere agricole
- danni alle altre specie ornitiche per predazione (su uova, giovani e soggetti adulti)
- danni da predazione ai piccoli mammiferi
- danni alle attività zootecniche (specie avicole, piccoli mammiferi, asportazione di semi da depositi/mangiatoie) sia di tipo imprenditoriale che amatoriale

L'entità dei danni economici stimati alla produzione agricola a livello regionale indicano una media annuale negli ultimi sette anni di euro 14.327 (7.215-21.258),
Relativamente ai danni agricoli si evidenziano situazioni di particolare entità e caratteristiche (p.e. scalzamento/asportazione delle piante di fragola e ortaggi in fase di primo impianto,

danneggiamento agli impianti di irrigazione, alle coperture delle serre, predazione su elicicoltura, ecc.)
Di particolare importanza i danni da predazione su nidi e nidiacei di specie selvatiche (ampiamente dimostrati in letteratura) tra cui quelle in declino. Importante pure la predazione su uova e nidiacei di Galliformi e piccoli di lepre.

4) Metodi incruenti applicabili

Per quanto riguarda la difesa delle produzioni agricole, i metodi ecologici esistenti hanno scarsa efficacia, oppure assai limitata nel tempo, oppure costi e modalità di applicazione su larga scala impraticabili; in particolare:

- i dissuasori acustici come i cannoncini a gas ed elettronici hanno efficacia per un limitato periodo di tempo
- stesse problematiche per i dissuasori visivi (palloni predator, nastri colorati o brillanti, spaventapasseri, ecc.)
- le reti anti uccello non sono applicabili per ovvi problemi colturali su colture orticole di pieno campo, nonché per la messa in opera su ampie superfici
- le sementi trattate non paiono avere alcun effetto deterrente sulle specie

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale gestito ai sensi della L. 157/92, in cui siano richiesti interventi di controllo e ravvisate le seguenti condizioni:
- danni alla produzione agricole ed alle opere agricole;
- danni alle attività zootecniche (specie avicole, piccoli mammiferi, asportazione di semi da depositi/mangiatoie) sia di tipo imprenditoriale che amatoriale;
- danni alla riproduzione di specie selvatiche di interesse conservazionistico;
- danni riscontrati o potenziali a specie di interesse venatorio (Galliformi o lepre) negli istituti/aree finalizzati all'incremento naturale delle popolazioni. I prelievi saranno consentiti unicamente negli Istituti Faunistici (Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Faunistico Venatorie e Centri Privati di Riproduzione di Fauna Selvatica) o in aree sperimentali gestite dagli ATC finalizzate alla ricostituzione di popolazioni naturali, ove siano in essere una o più delle seguenti condizioni:

- gestione finalizzata al solo incremento naturale di una o più specie di interesse venatorio, con assenza di immissioni e prelievo sulla/sulle specie;

- gestione finalizzata all'incremento naturale di una o più specie di interesse venatorio, con assenza di prelievo sulla/sulle specie;

- gestione finalizzata all'incremento naturale di una o più specie di interesse venatorio con immissioni di animali d'allevamento finalizzate alla ricostituzione delle popolazioni, effettuate

esclusivamente in strutture di ambientamento, per un periodo massimo di 3 anni dalla data di costituzione dell'istituto/inizio del programma di ricostituzione delle popolazioni; in tal caso le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente a programmi che comportino utilizzo di Galliformi o lepri provenienti da cattura in regione Toscana o utilizzo di Galliformi di allevamento di età inferiore agli 80 giorni, immessi all'interno di recinti di ambientamento di adeguata dimensione provvisti di dispositivi di prevenzione per la predazione da parte di mammiferi.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Si riportano nelle tabelle seguenti i risultati relativi agli interventi di controllo effettuati nelle annate precedenti.

Gazza

province	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AREZZO	5.056	5.381	4.271	4.561	5.010	5.670	4.834	3.214		0	1.132	922	1.354	896	2.066	1.834	2.092
FIRENZE	412	377	242	1.781	2.643	2.806	3.256	3.079	2.461	8	2.949	1.912	0	1.675	2.662		
GROSSETO					603	448	612	307	113	0	183	269	153	236	752	601	422
LIVORNO	1.987	1.118	2.063	2.057	2.184		1.268	2.191	1.496	0	245	421	302	262	323	1.125	750
LUCCA																	
MASSA															0	125	93
PISA	3.079	3.454	3.774	2.371	3.198	3.036	1.890	2.234	2.029	0	1.264	1.897	1.583	1.354	3.062	1.306	1.480
PISTOIA				21	27	87	132	96	175	265	323	194	77	20	211	151	340
PRATO										0	8	87	230	197	159	82	132
SIENA			4.021	3.355	4.662	3.307				504	627	974	1.596	1.319	2.561	1.489	2.061
TOTALE	10.534	10.330	14.371	14.146	18.327	15.354	11.992	11.121	6.274	777	6.731	6.676	5.295	5.959	11.796	6.713	7.238

Cornacchia grigia

province	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
AREZZO											533	363	142	171	dato non disponibile		
FIRENZE	1.562	1.502	838	1.596	2.705	2.249	1.654	1.620	1.640	24	1.547	938	0	443	684	0	0
GROSSETO					158	96	138	103	375	0	302	407	65	50	568	8	
LIVORNO	4	6	43	81	93		26	20	18	0	12	5	5	12	45	43	50
LUCCA						128	66			60	74	38	44	138	304	72	131
MASSA															0	90	136
PISA	645	588	764	314	544	635	498	660	807	200	415	473	359	248	416	447	258
PISTOIA				197	217	147	115	51	178	284	303	275	275	161	283	300	340
PRATO										0	75	175	164	76	160	173	131
SIENA			1.740	1.423	1.999	1.521				182	333	221	390	712	599	422	514
TOTALE	2.211	2.096	3.385	3.611	5.716	4.776	2.497	2.454	3.018	750	3.594	2.895	1.444	2.011	3.059	1.555	1.560

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Il piano di controllo per singolo intervento è illimitato. A livello regionale si fissa un limite massimo complessivo annuale di prelievo di 9.200 gazze e 4.800 cornacchie grigie abbattibili. Tale prelievo in riduzione rispetto al precedente piano, è fissato sulla base dei prelievi storici realizzati (vd. tabelle precedenti), rispetto alla media degli ultimi 5 anni disponibili per ciascuna provincia. Si propone la seguente ripartizione (sempre basata sui prelievi "storici") indicativa per provincia al

fine di non squilibrare eccessivamente i prelievi sul territorio. Tale ripartizione potrà comunque essere eventualmente rimodulata mantenendo il quantitativo regionale massimo sopra indicato. La rendicontazione dei capi abbattuti sarà effettuata mediante i sistemi di teleprenotazione attualmente in uso presso le polizie provinciali.

province	gazza	cornacchia
AREZZO	1800	800
FIRENZE	1500	1000
GROSSETO	500	500
LIVORNO	600	200
LUCCA	150	200
MASSA	100	50
PISA	2000	600
PISTOIA	300	300
PRATO	250	250
SIENA	2000	900
TOTALE	9200	4800

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgono prevalentemente con le seguenti metodologie e indicazioni operative:

- ***con l'uso di trappole selettive "Larsen" o "Letter Box"*** appositamente contrassegnate e registrate negli appositi archivi informatici. Le trappole sono utilizzabili con l'uso di richiamo vivo o attrattivi alimentari. Le trappole possono essere posizionate all'interno degli istituti o aree individuate. I richiami vivi non sottostanno alle norme generali per l'uso dei richiami previste dalla L.R. 3/94 e pertanto non devono essere identificati mediante anello inamovibile. Sono detenute nel periodo di cattura a cura del responsabile dell'intervento all'interno delle trappole; in tale periodo possono essere detenute, per eventuali sostituzioni, gazze e cornacchie catturate anche in numero superiore a quello delle trappole autorizzate. Dal 1 agosto al 15 marzo di ogni anno i responsabili di intervento possono comunque detenere 2 gazze e 2 cornacchie grigie per facilitare l'inizio delle operazioni di cattura la stagione successiva. La detenzione al di fuori delle trappole è consentita in un apposito locale o strutture (voliere, gabbie ecc.) a cura del responsabile, nel rispetto delle norme di igiene veterinaria e di benessere dei soggetti detenuti.
- ***all'aspetto***: intervento da effettuarsi con uso di arma da sparo con o senza ottica di puntamento e di richiami (vivi o riproduzioni, acustici, elettromeccanici e digitali) e/o apprestamenti pabulari attrattivi . L'attività è consentita dal sorgere del sole ad un'ora dopo il tramonto. Numero massimo di partecipanti all'intervento: 10 abilitati ai sensi art. 37 L.R. 3/94 più le GGVV o GPG presenti.

Gli interventi possono essere effettuati secondo la seguente organizzazione spaziale e temporale:

	Trappole	**Aspetto**
ZRC, ZRV , AFV e CPRFS	15 marzo – 31 luglio	Tutto l'anno
ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)	15 marzo – 31 luglio	Con limitazioni di modi e tempi citate*
Produzioni agricole	15 marzo – 30 settembre	Tutto l'anno

Nel caso di Istituti faunistici pubblici il prelievo può essere svolto anche nei 500 mt dai confini dell'istituto, solo mediante trappolaggio rispetto ai confini delle ZRC.

Gli interventi per la difesa delle colture agricole dovranno essere eseguiti nei periodi critici per le coltivazioni (semina, periodo di maturazione, frutto pendente), senza richiami o attrattivi alimentari.

Gli interventi con arma da fuoco, nel periodo 31 gennaio - 15 agosto, dovranno essere effettuati senza l'ausilio dei cani al fine di non arrecare disturbo alle specie non *target* nel periodo riproduttivo.

* Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

*Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.12

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa dell'Ibis sacro (Threskiornis aethiopicus)

1) Origini e Distribuzione

Le prime segnalazioni occasionali di individui ritenuti sfuggiti da cattività riguardano Calabria, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana ed hanno inizio nel XIX secolo (Arrigoni degli Oddi 1929, Andreotti et al. 2001, database uccelli alloctoni ISPRA).

Brichetti e Fracasso (2003) ancora nei primi anni 2000 consideravano l'ibis sacro una specie introdotta, localmente acclimatata ma non ancora naturalizzata, con presenze inizialmente riferibili a soggetti importati per fini ornamentali e sfuggiti alla cattività. Vari tentativi di insediamento sono stati riportati nel corso degli anni 1990 in garzaie del ravennate, del pavese e della laguna di Venezia. Nel 2000, a livello nazionale vennero censite 25-28 coppie, delle quali 24-26 in Piemonte (Serra e Brichetti 2002).

Le origini della popolazione oggi presente in Italia sono certamente molteplici, e comprendono certamente anche soggetti di provenienza extra-nazionale.

E' pertanto certo che individui provenienti da zoo o altre strutture di detenzione italiane ed estere hanno contribuito in passato, e in parte continuano tuttora, ad alimentare i nuclei naturalizzati che a partire dalla fine degli anni 1990 si sono stabiliti in contesti naturali.

Per la specie è presente il Piano nazionale di gestione, approvato con Decreto MASE n. 148 del 3.05.2023.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Nel nostro Paese, prima dell'approvazione del Piano nazionale di gestione della specie, non erano presenti programmi dedicati espressamente al monitoraggio dell'ibis sacro. Dati di presenza invernale vengono raccolti in gennaio in occasione dei conteggi degli uccelli acquatici svernanti (International Waterbird Census, IWC) coordinati da ISPRA. I dati raccolti a partire dal gennaio 1991 evidenziano una totale assenza di osservazioni nel periodo 1991-95 e, nel successivo quinquennio, due osservazioni episodiche di individui singoli presso Livorno e nelle Valli di

Argenta (FE) negli inverni 1997 e 1998 (Serra et al. 1997, Baccetti et al. 2002). Una prima valutazione complessiva dei dati nazionali è stata fornita da Andreotti et al. (2001).

In attesa di dati esaustivi raccolti su tutta l'area di presenza consolidata della specie, sulla base di questi dati, riferiti all'autunno 2018, si può stimare che la popolazione post-riproduttiva italiana conti attualmente non meno di 11.000 individui.

La Regione Toscana per questa specie, come per altre alloctone invasive ha predisposto uno specifico monitoraggio a livello regionale con il COT e l'Università di Firenze.

Non è stato ad oggi attuato il prelievo venatorio.

3) Motivazioni interventi

L'Ibis sacro è specie alloctona invasiva inserita nell'Elenco unionale delle specie approvato con Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della commissione del 13 luglio 2016 (in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) che possono produrre seri danni alla biodiversità locale.

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Ibis sacro, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, in accordo e collaborazione anche con i soggetti gestori delle AA. Protette di cui alla L. 394/91.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Negli anni precedenti al 2024 non è stato iniziato il prelievo. .

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede alcun limite numerico di prelievo annuale.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

In tutto il territorio regionale, ad esclusione delle aree protette di cui alla L. 394/91 possono essere utilizzate le seguenti tecniche, con le limitazioni indicate nelle parti successive.

Cattura con reti e gabbie trappola

Requisito necessario per l'impiego di queste tecniche è la presenza di siti nei quali gli ibis si radunino in modo assiduo e regolare (es. rive o isole utilizzate come dormitorio diurno) o dove sia possibile attirare un numero adeguato di individui attraverso la fornitura di cibo.

Sono utilizzabili gabbie fisse o mobili, di dimensioni medio-ampie, che permettono agli animali di entrare sia camminando che volando. Dotate di ingresso ad invito e fornite di esche alimentari e sagome le gabbie vanno collocate in aree di alimentazione regolarmente utilizzate dagli ibis privilegiando le situazioni nelle quali la presenza degli ibis è più costante e numerosa (es. nei pressi di colonie e dormitori). Tale metodo – la cui reale praticabilità ed efficacia va ulteriormente sperimentata – ha buone potenzialità per limitare la popolazione locale di ibis sia catturando i soggetti adulti (nidificanti e non) sia i più inesperti giovani dell'anno. Laddove le dimensioni siano adeguatamente ampie e siano resi disponibili cibo ed acqua, è possibile esulare da un costante presidio della gabbia e limitare a due i controlli giornalieri necessari a garantire il benessere dei soggetti catturati nonché a rimuovere gli ibis e liberare gli esemplari di altre specie.

In alternativa, in ambiti opportunamente selezionati e prevedendo un costante presidio, è autorizzabile l'utilizzo di reti verticali di tipo mist-net della tipologia in uso per la cattura a scopo di ricerca scientifica di Anatidi, gabbiani ed altre specie di dimensioni medio-grandi oppure reti orizzontali (tipo prodina e sue varianti) o cannon-nets.

Nel caso di uso di reti verticali o orizzontali, oltre agli Agenti di Polizia Provinciale o GGVV, potrà essere presente un inanellatore abilitato da ISPRA all'utilizzo di tali metodi. Eventuali altri soggetti coinvolti, al pari dei precedenti, dovranno essere stati appositamente formati.

Una volta catturati, gli ibis potranno essere soppressi mediante impiego di tecniche tali da non arrecare agli animali dolore o sofferenza evitabili (AVMA 2013, Regolamento CE 1099/2009).

Abbattimento diretto con arma da sparo

Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere autorizzato per i fini perseguiti l'abbattimento diretto mediante fucile a canna liscia o carabina, preferenzialmente di piccolo calibro, anche dotata di ottica o altra strumentazione di mira . Qualora gli interventi si svolgano all'interno di zone umide, si dovrà utilizzare munizionamento atossico.

Al fine di ridurre al minimo il disturbo sulla specie (e quindi aumentare l'efficacia e la ripetitività dell'abbattimento) e su altre specie affini e non, è consentito altresì l'uso di carabina ad aria compressa, anche dotata di ottica o altra strumentazione di mira.

Questa tecnica può essere utilizzata per sia rimuovere soggetti in alimentazione, eventualmente presso appostamenti predisposti nei siti di presenza più regolare, sia dei soggetti in volo intercettati duranti gli spostamenti tra zone di foraggiamento e siti di riposo, anche notturno, e di nidificazione.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.13

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa dell'Oca egiziana (Alopochen aegyptiaca)

1) Origini e Distribuzione

La presenza della specie in Italia deriva da fughe accidentali dalla cattività, detenzioni in semi-libertà e in minor misura rilasci volontari. A tali episodi possono aver fatto seguito riproduzioni che hanno favorito il perpetuarsi della presenza della specie sul territorio nazionale.

Le prime irregolari osservazioni in Italia, tralasciando quelle di inizio del XIX secolo, si registrano a partire dalla fine degli anni '80 del secolo scorso. Nei decenni successivi le osservazioni divengono sempre più frequenti, molto probabilmente anche grazie ad arrivi dalle popolazioni stabili europee, coinvolgendo attualmente 10 regioni compresa la Sicilia. Le prove di nidificazione riguardano il ritrovamento di nidi e coppie all'interno di zone umide naturali o rinaturalizzate dell'Emilia-Romagna (province di Bologna e Ferrara) a partire da fine anni '90 (10-15 coppie stimate in provincia di Bologna nel periodo 1990-2001), con due precedenti casi di nidificazione in Provincia di Bolzano nel 1994-1995 (Brichetti e Fracasso 2018). Nel periodo 2016-2020 singole coppie hanno nidificato in libertà o semi-libertà in cinque regioni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana), occupando zone umide soggette a tutela (Lombardia, Veneto), tratti fluviali e zone umide urbane o periurbane (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana).

Le prime osservazioni in Toscana risalgono al 2020, nei pressi di Ponte Vecchio a Firenze.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

I risultati di un primo monitoraggio informale sono stati che la specie, sull'intero territorio regionale, era presente, nel luglio 2022 nella sola provincia di Firenze, con un nucleo di tre soggetti nell'Arno in centro di Firenze ed un nucleo di 13 soggetti presso il lago di Vicchio del Mugello. Nel 2023 probabilmente a causa della diffusione degli individui sopra citati e di casi di riproduzione accertata, il contingente è salito a oltre 50 individui, distribuiti lungo il fiume Arno (Firenze e Valdarno aretino), lungo il fiume Sieve e in alcuni laghetti situati in prossimità dei suddetti corsi d'acqua.

La Regione Toscana per questa specie, come per altre alloctone invasive ha predisposto uno specifico monitoraggio a livello regionale con il COT e l'Università di Firenze.

Non è stato ad oggi attuato il prelievo venatorio.

3) Motivazioni interventi

La specie, classificata come esotica invasiva a livello unionale (Reg. 1141/2016) e pertanto da sottoporre a controllo/eradicazione anche ai sensi del Regolamento UE 1143/2014. L'Italia ha recepito tale regolamento con il D.Lgs n. 230 del 15/12/2017. L'art. 19 del D.Lgs n. 230 del 15/12/2017, impone l'obbligo di "eradicazione rapida". Il piano nazionale di gestione dell'Oca Egiziana è stato pubblicato dal MASE per la consultazione pubblica il 12 maggio 2022 e la procedura di consultazione è conclusa, ma deve essere ancora formalmente approvato. Nel frattempo ISPRA raccomanda a tutte le regioni ove la specie è presente, di procedere ad idonei atti di eradicazione.

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Oca egiziana, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, in accordo e collaborazione anche con i soggetti gestori delle AA. Protette di cui alla L. 394/91.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nel periodo 2023-2024 (al mese di marzo) sono stati effettuati prelievi per 27 individui da parte del personale della Polizia della Città Metropolitana di Firenze, appositamente autorizzata dalla Regione.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede alcun limite numerico di prelievo annuale.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Cattura con reti e gabbie trappola

Requisito necessario per l'impiego di queste tecniche è la presenza di siti nei quali le oche si radunino in modo assiduo e regolare (es. rive o isole utilizzate come dormitorio) o dove sia possibile attirare un numero adeguato di individui attraverso la fornitura di cibo.

Sono utilizzabili gabbie fisse o mobili, di dimensioni medio-ampie, che permettono agli animali di entrare sia camminando che volando. Dotate di ingresso ad invito e fornite di esche alimentari Laddove le dimensioni siano adeguatamente ampie e siano resi disponibili cibo ed acqua, è possibile esulare da un costante presidio della gabbia e limitare a due i controlli giornalieri necessari a garantire il benessere dei soggetti catturati nonché a rimuovere le oche egiziane e liberare gli esemplari di altre specie.

Nel caso di uso di reti verticali o orizzontali, oltre agli Agenti di Polizia Provinciale o GGVV, potrà essere presente un inanellatore abilitato da ISPRA all'utilizzo di tali metodi. Eventuali altri soggetti coinvolti, al pari dei precedenti, dovranno essere stati appositamente formati.

Una volta catturate, le oche potranno essere soppresse mediante impiego di tecniche tali da non arrecare agli animali dolore o sofferenza evitabili (AVMA 2013, Regolamento CE 1099/2009).

Abbattimento diretto con arma da fuoco

Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere autorizzato per i fini perseguiti l'abbattimento diretto mediante fucile a canna liscia o carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira (cal. 0.220).

Questa tecnica può essere utilizzata per sia rimuovere soggetti in alimentazione, eventualmente presso appostamenti predisposti nei siti di presenza più regolare, sia dei soggetti in volo intercettati duranti gli spostamenti tra zone di foraggiamento e siti di riposo, anche notturno, e di nidificazione.

Abbattimento diretto con arma ad aria compressa

Al fine di ridurre al minimo il disturbo sulla specie (e quindi aumentare l'efficacia e la ripetitività dell'abbattimento) e su altre specie affini e non, potrà essere autorizzato l'uso carabina ad aria compressa (cal. 5,5 - 47 Joule di potenza) dotata di ottica di mira. Qualora gli interventi si svolgano all'interno di zone umide, si dovrà utilizzare munizionamento atossico.
Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.14

Piano Straordinario regionale per il controllo della Cormorano (*Phalaclocorax carbo)*

1) Origini e Distribuzione

Specie autoctona, migratrice invernale e nidificante. Nella Regione Toscana il cormorano è storicamente specie presente durante la migrazione e svernante; dal 2009 la specie risulta presente anche come nidificante a seguito dell'espansione della popolazione europea, in particolare nei siti di Fucecchio e Montepulciano.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

I dati pubblicati dal Centro Ornitologico Toscano nel recentissimo "Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana. 2023" riportano una popolazione di cormorani nidificanti nel 2021 di 229-239 coppie a livello regionale, mentre i contingenti svernanti, censiti nell'ambito dei censimenti invernali IWC (International Wetlands Census) dopo una fase di forte incremento (1995 – 2005) si sono stabilizzati su livelli compresi tra 4.073 – 5.942 capi, circa il 6% dei cormorani presenti in Italia in inverno. L'incremento è numerico ma anche territoriale con buona parte della Toscana occupata assiduamente o temporaneamente dalla specie.

Annualmente il COT continua le campagne di monitoraggio dei nidificanti e svernanti, fornendo i dati alla Regione Toscana. In esse sono riportate le cartografie di distribuzione relative alle principali colonie nidificanti.

La specie a livello europeo (classificazione IUCN) risulta di minor preoccupazione (*Least concern*) con trend di popolazione in incremento anche a livello globale.

3) Motivazioni interventi

È noto che questi animali durante le ore diurne si concentrano nelle aree di alimentazione, privilegiando quegli specchi d'acqua in cui c'è una buona presenza di fauna ittica, arrivando a predarne mediamente 400-500g/giorno per individuo.

Le motivazioni del controllo numerico sono essenzialmente legate ai danni da predazione alle popolazioni ittiche, naturali o allevate, in funzione dei gravi danni prodotti localmente.

L'impatto predatorio è stato valutato negli allevamenti estensivi della **Laguna di Orbetello** (Gr) con due studi specifici che hanno stimato un prelievo di pesce variabile tra le 60 e le 70 tonnellate per stagione (la composizione è rilevabile dagli studi) per un danno economico variabile tra i 70 e i 90 mila € all'anno. Queste stime sono state fatte ormai molti anni fa, quando la presenza del cormorano era molto minore: è plausibile sostenere che, visto anche l'aumento del prezzo del pescato, che i danni attuali superino abbondantemente i 100 mila €.

Forte impatto predatorio è stato inoltre rilevato in numerosi **laghi da pesca sportiva**, di piccola superficie (da 0,5 a 5 ettari mediamente), al cui interno viene praticata la pesca in varie forme su diverse specie di fauna ittica. In alcuni laghi, con ampia variabilità inter-annuale ed in dipendenza dei dormitori e dei siti di nidificazione e di svernamento, si registrano fenomeni di predazione da parte di contingenti più o meno numerosi di cormorani svernanti. Le frequenti immissioni di fauna ittica e le necessità gestionali vanificano l'attuazione di qualsiasi sistema di prevenzione, ecologico e non ecologico.

Se per gli allevamenti ittici in mare aperto non sono stati rilevati se non occasionalmente, fenomeni di predazione da cormorano, l'**ittiocoltura in terraferma** manifesta spesso problemi con la specie. Nel corso degli anni praticamente tutti gli allevamenti ittici sono stati dotati di reti di copertura della vasche di produzione. Tali reti prevengono l'accesso stesso agli specchi d'acqua riducendo pertanto in maniera drastica il fenomeno. Permangono però alcune problematiche per gli impatti dei cormorani nelle reti, in cui talvolta rimangono impigliati, con possibili danni agli stessi uccelli. Oltre a questo spesso si hanno danneggiamenti alle reti con conseguente necessità di sostituzione o riparazione e relativo costo economico.

Nell'ambito della gestione della fauna ittica d'acqua dolce, alcuni **tratti di fiume classificati a Salmonidi** sono riservati a pesca "no kill", con zona a regolamento specifico. In tali tratti sono sono presenti trote mediterranee, con dinamiche di popolazione estremamente positive e pesci di classi di peso ampiamente diversificate (con soggetti anche di grossa taglia). Nell'ambito della conservazione di tale specie, si ritiene opportuno ridurre l'impatto predatorio del cormorano, in forte aumento anche in zone montane (Casentino, Appennino pistoiese, Garfagnana ecc.).

Per la Commissione Europea così come riportato nel documento "*Great cormorant, Applying derogations under Article 9 of the Birds Directive 2009/147/EC G*" come regola generale, si ammette che si verifichi un "danno grave" quando:

a) un numero significativo di cormorani si nutre attivamente in un sito;

b) la struttura della popolazione e la combinazione di specie ittiche presenti nel sito

indicano che gli uccelli che predano gli stock ittici sono la causa più probabile della

riduzione del pesce catturato o di lesioni ai pesci presenti;

c) è improbabile che altri fattori siano responsabili di gravi danni agli stock ittici.

In tali casi è applicabile la procedura prevista dall'art. 9 lett. a) della Direttiva "Uccelli" 147/09. La casistica, e l'eventuale applicazione ove prevista dei metodi ecologici dissuasivi, saranno valutate dal personale della Regione Toscana, uffici territoriali Caccia e Pesca. Si sottolinea che la normativa

Toscana non prevede l’indennizzo di danni da fauna selvatica e pertanto non esistono dati relativi a danni periziati, ma solo stime (come nel caso della Laguna di Orbetello-GR), basate su studi scientifici o tecnici.

4) Metodi incruenti applicabili

Nei casi in cui si rilevino danni da parte della specie potranno essere adottati metodi di prevenzione ecologici ai sensi dell’art. 37 L.R. 3/94. I metodi di prevenzione si potranno concretizzare nelle seguenti azioni:

- dissuasori meccanici:

- reti di protezione (per i soli allevamenti)

- dissuasori ottici:

- "spaventapasseri con meccanismi che consentono il movimento delle braccia": forma umana tradizionale dotato di meccanismo che consente di far muovere le braccia;
- grandi sagome di rapaci;
- "occhi" di grande diametro con iride rossa;
- strutture tipo “Helikite” costituite da palloni gonfiabili di 70 cm. di diametro a elio rivestiti da vele di nylon simil aquilone, teso fino a 60 m. di altezza e mosso da vento;
- allontanamento dei cormorani dai dormitori limitrofi ai laghi di pesca mediante impiego di apposite sorgenti luminose (laser).

- dissuasori acustici quali:

- sparo a salve attuato mediante arma da fuoco e/o l’impiego di cannoncini detonatori a gas propano opportunamente temporizzati;
- dissuasori acustici temporizzati e programmati con una vasta gamma di suoni allo scopo di evitare l’assuefazione da parte dei cormorani.

5) Area di intervento

Il Piano Regionale di Controllo del cormorano sarà attuato mediante interventi localizzati che richiedono l'adozione di metodi di particolare selettività ed efficacia d'azione e che arrechino nel contempo, il minor disturbo possibile alla fauna selvatica non oggetto dell'intervento, utilizzando il prelievo limitato e selettivo dopo aver sperimentato senza successo interventi di prevenzione tra quelli sopra elencati.

Il Piano sarà attivo nella Laguna di Orbetello ed in maniera puntiforme (nel raggio di 150 metri dalle rive del lago) in tutti i laghi da pesca e allevamenti ittici che ne facciano specifica richiesta.

Sempre interventi puntuali saranno effettuabili in aree di pesca a Salmonidi no-kill, caratterizzati da popolazioni di elevato pregio a difesa della riproduzione naturale.
Relativamente ai laghetti di pesca sportiva che facciano richiesta di intervento, si farà riferimento agli impianti registrati nella specifica banca dati nazionale gestita dalle Aziende Sanitarie Locali, connotati da specifico codice, localizzazione e tipologia dei siti di intervento.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Non sono stati effettuati prelievi in controllo negli anni precedenti.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Il piano di prelievo è basato sulla differenziazione numerica e territoriale delle popolazioni di cormorani presenti in Toscana durante l'anno: nidificanti e svernanti. Per il periodo 1 ottobre - 15 marzo si autorizzerà l'abbattimento di massimo 250 esemplari di cormorano (circa il 5% della media della popolazione svernante nella zona). Per il periodo 16 marzo – 30 settembre si autorizzerà l'abbattimento di massimo 40 soggetti (circa l'8% della popolazione nidificante).Per massimizzare l'effetto dissuasivo, gli abbattimenti saranno abbinati in modo progressivo con spari a salve, proseguendo esclusivamente con quest'ultimi finché se ne dimostri il perdurare dell'effetto dissuasivo. Al decrescere dell'azione deterrente degli spari a salve si procederà ad un progressivo reintegro di qualche abbattimento, ripetendo il ciclo.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Gli abbattimenti potranno essere effettuati da postazioni fisse (aspetto) sia su terraferma che da imbarcazioni saldamente ancorate, od in cerca, effettuata sulla terraferma, con scopo anche di allontanamento e di apprendimento del pericolo da parte dei cormorani. Gli interventi sui soggetti nidificanti sono sospesi nel periodo 16 marzo-30 giugno. Nel periodo 1 ottobre – 31 gennaio gli interventi nella laguna di Orbetello, potranno essere effettuati esclusivamente di martedì e venerdì. Potranno essere utilizzate armi da sparo e fucili a canna liscia dei calibri consentiti dalla normativa vigente caricati con munizione atossica (no-piombo).

Gli interventi, allo scopo di evitare possibili specie non target, dovranno essere condotti in condizioni di buona visibilità, da soggetti in possesso di specifica abilitazione ai sensi dell'art. 37 della l.r. 3/94, muniti di indumento ad alta visibilità (gilet o cappello di colore giallo/arancio).

Si prevede che agli interventi possano partecipare un numero massimo di 10 persone per sessione, seguendo obbligatoriamente le istruzioni impartite dalla Polizia Provinciale, subordinatamente all’accettazione delle modalità operative specificatamente previste.

Le operazioni di dissuasione incruenta (sparo a salve) potranno essere condotte sia da operatori della Polizia Provinciale che da Guardie Giurate Venatorie Volontarie, o da cacciatori in possesso di regolare porto d’armi uso caccia. Gli interventi con sparo a salve, non essendo in alcun modo configurabili come abbattimento, non necessitano di specifica autorizzazione, ma potranno essere svolti previa comunicazione da parte del soggetto gestore dell'impianto di pesca/acquicoltura alle Competenti Autorità di Sicurezza Pubblica (Questura, Corpo dei Carabinieri, Polizia Provinciale e Regione Toscana Ufficio Caccia e Pesca).

Relativamente ai tratti di fiume a Salmonidi, gli interventi saranno consentiti in corsi d’acqua che conservino caratteristiche di naturalità e dove le immissioni siano limitate, evitando il periodo invernale e utilizzando esclusivamente specie autoctone.

Per tutti gli interventi sulla specie è vietato l’utilizzo di munizioni contenenti piombo.

Sono fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000. Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è comunque vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. Anche in tali ambiti è comunque consentito solo l’uso di munizioni atossiche.

Per i capi abbattuti, si ricorda l’obbligo di legge di segnalare i dati di abbattimento/ritrovamento di soggetti marcati (anelli metallo o eventuali anelli colorati) alla Regione o al centro di inanellamento ISPRA. Potranno essere emanate specifiche disposizioni circa la conservazione di alcuni capi abbattuti per scopi di studio.

1-10.15

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo dello Storno *(Sturnus vulgaris)*

1) Origini e Distribuzione

Specie autoctona migratrice e nidificante che ha conosciuto negli ultimi anni un sensibile incremento di consistenza e diffusione in Toscana, in linea con il trend a livello nazionale. Presente in tutto il territorio regionale.
La specie risulta abbondante come nidificante, specialmente nelle aree di pianura e collina sino ai 500-600 mt di altitudine, utilizzando come siti riproduttivi soprattutto i tetti di fabbricati ed abitazioni, nonché i fori presenti in piante di grosse dimensioni. Da sottolineare la presenza relativamente abbondante in ogni periodo dello Storno nei centri urbani maggiori, ove, oltre a nidificare, trova rifugio notturno in inverno sfruttando in gruppi di centinaia o migliaia di individui le alberature di parchi, giardini pubblici e viali le linee elettriche, anche in aree ad alta presenza umana. Ad esempio dai dati relativi all'ultimo Atlante degli Uccelli nidificanti nel Comune di Firenze la specie negli ultimi dieci anni ha completamente colonizzato l'intero comune, con un aumento di oltre il 100% (circa il 10% annuo) arrivando ad una densità di 27,89 coppie/100 ha. Molte zone della regione hanno visto incrementi similari.

Dormitori invernali sono presenti in moltissimi siti del territorio regionale, con concentrazioni elevatissime in alcune aree particolari. I dormitori invernali di maggiori dimensioni sono localizzati nel Padule di Fucecchio (mediamente presenti 200.000 – 500.000 capi) e nella zona Aeroporto di Peretola – Firenze Nord (50.000 – 400.000 capi), sul lago di Chiusi (200.000 – 500.000 capi).

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Come confermato dagli ultimi dati forniti dal Birdlife International (*European birds of conservation concern – Populations, trends and national responsabilities* – 2017) tutto il bacino del Mediterraneo è interessato da forte aumento di popolazione. Fra i dati più recenti relativi alla specie si segnala il Farmland Bird Index, curato dalla LIPU, secondo cui la specie in Toscana risulta in moderato incremento nel periodo 2000 – 2023, nonché il recente "Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti in Toscana" edito dal Centro Ornitologico Toscano (2023): secondo l'atlante lo storno nidificante risulta in "marcato aumento negli ultimi decenni" con una popolazione stimata in 250.000 – 500.000 capi, mentre "la popolazione svernante è stimata in alcuni milioni di individui".

Oltre al controllo faunistico, di cui si tratta nelle parti successive, lo storno risulta cacciabile in deroga durante il periodo venatorio in Toscana da alcuni anni, secondo le indicazioni specifiche date nei pareri ISPRA, di cui l'ultimo in ordine di tempo (prot. 32807/2924 uscita) è favorevole ad un un contingente complessivo prelevabile di 20.000 individui.

3) Motivazioni interventi

Essenzialmente la specie risulta problematica per i danni causati alle coltivazioni agricole e localmente per l'imbrattamento causato nei dormitori. In alcuni casi i problemi sono legati ai danni alle coperture degli edifici storici.

Con il crescere della popolazione nidificante (e in misura molto minore a causa di quella svernante) si sono accresciuti i danneggiamenti agricoli causati dalla specie ed oggetto di denuncia ai fini di indennizzo. Grazie agli interventi di prevenzione (per lo più con mezzi acustici e visivi di dissuasione) e soprattutto agli interventi mirati di controllo a fine dissuasivo, l'andamento dei danni causati dalla specie ha visto una progressiva riduzione, come dimostrato nella tabella seguente.

I danni all'agricoltura di cui è esposto l'andamento hanno una distribuzione annuale legata all'epoca di maturazione dei frutti coltivati, con picchi di danneggiamento nel periodo compreso tra maggio, in coincidenza con la fruttificazione di ciliegio e novembre con la maturazione delle olive). Si evidenzia che i danni indicati sono certamente sottostimati in quanto parte di essi possono essere stati classificati dai periti (per concomitanza con altre specie o per la difficoltà di risalire alla specie in fase di perizia) alla voce generica "avifauna" cui lo storno sicuramente contribuisce in modo sostanziale.

	Storni abbattuti	Danni da storno (€)
2015	17.733	95.299,17
2016	17.364	80.156,95
2017	24.165	90.363,25
2018	21.377	33.909,70
2019	23.690	13.771,00
2020	19.528	23.870,00
2021	19.323	22.998,00
2022	18.707	26.273,56
2023	18.654	15.278,47

4) Metodi incruenti applicabili

Negli ultimi anni, in tutti i casi di cui è giunta richiesta di intervento sono stati di norma dapprima adottati sistemi di prevenzione dei danni attraverso l'uso di mezzi indiretti di dissuasione e

prevenzione (mezzi ottici, cannoncini a gas, dissuasori acustici con richiamo d'allarme della specie, reti di protezione delle colture, spari a salve, palloni predator, ecc.) forniti sia dagli ATC che dalle Province stesse per gli istituti di propria competenza.

In generale pur rilevandosi alcune situazioni in cui i sistemi suddetti hanno portato effettive diminuzioni dei danni, si assiste ad una rapida assuefazione dello storno ai metodi indiretti di allontanamento con il conseguente permanere di danneggiamenti localmente assai elevati. L'esperienza condotta nel periodo 2019-2024 indica che:

- la "*protezione con reti anti uccello degli alberi da frutto e dei filari di vite ove ciò risulta praticabile in termini di rapporto costi benefici*" è di fatto inattuabile per la grandezza degli appezzamenti esistenti oggetto di danni, o per la taglia degli alberi da frutto, in particolare ciliegi, che rende estremamente difficoltosa la protezione diretta, oltre che economicamente svantaggiosa
- "l'utilizzo di sistemi dissuasione visiva e sonora….." viene regolarmente attuata sia con cannoncini a gas, con dissuasori di ultima generazione (distress call su file MP3), regolati con intervalli diversi, con nastri colorati o palloni predator in tutti gli appezzamenti per i quali viene presentata richiesta di controllo, ma il periodo necessario all'assuefazione al disturbo sonoro e visivo (2-4 giorni) è sempre inferiore al periodo di maturazione e di massimo danneggiamento delle colture (in genere una quindicina di giorni o più nel caso di vite e olivo).

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale ad eccezione delle aree protette di cui alla L. 394/91, in funzione delle situazioni di danneggiamento.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Alle misure indirette di prevenzione sono stati affiancati interventi di disturbo/abbattimento attuati con il coordinamento della Polizia Provinciale, con l'utilizzo di arma da fuoco. Gli abbattimenti sono stati realizzati nel periodo fine aprile - novembre, in un numero variabile di aziende agricole.

E' da sottolineare, oltre all'assoluta selettività degli interventi di controllo, che l'efficacia in termine di prevenzione, dimostrata con il progressivo calo dei danni liquidati, non compromette in alcun modo lo status delle popolazioni nidificanti principalmente oggetto del controllo. Il numero di capi abbattuti è infatti molto limitato rispetto alle consistenze ed il prelievo, effettuato prevalentemente in periodo immediatamente post – riproduttivo, rappresenta un fattore di mortalità ampiamente sostitutiva.

Anno	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Firenze	2486	1111	1565	1568	1736	2425	705	176	18	0	0	0	0	0
Siena				815	475			0	0	10	182	89	326	115
Pisa				48	139			291	227	155	166	46	43	98
Pistoia						50	60	0	0	0	0	0	0	0
Arezzo								64	192	124	0	242	279	129
Grosseto								63	0	63	146	0	51	19
Livorno								46	163	182	490	189	179	359
TOTALE	2486	1111	1565	2421	2350	2475	765	640	600	534	984	566	838	720

Nell'ambito di un progetto di collaborazione con l'ex INFS per l'esame dei capi abbattuti, è risultato che circa il 90% dei soggetti erano giovani dell'anno, per cui gli abbattimenti non influiscono sulle coppie in nidificazione e l'attività risulta influente come mortalità prevalentemente sostitutiva a quella naturale, perciò con scarsissimo impatto sulla popolazione.

Vi è infine da considerare che il prelievo in abbattimento di fatto non interessa i contingenti migratori, che arrivano nel nostro paese (vd. Atlante delle migrazioni – ISPRA) dalla fine di settembre.

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Il piano di prelievo previsto è di **2.000 capi annui**. Si reputa opportuno precisare che il piano di prelievo rappresenta il limite massimo prelevabile annualmente in controllo, basato anche sui trend numerici storici illustrati nella relazione. La distribuzione dei capi prelevabili per ciascuna provincia segue quanto indicato nella tabella seguente.

province	storno
AREZZO	300
FIRENZE	200
GROSSETO	250
LIVORNO	300
LUCCA	100
MASSA	100
PISA	300
PISTOIA	100
PRATO	100
SIENA	250
TOTALE	2000

Eventuali variazioni in tale distribuzione potranno essere autorizzati nei limiti massimi del piano annuale sopra citato. Gli interventi di abbattimento attraverso armi da fuoco hanno finalità esclusivamente dissuasive (tendendo comunque ad allontanare dalle zone di danno gli altri individui) e non di riduzione delle popolazioni.

Eventuali variazioni in aumento del contingente prelevabile annualmente saranno oggetto di specifico parere da parte di ISPRA.

Il contingente prelevabile in controllo andrà a sommarsi a quello consentito annualmente per il prelievo venatorio in deroga e rendicontato a cadenza annuale, ai sensi di quanto previsto all'art.9 comma 1 lettera a) Direttiva 2009/147/CE.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Le attività di controllo si svolgeranno all'aspetto o in cerca, con uso di armi da sparo e principalmente con fucile a canna liscia dei calibri consentiti dalla normativa vigente. L'attività è consentita dal sorgere del sole al tramonto. Numero massimo di partecipanti all'intervento: 10 più gli agenti di vigilanza di cui all'art. 51 L.R. 3/94. Gli abbattimenti dovranno essere effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente danneggiabile, fino all'epoca di raccolta, ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture.

Non è consentito l'utilizzo di richiami, di qualsiasi tipo.

Gli interventi potranno essere effettuati secondo quanto riportato nella seguente tabella.

	Aspetto/Cerca
Territorio a caccia programmata	15 aprile – 15 settembre
Tutto il restante territorio	15 aprile – 30 novembre

Non è consentito l'ausilio dei cani nel periodo 31 gennaio - 15 agosto, al fine di non arrecare disturbo alle specie non *target* nel periodo riproduttivo.

Relativamente a danni localizzati causati a allevamenti zootecnici, aree industriali e edifici, coltivazioni a maturazione invernale, gli interventi possono essere condotti per tutto l'arco annuale.

Negli istituti faunistici a divieto di caccia nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio gli interventi sono effettuati preferibilmente il martedì e venerdì, tranne casi particolari valutati dagli agenti di vigilanza.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

Il munizionamento atossico è consigliato anche negli interventi effettuati in, o in stretta prossimità, di colture destinate all'alimentazione umana, quali frutteti, vigneti e oliveti.

1-10.16

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo del Capriolo (*Capreolus capreolus*),

1) Origini, distribuzione, consistenze e gestione venatoria

Il capriolo è specie ormai ubiquitaria in tutto il territorio regionale ad eccezione delle isole. A partire dai nuclei iniziali dell'Appennino aretino e delle province di Siena e Grosseto, la specie dagli anni '70 del secolo scorso si è andata progressivamente espandendo, giungendo a colonizzare tutte le aree appenniniche e quelle collinari della regione. Successivamente l'espansione ha riguardato le aree di pianura e anche le prossimità dei centri urbani principali, con frequente necessità di rimozione degli esemplari che giungono anche nei centri abitati principali.
I dati sulla specie sono stati raccolti in modo continuativo con l'avvio della gestione venatoria nelle aree interessate al prelievo selettivo (1988) e negli istituti di cui alla l.r. 3/94, con una parziale interruzione dei censimenti nell'anno 2020 in conseguenza dei problemi pandemici.
La consistenza rilevata nelle aree suddette è espressa nella figura seguente.

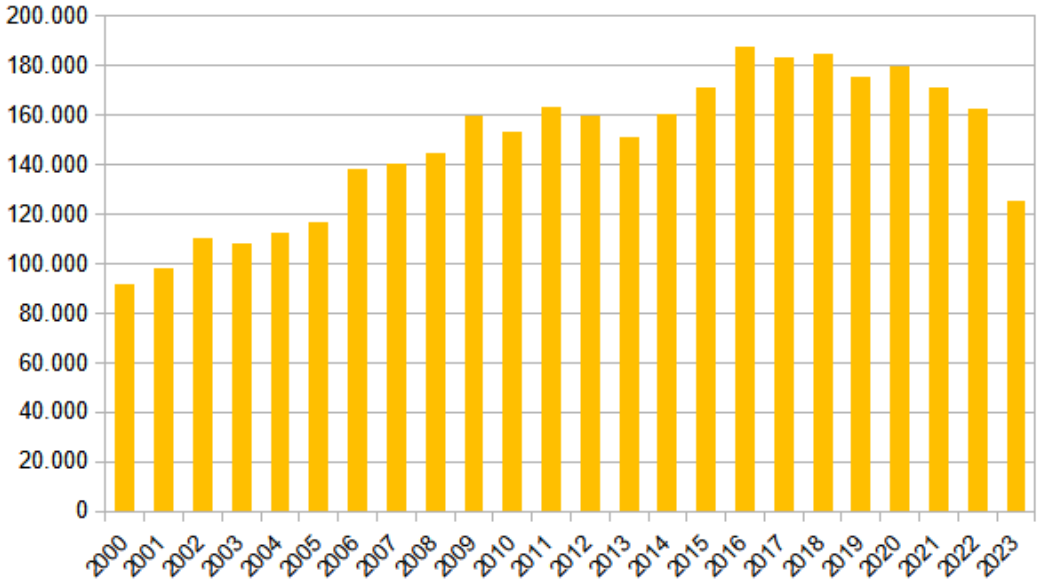

Figura 1 - consistenza pre-riproduttiva del capriolo nei distretti di caccia (2000-2023)

Come detto in precedenza, la consistenza del 2020 è derivata da uno specifico calcolo effettuato per ciascuna unità di gestione basato sulla consistenza pregressa e sugli andamenti della percentuale di realizzazione dei piani correlata all'andamento dello sforzo di caccia. Tale impostazione appare necessaria per il futuro, in considerazione dell'aumento dell'età media e della diminuzione dei cacciatori, che rendono sempre più difficoltosa l'esecuzione dei censimenti in battuta.

I dati indicano che il capriolo sino al 2022 era l'ungulato selvatico più abbondante anche considerando solo le aree con gestione venatoria nelle quali nello stesso anno erano stati censiti 162.811 capi. Una stima dell'ulteriore numero di capi presenti nel restante territorio regionale costituito dalle aree in divieto di caccia (23% della SAF) può essere effettuata estendendo a tali territori la densità media delle aree cacciabili. Il valore complessivo di consistenza così è valutabile in almeno ulteriori 35.000 capi (al 2022).
La specie giunge localmente a densità anche elevate, come dimostra la figura seguente.

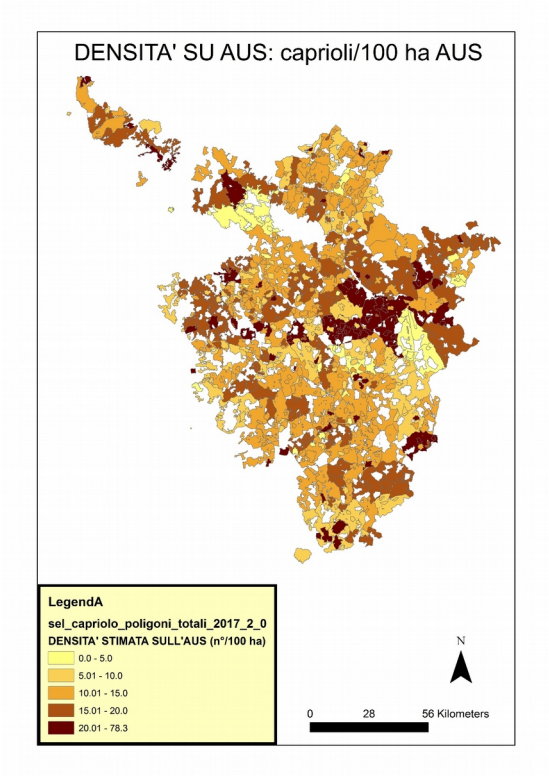

Figura 2 - densità del capriolo nelle Unità di Gestione Venatoria (anno 2017)

L'andamento complessivo della consistenza a livello regionale mostra una tendenza abbastanza forte al decremento, con situazioni diverse tra Appennino e zone collinari.

Nelle aree montane i dati raccolti, indicano un trend di marcata diminuzione dovuto a vari fattori, tra cui la maggiore predazione da parte del lupo. Anche nelle aree collinari si assiste ad una graduale diminuzione di consistenza, seppur con densità medie sensibilmente più elevate. L'andamento della consistenza si riflette anche nel numero di capi assegnati e prelevati.

Appennino	2017	2018	2019
consistenza	64.029	60.284	57.875
assegnati	11.298	10.494	9.987
abbattimenti	5.993	5.598	4.997

Aree collinari	2017	2018	2019
consistenza	119.302	124.294	117.602
assegnati	24.163	25.220	25.001
abbattimenti	12.889	13.718	13.511

Tabella 1 - variazioni di consistenza e prelievi nel triennio 2017-2019 (n. capi); confronto tra Appennino e le altre aree

Le differenze nei trend di densità del triennio 2017-2019 sono pure evidenti considerando i distretti di caccia provinciali, come riportato nella figura seguente.

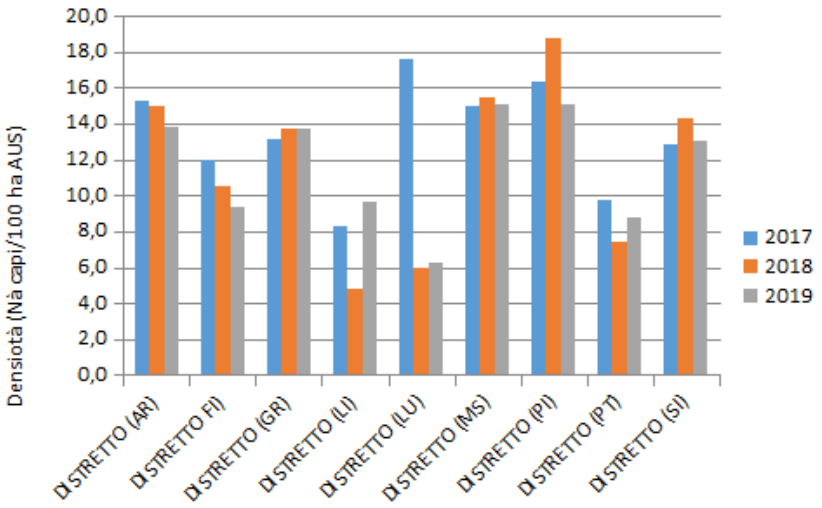

Figura 3 - variazioni della densità del capriolo nei distretti di caccia (2017-2019)

L'impatto della specie sulle colture agricole è localmente rilevante, in special modo sui vigneti che sono colpiti sia in fase di emergenza vegetativa sia in fase di maturazione delle uve, soprattutto in annate siccitose. Sulla base della pianificazione provinciale vigente, a partire dall'approvazione della l.r. 10/2016, la gestione venatoria della specie ha avuto obiettivi differenziati tra aree vocate (gestione conservativa) e aree non vocate (gestione tendenzialmente mirata alla forte riduzione delle densità). Come evidenziato nella figura seguente, le aree non vocate sono limitate alle aree collinari e di pianura, con abbondanza di vigneti di pregio e di colture arboree specializzate (p.e. vivai,).

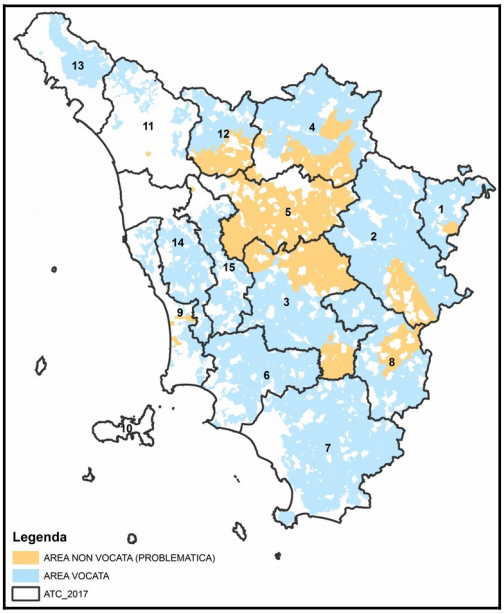

Figura 4 - ripartizione delle aree vocate e non vocate per il capriolo

La gestione del capriolo è stata impostata suddividendo il territorio regionale in oltre 440 Unità di Gestione. L'impostazione della l.r. 10/2016 è stata inserita anche nel vigente DPGR 48/R/2017. In accordo con le "Linee guida di gestione per Cervidi e Bovidi della Toscana" concordate con ISPRA e approvate per la prima volta con Decreto Dirigenziale n. 7727 del 6.06.2017, per ciascuna Unità di Gestione (UdG) sono stati raccolti i dati ambientali, censuari, la struttura di popolazione, i prelievi effettuati negli anni precedenti ed altre informazioni, tutte repertate nel portale TosCaccia, e cartograficamente nel sistema GIS regionale GEOSCOPIO. I piani di prelievo approvati, in accordo con le suddette Linee Guida, basati sulla caccia di selezione, prevedono tassi di abbattimento differenziati, sia in funzione della densità riscontrata in ciascuna delle UdG, sia in relazione alla vocazionalità.
Risulta importante evidenziare che le aree vocate rappresentano la grande maggioranza del territorio regionale. In esse, le finalità di gestione conservativa si applicano con tassi di prelievo limitati rispetto alla consistenza censita, per gran parte formulati e approvati dai Comitati di Gestione degli ATC. Viceversa, nelle aree non vocate che interessano il 24% della superficie cacciabile interessata dalla specie e circa il 17% della consistenza numerica del capriolo on ambito regionale, i tassi di prelievo superano l'incremento annuo atteso delle popolazioni (in media nel 2019, il 41,30% del censito).

Anno 2019	Superficie (kmq)	Consistenza (n. capi)	Densità media (capi/kmq)	Piano Prelievo (n. capi)	Tasso prelievo medio (%)
AREE VOCATE	10.890	145.386	13,40	20.255	13,90
AREE NON VOCATE	3.441	30.091	8,70	12.433	41,30

Tabella 2 - anno 2019: ripartizione del piano di prelievo tra aree vocate e non vocate

Il trend dei prelievi sul capriolo, negli anni trascorsi ha seguito un generale innalzamento, commisurato agli incrementi delle popolazioni ed delle aree gestite con il prelievo selettivo. Ciò, sino al 2012, allorché è stato reso operativo il blocco dei prelievi estivi di femmine e piccoli, prescritto da ISPRA nei pareri obbligatori. Tale indicazione ha di fatto limitato il completamento dei prelievi annuali in tali classi, che rappresentano oltre il 60% dei piani annuali.

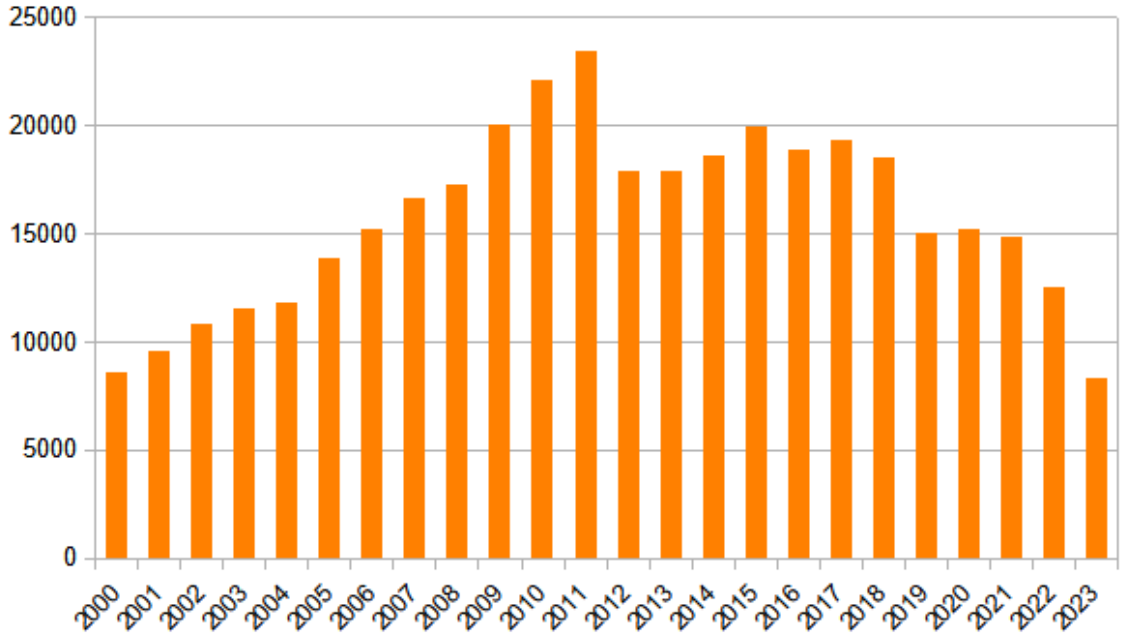

Figura 5 - andamento dei prelievi di capriolo in Toscana (2000-2023)

Dal 2016, allo scopo di prevenire i danni alle colture è stato ripristinato il prelievo estivo su femmine e piccoli nelle aree non vocate, come da schema sotto riportato.

CAPRIOLO

classe	sex	maggio		giugno		luglio		agosto	settembre	ottobre		novembre		dicembre		gennaio	febbraio	marzo		aprile	
0	M																				
	F																				
1	M																				
	F																				
2	M																				
	F																				

Figura 6 - calendario di cacci di selezione al capriolo nelle AREE NON VOCATE (dal 2016)

Il trend generale di diminuzione dei prelievi a partire dal 2018 sembra confermare la diminuzione delle consistenze rilevate dai censimenti, evidenti soprattutto negli ultimi anni. Da notare il trend di forte abbassamento del tasso di prelievo realizzato nel corso degli ultimi anni, come illustrato nella tabella successiva.

ANNO	CAPI ASSEGNATI	CAPI ABBATTUTI	% REALIZZAZIONE
2014	28.001	18.592	63,40
2015	28.334	19.938	66,82
2016	35.384	18.854	53,28
2017	35.714	19.316	54,09
2018	35.124	18.508	52,69
2019	31.934	15.048	47,12
2020	31.500	15.255	48,43
2021	30.818	14.894	48,33

Tabella 3 - andamento della percentuale di realizzazione dei piani di prelievo sul capriolo tra il 2014 e il 2021

Rispetto alle problematiche di danno ed alle modalità di intervento previste dall'art. 19 della L. 157/92 preme evidenziare come sul capriolo (e sugli altri cervidi) non sia stato possibile formalizzare con ISPRA un piano generale di controllo. La gestione dei singoli casi di richiesta di intervento ha comportato tempi lunghi e spesso pareri non favorevoli al prelievo cruento.

Dai dati sopra esposti per il capriolo, si possono trarre alcune considerazioni:

1) i dati di consistenza della specie e di analisi dei trend sono relativi alle sole popolazioni gestite con la caccia di selezione. Mancano dati sulle aree protette che assommano nel loro complesso ad oltre il 20% della SAF;
2) i dati di censimento disponibili paiono mostrare negli ultimi anni una tendenza alla sensibile riduzione della consistenza in ambito regionale, seppur con diminuzioni più sensibili nei territori appenninici e nelle aree vocate. Le situazioni di stabilità/incremento sono localizzate nelle aree collinari, anche in quelle in cui si attua una gestione con tassi di prelievo più alti;
3) solo in alcune porzioni delle aree non vocate le ottimali condizioni ambientali per la specie ed i tassi di incremento annuale consentono il mantenimento di densità localmente elevate;
4) la diminuzione riscontrata nei tassi di prelievo realizzato, rispetto anche alla diminuzione dei piani, a fronte della stabilità/decremento dei dati censuari, nonché alle difficoltà di continuare nella realizzazione dei censimenti in battuta, impone una riflessione sulle metodologie di formazione dei piani di prelievo. Per esse a partire dall'annata 2023-24 è stato imposta una valutazione dell'andamento dello sforzo di caccia e la modifica dei tassi di prelievo in chiave maggiormente prudenziale rispetto agli anni precedenti allo scopo di tenere in maggiore considerazione la mortalità indotta dalla predazione;
5) a fronte dell'avvenuto incremento dei piani di prelievo nelle aree non vocate, non sempre sono stati raggiunti significativi risultati sia in termini aumento dei capi prelevati, sia di diminuzione danni;
6) in tali aree risulta difficile che il rispetto dei piani di prelievo possa essere attuato con l'attivazione di prelievi in controllo. Restano comunque locali necessità di intervento in alcune aree di divieto di caccia, prime fra tutte quelle interessanti vigneti di pregio.

2) Motivazioni interventi

Gli ungulati selvatici presenti con cinque specie nella Regione, hanno registrato un notevole incremento numerico e distributivo negli ultimi 30 anni. Il massimo storico di consistenza dalle stime annuali raccolte dalla Regione si è verificato nel 2016 con 398.296 capi (consistenza primaverile pre-riproduttiva nelle aree cacciabili).

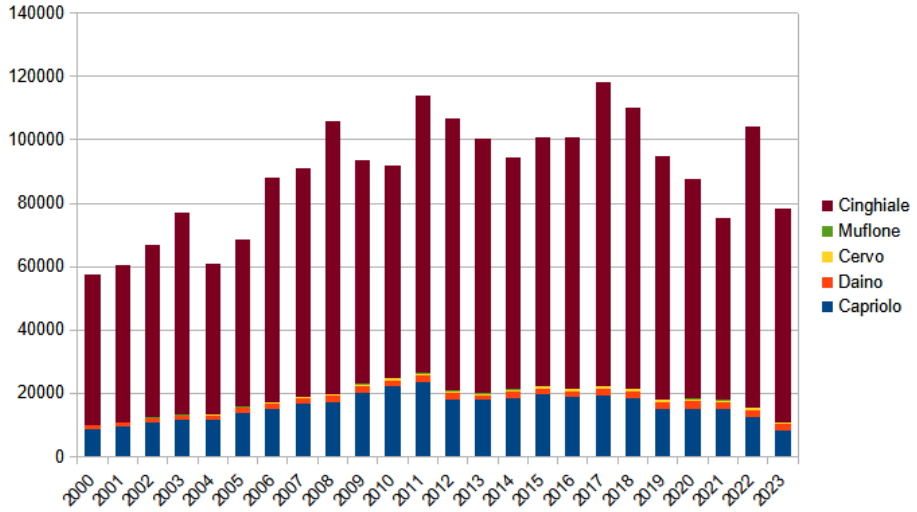

Figura 17 - Consistenze pre-riproduttive degli ungulati in Toscana, dal 2000 al 2023 nelle aree cacciabili

Tale fenomeno ha posto la necessità di adottare adeguate strategie gestionali per attenuare l'impatto che queste specie esercitano sull'agricoltura e sulle altre attività antropiche.

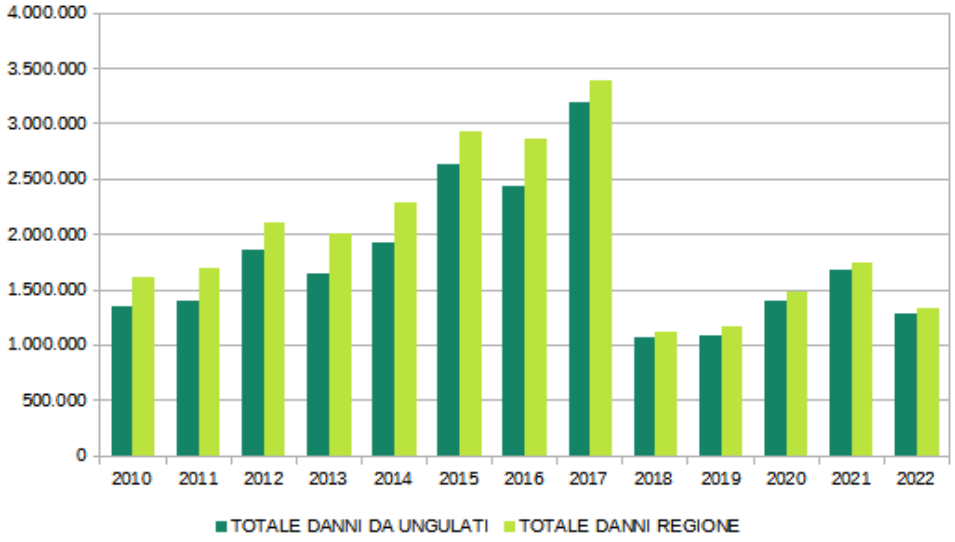

Figura 18 – Andamento dei danni da ungulati rispetto ai danni complessivi da fauna selvatica (in euro 2010-2022)

La ripartizione dei danni all'agricoltura provocati da ciascuna specie per anno è riportata nella tabella e figura seguente. Va sottolineato che i valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati. I danni da ungulati rappresentano negli ultimi anni oltre il 94%del totale. La percentuale ed il valore assoluto annuale dei danni da capriolo, dopo i massimi valori registrati nel 2017, è in costante decrescita. Nel 2023 la specie contribuisce per l'8% al totale dei danni. Le

problematiche maggiori rimangono per l'impatto sulle colture di pregio: vigneti e in minor misura, frutteti.

SPECIE/ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	1.049.262	1.115.477	1.188.767	1.032.953	1.347.308	2.072.198	1.792.023	2.181.951	841.416	884.571	1.205.484	1.401.541	1.075.268	697.544
CAPRIOLO	185.848	165.943	340.853	290.174	301.874	452.947	519.391	837.573	157.362	162.017	132.153	191.679	159.356	66.013
DAINO	46.083	51.454	59.166	82.488	73.468	67.823	80.834	122.290	20.731	20.381	34.295	40.828	24.351	12.793
CERVO	76.506	59.871	263.291	249.185	199.296	42.156	40.435	50.951	47.799	16.986	27.561	42.442	24.737	16.576
MULFONE	10	40	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNGULATI N.D.	1.085	9.164	13.435	879	7.544	0	0	0	0	12.654	0	0	0	0
TOTALE DANNI DA UNGULATI	1.358.794	1.401.949	1.865.512	1.655.679	1.929.502	2.635.124	2.432.683	3.192.765	1.067.308	1.096.609	1.399.493	1.678.511	1.285.734	794.949
TOTALE DANNI REGIONE	1.620.604	1.692.474	2.112.086	2.017.955	2.286.166	2.929.130	2.864.055	3.390.665	1.114.569	1.177.742	1.487.652	1.749.243	1.341.101	840.063
% danni da cinghiale su totale	64,7	65,9	56,3	51,2	58,9	70,7	62,6	64,4	75,5	75,1	81,0	80,1	80,2	83
% danni da ungulati su totale	83,8	82,8	88,3	82,0	84,4	90,0	84,9	94,2	95,8	93,1	94,1	96,0	95,9	95

Tabella 4– Andamento dei danni all'agricoltura da ungulati in Toscana

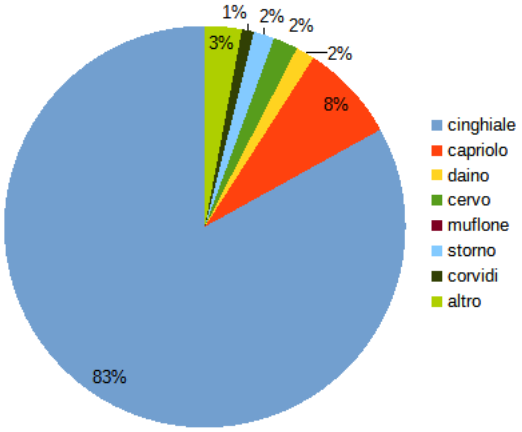

Figura 12 bis – Ripartizione dei danni all'agricoltura per specie nel 2023

Varie sono le motivazioni per tale andamento. I conflitti con il mondo agricolo e le tensioni sociali che il cinghiale e il capriolo (ma anche, localmente, il cervo e il daino) hanno portato, con il ritorno delle competenze sulla materia alla Regione, all'emanazione di una legge specifica, (l.r. 10/2016). La legge ha impostato nuove regole di gestione, finalizzate alla riduzione degli impatti ed al perseguimento di nuovi equilibri tra ungulati e territori, in funzione della loro vocazionalità gestionale. Tra gli aspetti più originali della norma, vanno citati quelli relativi all'estensione del prelievo selettivo (per tempi e entità dei piani annuali) nelle aree non vocate alle specie, ed alla differenziazione e distribuzione delle competenze gestionali. In essa, per la prima volta in Italia all'interno di un testo di legge venatoria, un articolo è dedicato alla filiera delle carni dei selvatici abbattuti. La suddetta legge regionale ha avuto validità triennale, dal 2016 al 2019. Molti dei contenuti della legge sono comunque rimasti nel regolamento regionale (attuale DPGR 36/R/2022) e nei provvedimenti conseguenti.

Ai sensi delle suddette norme regionali e degli atti di programmazione e pianificazione in materia faunistico-venatoria, il territorio regionale è stato suddiviso in Comprensori, ATC ed Unità di Gestione di livello inferiore (UdG: distretti di caccia e istituti faunistici, aree a divieto di caccia di cui alla l.r. 3/94). Gli obiettivi di gestione entro ciascuna UdG sono stati impostati in funzione della indicazioni date dal Piano Faunistico Regionale (o dai Piani provinciali, se vigenti) per ciascuna

specie, sulla base della caratterizzazione ambientale e antropica del territorio, definendo quindi aree di gestione conservativa (denominate Aree Vocate) o non conservativa (Aree non Vocate o problematiche). Tale classificazione ha permesso la distinzione, in termini di impostazione dei piani di prelievo (caccia e/o controllo) tra UdG con finalità di conservazione/aumento della densità iniziale e UdG con finalità di riduzione delle consistenze. Per il cinghiale le aree vocate sono state definite, ai sensi dell'art. 3 della predetta L.R. 10/2016, con la con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 1° agosto 2018. Per le altre specie ungulate sono state mantenute le suddivisioni tra area vocata e non vocata presenti nella pianificazione faunistico-venatoria provinciale precedente. Ciò, con alcune eccezioni dovute al recepimento delle Linee Guida ISPRA (2013), per le quali gran parte del territorio regionale è stato considerato non vocato per daino e muflone, in relazione alla non autoctonia delle suddette specie.

Con la L.R. 70/2019, la Regione Toscana, ha anticipato i contenuti delle modifiche all'art. 19 della L. 157/92 intervenute nel 2023, inserendo tra i motivi di intervento quelli legati alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei sinistri stradali nelle aree urbanizzate. La norma, tuttora vigente consente, sulla base di specifica richiesta del Sindaco, l'intervento in cattura o abbattimento da parte della Polizia Provinciale nei casi in cui si ravvisi pericolo per le persone, senza il preventivo parere ISPRA. Si rende opportuno, alla luce della mutata normativa nazionale, acquisire un parere generale da parte del MASE e ISPRA anche su tale tematica considerando comunque che tali interventi non possono essere, per loro natura e urgenza, inseriti in strumenti di pianificazione ordinari.

Relativamente al capriolo, le attività venatorie hanno consentito in generale di stabilizzare negli ultimi anni i danni agricoli riscontrati. Permangono situazioni locali di danneggiamento ai quali le risposte date dalla caccia di selezione, non consentono di dare soluzione nei tempi e luoghi necessari.
Le attività di controllo faunistico sono state molto limitate negli anni trascorsi, perlopiù riferite a casi di intervento in aree urbane per problemi di pubblica incolumità (per la maggioranza con interventi incruenti: cattura e reimmissione in altre aree ai sensi della L.R. 70/2019).
Altri casi specifici di danneggiamento ad habitat o a coltivazioni di pregio in ambiti ristretti/confinati (p.e. nei vigneti di pregio in prov. di Siena) sono stati attuati, a seguito di specifici pareri ISPRA.
In tutto il territorio regionale, salvo le aree protette di cui alla L. 394/91 di competenza di altri enti, si possono manifestare localmente situazioni di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), o nel caso di individui che si siano introdotti in impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti, frutteti specializzati) superando i sistemi di prevenzione esistenti.

3) Metodi incruenti applicabili

Le attività di prevenzione dei danni alle coltivazioni sono indicate nel paragrafo 11. Riguardano principalmente la installazione di recinzioni fisse o mobili (anche elettrificate) e l'utilizzo di sostanze repellenti.

4) Area di intervento

In tutto il territorio regionale incluse le aree a divieto di caccia, salvo le aree protette di cui alla L. 394/91, in situazioni locali di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), o nel caso di individui che siano presenti in precedenza, o si siano introdotti, in impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti, frutteti specializzati) dotati di sistemi di recinzioni di adeguato dimensionamento e manutenzione. In quest'ultimo caso gli interventi debbono avvenire in ambito localizzato e puntuale.

5) Prelievi

5.1) Risultati anni precedenti

Nella tabella seguente si riportano i prelievi effettuati in controllo suddivisi per anno e specie negli ultimi 5 anni.

SPECIE	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	7.321	8.847	14.498	8.909	4.933
CAPRIOLO	142	13	0	12	0
DAINO	82	2	45	34	13
CERVO	0	0	0	0	0
MUFLONE	0	0	0	0	0

5.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede un numero di capi in prelievo, essendo dipendente dalle situazioni locali in cui si possano verificare criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico, presenza in aree aeroportuali, ecc.), per la protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci mediante specifica valutazione tecnica.

Si precisa che gli interventi in questione sono rivolti ad individui problematici e non hanno la finalità di gestione/regolamentazione generale delle popolazioni nelle aree soggette a prelievo venatorio, nelle quali tali finalità possono essere perseguite con le attività di caccia in attuazione dei piani di prelievo impostati per le singole unità di gestione.

6) Metodi di prelievo (limitazioni)

Si prevede di intervenire principalmente mediante abbattimento con arma da sparo munita di ottica di puntamento o strumentazione di visione notturna, in interventi possibili sia di giorno che di notte,

senza l’utilizzo di cani ad eccezione di quelli da recupero capi feriti. In subordine, nei casi in cui ciò non risulti possibile/opportuno, mediante cattura e traslocazione.

I capi abbattuti dovranno essere registrati per classe di sesso ed età e eventualmente potranno essere richiesti dati biometrici.

Qualora gli interventi di controllo dovessero essere effettuati all’interno delle Unità di Gestione soggette a piano di prelievo sulla specie, gli individui abbattuti dovranno essere decurtati dal piano di abbattimento approvato.

Per quanto riguarda i periodi di intervento, il controllo potrà avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli interventi inerenti la pubblica sicurezza; per il contenimento dei danni negli impianti agricoli di pregio, i periodi di prelievo ricalcano preferibilmente quelli concessi dal calendario venatorio annuale per la specie nelle aree non vocate. Risulta opportuno che venga realizzata una cartografia digitalizzata degli stessi al fine di programmare gli interventi di controllo in presenza di danno potenziale alle colture.

Tutti gli interventi saranno coordinati o condotti direttamente dalla Polizia Provinciale, con l’eventuale delega ai soggetti di cui all’art. 51 della L.R. 3/1994 abilitati alla caccia di selezione sulla specie, previsti dal Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l’utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l’uso di munizioni atossiche.

1-10.17

Piano Straordinario regionale per il controllo del Daino (*Dama dama*)

1) Origini, distribuzione, consistenze e gestione venatoria

Nella figura seguente è illustrata la distribuzione del daino in Toscana al 2023 relativamente alle aree gestite ai sensi della l.r. 3/94. Sono perciò mancanti le popolazioni presenti entro le aree protette, che in alcuni casi (Parco S. Rossore, Parco della Maremma), costituiscono i contingenti più numerosi della specie nel territorio regionale.
Ai sensi delle Linee Guida ISPRA (2013) e del Decreto del Ministero dell'Ambiente 19 gennaio 2015 la specie è considerata para-autoctona in tutto il territorio regionale. Per quanto riguarda la vocazionalità, ai sensi della pianificazione provinciale vigente, quasi tutto il territorio cacciabile è classificato come non vocato per la specie. Fanno eccezione alcuni nuclei "storici" situati in area appenninica nelle province di Pistoia, Firenze ed Arezzo.

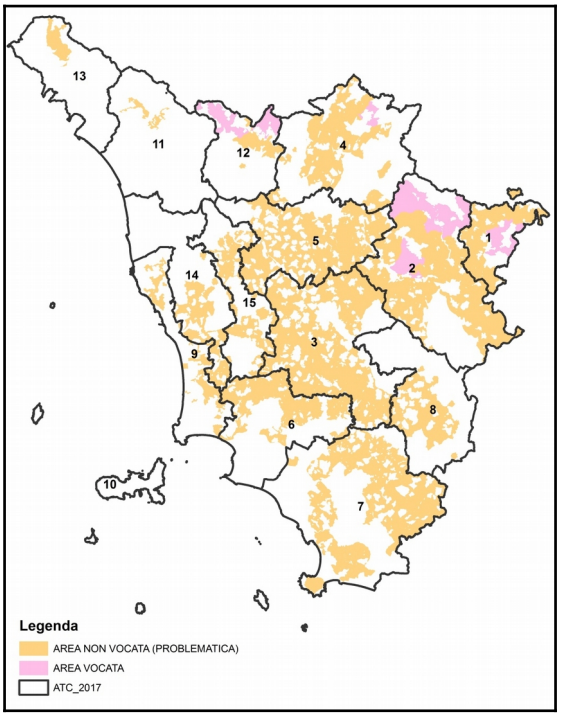

Figura 11 - distribuzione del daino in Toscana (salvo aree naturali protette) al 2020

Tutti i dati relativi alle 247 Unità di Gestione, inserite nella cartografia digitale regionale Geoscopio, nelle quali è risultata presente la specie sono stati gestiti a partire dal 2018 nel portale TosCaccia. La superficie delle Unità di Gestione nelle quali era presente la specie al 2022 constava di complessivi 11.518 kmq di cui solo 1.937 posti in area vocata.
La consistenza complessiva derivata dai censimenti 2023 era pari a 6.960 capi, di cui 1.640 in area vocata. A tale consistenza, come detto in precedenza, va aggiunta quella delle popolazioni presenti nelle aree protette: si stimano almeno altri 6-7.000 capi.

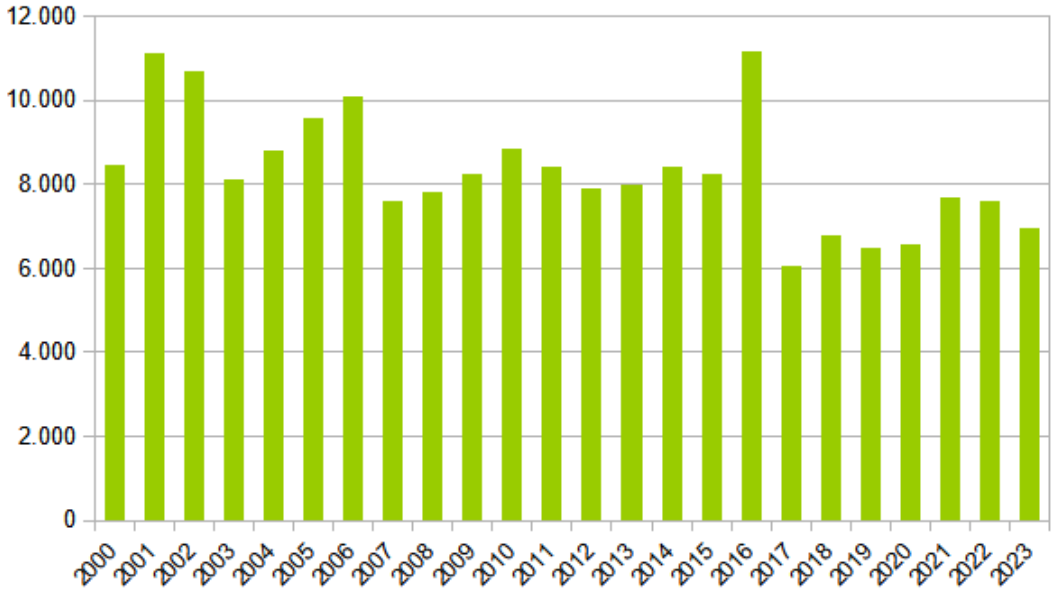

Figura 12 - trend di consistenza del daino in Toscana (2000-2023) fatte salve le aree protette

A livello regionale, la tendenza è verso un decremento degli effettivi.
In accordo con le Linee Guida ISPRA, i piani di prelievo sulla specie risultano in genere assai elevati rispetto alle consistenze censite nelle diverse UdG. In media per le aree non vocate il piano autorizzato è pari all'86,0% del censito. Nelle aree vocate il prelievo è comunque il 66,6% del censito.

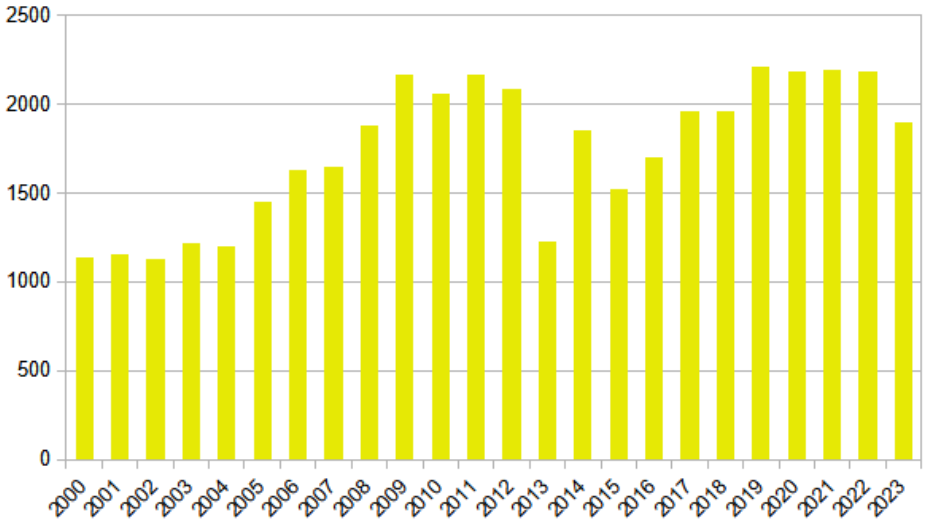

Figura 13 - andamento dei prelievi venatori sul daino

Nel complesso, a partire dal 2016, i prelievi effettuati hanno permesso una forte riduzione degli effettivi. Ciò, in forza anche di un calendario di caccia che, salvo il culmine degli amori, si estende dal 2020 per circa sette mesi l'anno.

classe	sex	maggio		giugno		luglio		agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	
0	M																
	F																
1	M																
	F																
2	M																
	F																
3 e sup.	M																
	F																

Figura 14 - calendario di caccia al daino

L'incremento dei prelievi non sembra comunque riuscire a ridurre ulteriormente le popolazioni che localmente possono causare forti danni.

2) Motivazioni interventi

Gli ungulati selvatici presenti con cinque specie nella Regione, hanno registrato un notevole incremento numerico e distributivo negli ultimi 30 anni. Il massimo storico di consistenza dalle stime annuali raccolte dalla Regione si è verificato nel 2016 con 398.296 capi (consistenza primaverile pre-riproduttiva nelle aree cacciabili).

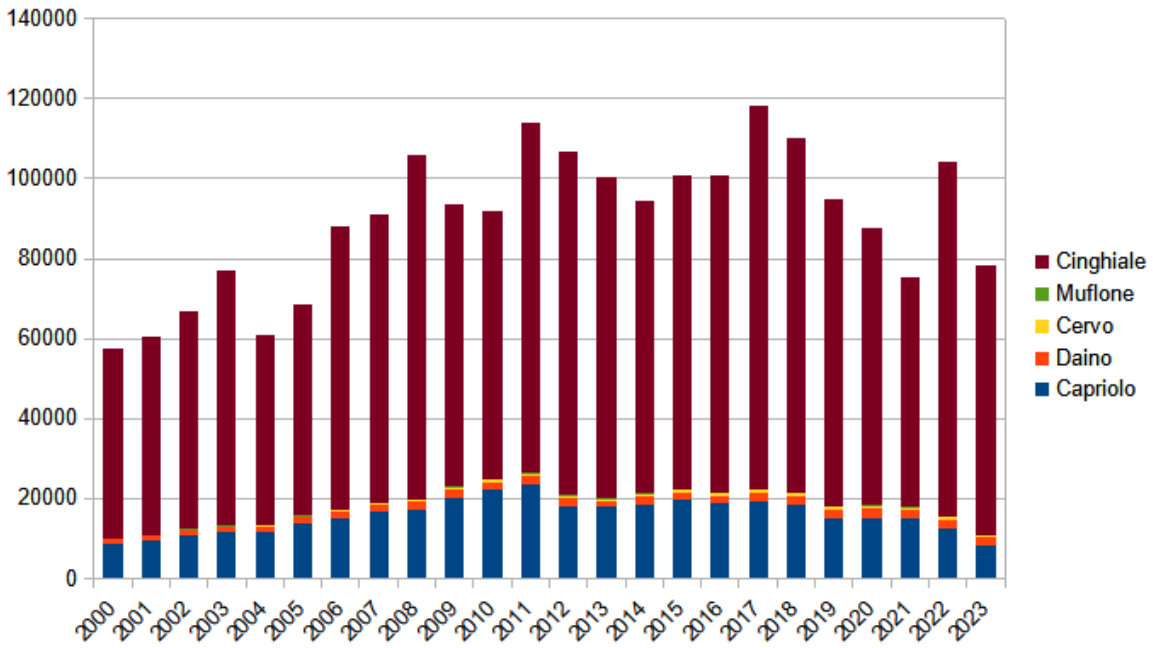

Figura 17 - Consistenze pre-riproduttive degli ungulati in Toscana, dal 2000 al 2023 nelle aree cacciabili

Tale fenomeno ha posto la necessità di adottare adeguate strategie gestionali per attenuare l'impatto che queste specie esercitano sull'agricoltura e sulle altre attività antropiche.

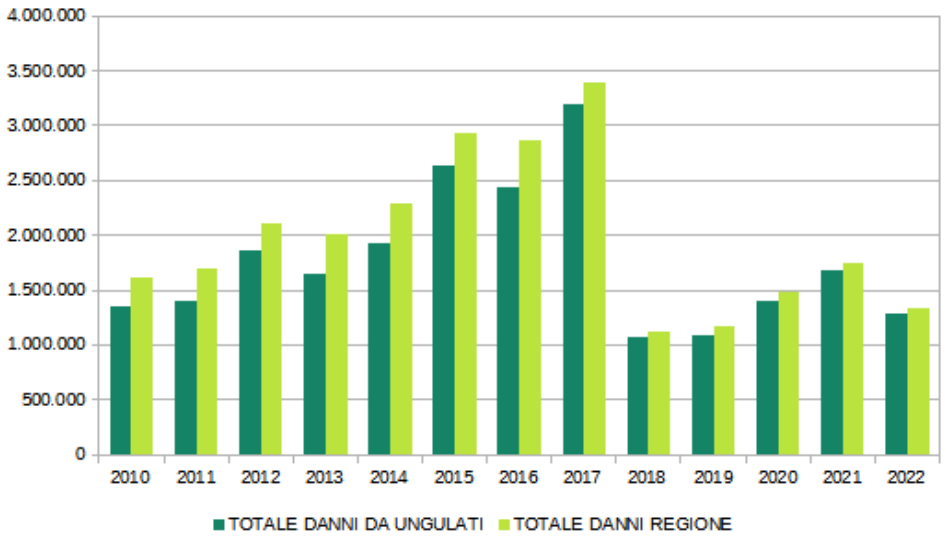

Figura 18 – Andamento dei danni da ungulati rispetto ai danni complessivi da fauna selvatica (in euro 2010-2022)

La ripartizione dei danni all'agricoltura provocati da ciascuna specie per anno è riportata nella tabella e figura seguente. Va sottolineato che i valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati. I danni da ungulati rappresentano negli ultimi anni oltre il 94%del totale. La percentuale dei danni da daino è in decrescita dal 2017, attestandosi nel 2023 al 2% del totale annuale.

SPECIE/ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	1.049.262	1.115.477	1.188.767	1.032.953	1.347.308	2.072.198	1.792.023	2.181.951	841.416	884.571	1.205.484	1.401.541	1.075.268	697.544
CAPRIOLO	185.848	165.943	340.853	290.174	301.874	452.947	519.391	837.573	157.362	162.017	132.153	191.679	159.356	66.013
DAINO	46.083	51.454	59.166	82.488	73.468	67.823	80.834	122.290	20.731	20.381	34.295	40.828	24.351	12.793
CERVO	76.506	59.871	263.291	249.185	199.296	42.156	40.435	50.951	47.799	16.986	27.561	42.442	24.737	16.576
MULFONE	10	40	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNGULATI N.D.	1.085	9.164	13.435	879	7.544	0	0	0	0	12.654	0	0	0	0
TOTALE DANNI DA UNGULATI	1.358.794	1.401.949	1.865.512	1.655.679	1.929.502	2.635.124	2.432.683	3.192.765	1.067.308	1.096.609	1.399.493	1.678.511	1.285.734	794.949
TOTALE DANNI REGIONE	1.620.604	1.692.474	2.112.086	2.017.955	2.286.166	2.929.130	2.864.055	3.390.665	1.114.569	1.177.742	1.487.652	1.749.243	1.341.101	840.063
% danni da cinghiale su totale	64,7	65,9	56,3	51,2	58,9	70,7	62,6	64,4	75,5	75,1	81,0	80,1	80,2	83
% danni da ungulati su totale	83,8	82,8	88,3	82,0	84,4	90,0	84,9	94,2	95,8	93,1	94,1	96,0	95,9	95

Tabella 4– Andamento dei danni all'agricoltura da ungulati in Toscana

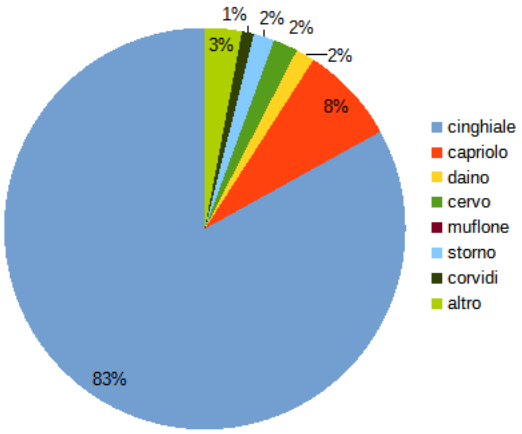

Figura 12 bis – Ripartizione dei danni all'agricoltura per specie nel 2023

I conflitti con il mondo agricolo e le tensioni sociali generate dai danni degli ungulati hanno portato, con il ritorno delle competenze sulla materia alla Regione, all'emanazione di una legge specifica, (l.r. 10/2016). La legge ha impostato nuove regole di gestione, finalizzate alla riduzione degli impatti ed al perseguimento di nuovi equilibri tra ungulati e territori, in funzione della loro vocazionalità gestionale. Tra gli aspetti più originali della norma, vanno citati quelli relativi all'estensione del prelievo selettivo (per tempi e piani di prelievo annuali) nelle aree non vocate ed alla differenziazione e distribuzione delle competenze gestionali. In essa, per la prima volta in Italia all'interno di un testo di legge venatoria, un articolo è dedicato alla filiera delle carni dei selvatici abbattuti. La suddetta legge regionale ha avuto validità triennale, dal 2016 al 2019. Molti dei contenuti della legge sono comunque rimasti nel regolamento regionale (DPGR 48/R/2017 e succ.) e nei provvedimenti conseguenti.

Ai sensi delle suddette norme regionali e degli atti di programmazione e pianificazione in materia faunistico-venatoria, il territorio regionale è stato suddiviso in Comprensori, ATC ed Unità di Gestione di livello inferiore (UdG: distretti di caccia e istituti faunistici, aree a divieto di caccia di cui alla l.r. 3/94). Gli obiettivi di gestione entro ciascuna UdG sono stati impostati in funzione della indicazioni date dal Piano Faunistico Regionale (o dai Piani provinciali, se vigenti) per ciascuna specie, sulla base della caratterizzazione ambientale e antropica del territorio, definendo quindi aree di gestione conservativa (denominate Aree Vocate) o non conservativa (Aree non Vocate o problematiche). Tale classificazione ha permesso la distinzione, in termini di impostazione dei piani di prelievo (caccia e/o controllo) tra UdG con finalità di conservazione/aumento della densità iniziale e UdG con finalità di riduzione delle consistenze. Per il cinghiale le aree vocate sono state definite, ai sensi dell'art. 3 della predetta L.R. 10/2016, con la con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 1° agosto 2018. Per le altre specie ungulate sono state mantenute le suddivisioni tra area vocata e non vocata presenti nella pianificazione faunistico-venatoria provinciale precedente. Ciò, con alcune eccezioni dovute al recepimento delle Linee Guida ISPRA (2013), per le quali gran parte del territorio regionale è stato considerato non vocato per daino e muflone, in relazione alla non autoctonia delle suddette specie.

Con la L.R. 70/2019, la Regione Toscana, ha anticipato i contenuti delle modifiche all'art. 19 della L. 157/92 intervenute nel 2023, inserendo tra i motivi di intervento quelli legati alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei sinistri stradali nelle aree urbanizzate. La norma, tuttora vigente consente, sulla base di specifica richiesta del Sindaco, l'intervento in cattura o abbattimento da parte della Polizia Provinciale nei casi in cui si ravvisi pericolo per le persone, senza il preventivo parere ISPRA. Si rende opportuno, alla luce della mutata normativa nazionale, acquisire un parere generale da parte del MASE e ISPRA anche su tale tematica considerando comunque che tali interventi non possono essere, per loro natura e urgenza, inseriti in strumenti di pianificazione ordinari.

Relativamente al daino, l'attività venatoria ha consentito in generale di ridurre e poi stabilizzare negli ultimi anni i danni agricoli riscontrati. Permangono situazioni locali di danneggiamento ai quali le risposte date dalla caccia di selezione, non consentono di dare soluzione nei tempi e luoghi necessari.

Le attività di controllo faunistico sono state molto limitate negli anni trascorsi, perlopiù riferite a casi di intervento in aree urbane per problemi di pubblica incolumità (per la maggioranza con interventi incruenti: cattura e reimmissione in altre aree ai sensi della L.R. 70/2019).
Altri casi specifici di danneggiamento ad habitat (p.e. daino a Bolgheri) o a coltivazioni di pregio in ambiti ristretti/confinati (p.e. daino ATC FI4) sono stati attuati, a seguito di specifici pareri ISPRA.

3) Metodi incruenti applicabili

Le attività di prevenzione dei danni alle coltivazioni sono indicate nel paragrafo 11. Riguardano principalmente la installazione di recinzioni fisse o mobili (anche elettrificate) e l'utilizzo di sostanze repellenti.

4) Area di intervento

In tutto il territorio regionale salvo le aree protette di cui alla L. 394/91, in situazioni locali di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), o alla protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci.
Le attività di controllo saranno inoltre previste, se necessario, in ausilio alla caccia di selezione per le aree soggette a programmi di eradicazione.

5) Prelievi

5.1) Risultati anni precedenti

Nella tabella seguente si riportano i prelievi effettuati in controllo suddivisi per anno e specie negli ultimi 5 anni.

SPECIE	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	7.321	8.847	14.498	8.909	4.933
CAPRIOLO	142	13	0	12	0
DAINO	82	2	45	34	13
CERVO	0	0	0	0	0
MUFLONE	0	0	0	0	0

5.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede un numero di capi in prelievo, essendo dipendente dalle situazioni locali in cui si possano verificare criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), per la protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci.

6) Metodi di prelievo (limitazioni)

Si prevede di intervenire principalmente mediante abbattimento con arma da sparo munita di ottica di puntamento o strumentazione di visione notturna, in interventi possibili sia di giorno che di notte, senza l'utilizzo di cani ad eccezione di quelli da recupero capi feriti. In subordine, nei casi in cui ciò non risulti possibile/opportuno, mediante cattura e traslocazione in aree recintate.

I capi abbattuti dovranno essere registrati per classe di sesso ed età e eventualmente potranno essere richiesti dati biometrici.

Tutti gli interventi saranno coordinati o condotti direttamente dalla Polizia Provinciale, con l'eventuale delega ai soggetti ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994 abilitati alla caccia di selezione sulla specie, previsti dal Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.18

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo del Cervo (*Cervus elaphus*)

1) Origini, distribuzione, consistenze e gestione venatoria

La presenza della specie si riscontra in 110 Unità di Gestione e deriva da reintroduzioni effettuate in Appennino o da fughe da strutture di detenzione in cattività avvenute in tempi più recenti. Dato l'impatto reale e potenziale della specie sulle colture agricole, le aree vocate sono essenzialmente allocate nella porzione appenninica.
Nella figura seguente è illustrata la distribuzione del cervo in Toscana al 2023. Sono in essa distinte le aree vocate (ACATER) e quelle non vocate.

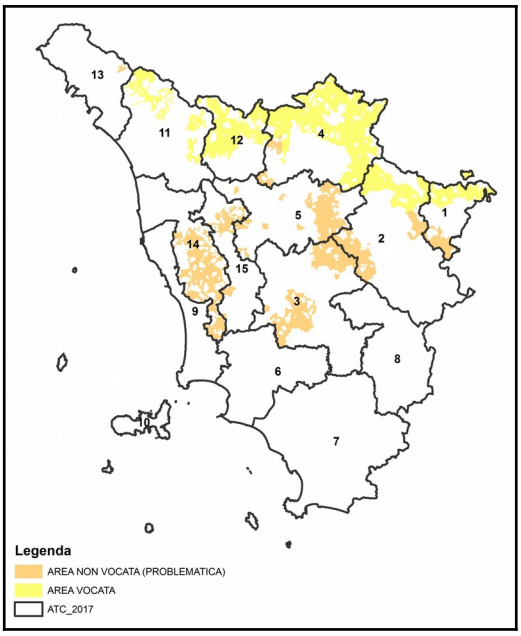

Figura 6 – distribuzione del cervo nel 2023

Le popolazioni presenti in ambito regionale si distinguono nelle seguenti:

1) popolazioni che fanno parte dei Comprensori di gestione ACATER. situate in prossimità del crinale appenninico e che comprendono porzioni del territorio emiliano-romagnolo e originate principalmente da reintroduzioni operate negli anni '50-'70. Queste si distinguono in: popolazione dell' ACATER Occidentale (provincia di Lucca); popolazione dell'ACATER Centrale (province di Prato, Pistoia e Firenze); popolazione dell'ACATER Orientale (province di Firenze, Arezzo).
Le popolazioni ACATER sono gestite con accordi con la Regione Emilia-Romagna sulla base di piani annuali e pluriennali comuni, aventi quasi ovunque finalità conservative.

2) popolazioni presenti nella restante parte del territorio regionale.
Si tratta di nuclei o popolazioni derivate da fughe accidentali da recinti di allevamento/detenzione avvenute negli anni scorsi. Gli individui che hanno generato tali popolazioni hanno origini riguardano entità geneticamente assai varie (sicuramente ibridi di cervo scozzese, alpino, centro-europeo e, da accertare, di provenienza extra-europea) selezionati dagli allevatori/importatori per il trofeo o la carne.
Si tratta di popolazioni poste in area non vocata. Per tutti questi nuclei la gestione avviata ai sensi dei piani annuali, sulla base dei pareri ISPRA, è di tipo non conservativo.
I nuclei principali sono i seguenti:

2.1) Nucleo Cervo di Cavriglia – Chianti Fiorentino
Si tratta di una popolazione derivata dalla fuga accidentale di cervi detenuti nel parco zoo di Cavriglia avvenuta negli anni '90. La caratterizzazione genetica degli individui è sconosciuta, ma come altre specie presenti nello zoo è ipotizzabile una provenienza dell'est Europa dei primi animali immessi. La specie popolazione si è divisa in due sotto nuclei. Il primo appare legato alla porzione aretina e senese dell'areale (Nucleo di Cavriglia), esteso per circa 15.000 ettari occupati da diversi distretti e aziende. Il secondo ha il baricentro più spostato ad ovest, nell'area di Greve in Chianti, Incisa e Rignano (Nucleo del Chianti Fiorentino), per ulteriori 10-15.000 ettari, e comprende distretti e aziende faunistiche della provincia di Firenze. I due nuclei si sovrappongono ad importanti comprensori viti-vinicoli della Regione (Consorzio del Chianti Classico) ed operano localmente danni ingenti. Per tale motivo tutti gli areali di presenza della specie nelle tre province interessate sono state dichiarate non vocate.
I dati di censimento della stagione corrente, certamente sottostimati per l'ampia copertura boscata delle aree occupate hanno permesso di stabilire una consistenza minima nel 2020 di 950 capi.

2.2) Nucleo di Palaia - Barbialla
Si tratta di un nucleo isolato originato da fuga di animali presenti in un recinto di abbattimento di una azienda agrituristica. Interessano attualmente sia la provincia di Pisa (Comprensorio ATC 15), sia la provincia di Firenze (Comprensorio ATC 05) nei comuni di Montaione, Palaia, S. Miniato. I dati al 2020 indicano una consistenza di circa 20 capi.

2.3) Nuclei di Cervo della Val di Cecina
L'origine della popolazione ancora distinta in due nuclei distinti divisi dal Fiume Cecina, deriva da due fughe successive di cervi di varia caratterizzazione genetica (C. scoticus ed ibridi di origine UK), avvenuti nel Comune di Montecatini Val di Cecina da due distinti recinti di allevamento (il Frassinello nella porzione nord, e La Bandita, nella porzione sud) avvenute negli anni 2000-2006. Il nucleo nord, di circa 40 individui, interessa circa 5.000 ettari nell'AFV di Miemo e nei distretti circostanti dell'ATC Pisa 14. Il nucleo sud interessa i 2 Distretti di caccia (14-1 e 14-2) e l'AFV

Montegemoli Serra. Questo nucleo con circa 50 capi interessa parzialmente anche la Provincia di Livorno (Distretto A, Macchia della Magona) ove sono stati avvistati in passato alcuni capi. Anche in questi casi la non vocazione delle aree occupate è derivata, oltre dall'origine degli animali, dalla presenza di aree viti-vinicole di pregio. Di particolare importanza rilevare che la direzione di propagazione livornese si trova a ridosso di importantissimi distretti viticoli (Bolgheri).

2.4) Nucleo dell'Amiata

Si tratta di un nucleo di cervo derivato da fuga di animali detenuti in un recinto in zona di Castell'Azara. Dopo i primi avvistamenti (25 capi durante i censimenti del 2016), la popolazione oggi interessa 5 unità di gestione, tra cui due AFV, una AAV e due distretti di gestione dell'ATC GR07 e con una consistenza stimata nel 2020 di 98 capi.

2.5) Nucleo di Radicondoli

I capi presenti nella porzione centro-meridionale della Provincia di Siena derivano da fughe di individui presenti nei recinti di allevamento della Val di Merse nella zona di Radicondoli. Gli animali erano allevati in proprietà demaniali. L'epoca delle prime fughe è da farsi risalire ai primi anni 2000. Le dense aree forestali della Montagnola senese hanno permesso la successiva diffusione in un area complessivamente valutabile in circa 10.000 ettari inclusa in tre AFV e 2 distretti di caccia di selezione. Le stime di consistenza all'anno 2020 si aggirano su circa 150-200 capi.

2.6) Nucleo di Livorno-Arcate

Sono presenti, dalle informazioni ricevute nell'anno 2023, circa 20 soggetti in un area di circa 30 kmq inclusa nella AAV Le Arcate e il Distretto di caccia selezione A dell'atc Livorno 09. I soggetti sono originati da fuga da recinto.

La consistenza complessiva del cervo in Toscana è evidenziata nella figura seguente per il periodo 2000-2020. Rispetto al capriolo, le popolazioni di questa specie sono censite, almeno per le popolazioni principali attraverso la tecnica del censimento al bramito, anche nelle aree protette. I dati di censimento, analisi delle popolazioni e ripartizione del prelievo sono stati organizzati, come descritto per il capriolo, attraverso le UdG poste nell'area di distribuzione della specie. Per ognuna di esse sono disponibili i dati raccolti e collegati al GIS specifico.

Al 2023 si regista, complessivamente una consistenza di 6.568 capi di cui 5.149 nelle aree ACATER (principalmente vocate), per una estensione complessiva di 1.991,62 kmq. Nelle restanti aree non vocate sono stati censiti complessivi 1.418 capi, su una superficie di 1.980,30 kmq.

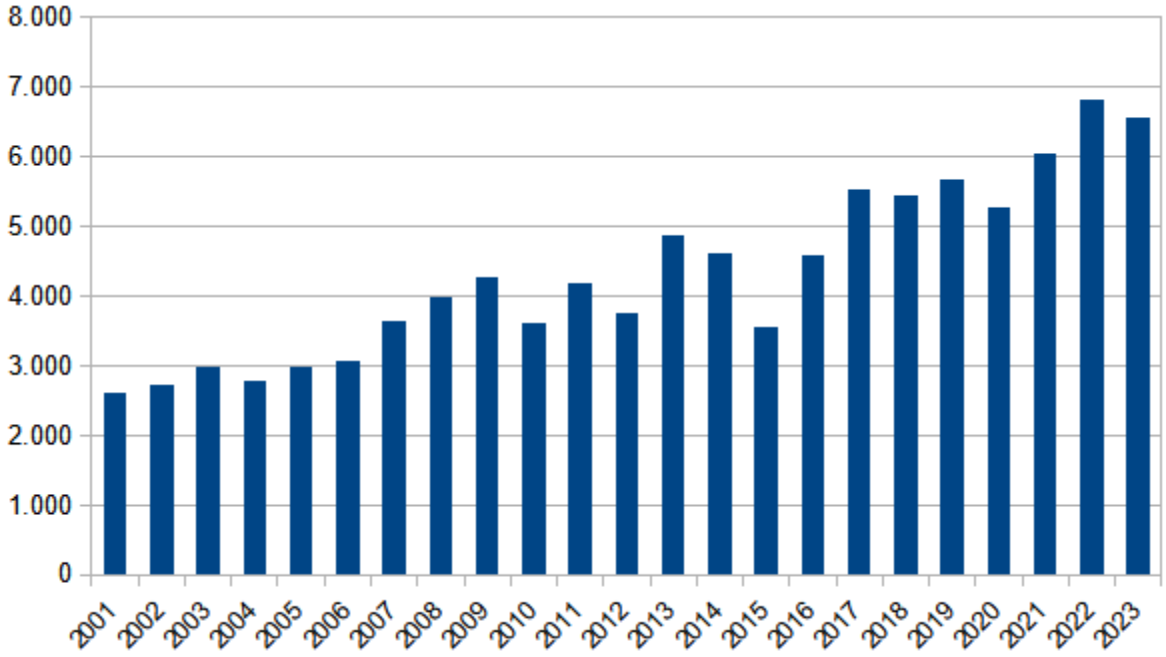

Figura 7 -variazione di consistenza del cervo in Toscana

Valutando l'andamento delle ultime annate appare risultano in relativa stabilità le popolazioni dell'ACATER occidentale, mentre si registra una diminuzione negli altri due comprensori appenninici. Le aree non vocate, nonostante gli elevati tassi di prelievo previsti nei piani, appaiono anch'esse in media, mantenere una consistenza poco variata. Per queste ultime si registra comunque un sensibile aumento del nucleo di Cavriglia e del Chianti fiorentino.

I piani di prelievo approvati, in accordo con le Linee Guida regionali, basati sulla caccia di selezione, prevedono tassi di abbattimento differenziati, sia in funzione della densità riscontrata in ciascuna delle UdG, sia in relazione alla vocazionalità. Si sottolinea che il tasso di prelievo previsto per le aree non vocate è di norma vicino al 100% del censito. Nella figura successiva è illustrato il trend del prelievo tra il 2000 ed il 2023, dal quale si desume una netta diminuzione degli abbattimenti negli ultimi anni, con un sensibile aumento del n. di uscite di caccia/capo abbattuto.

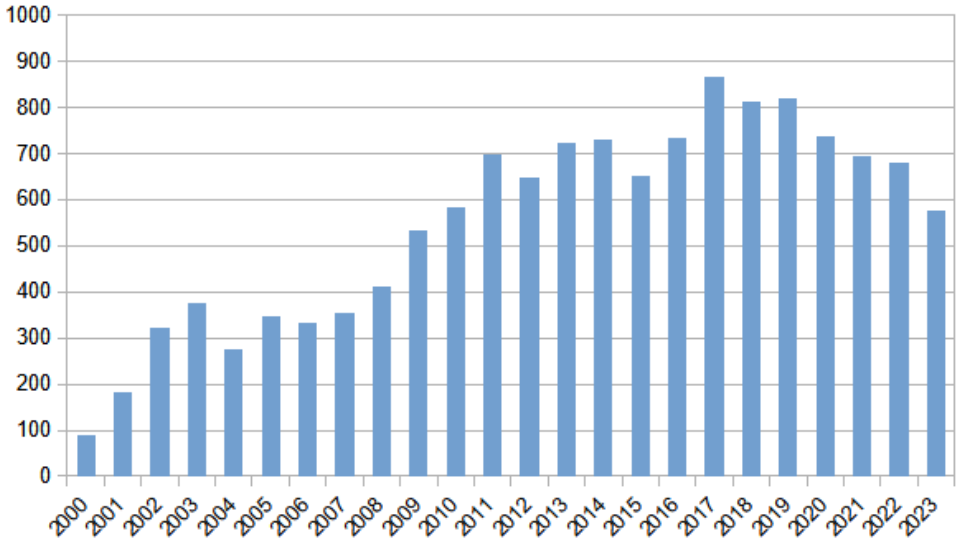

Figura 9 - abbattimenti di cervo nel periodo 2000-2023

I piani di prelievo, a partire dal 2017, sono stati impostati a livello comprensoriale, contenendo sia distretti che aziende faunistiche e attuando il prelievo a scalare.

Relativamente ai tempi di prelievo, nelle aree non vocate la caccia è stata consentita per 7 mesi all'anno, comprensivi del periodo estivo per maschi e piccoli, allo scopo di aumentare le misure di prevenzione dei danni e la realizzazione dei piani. Nelle aree vocate il calendario è stato quello indicato dalle linee guida ISPRA e dai pareri annuali ricevuti da tale Istituto.

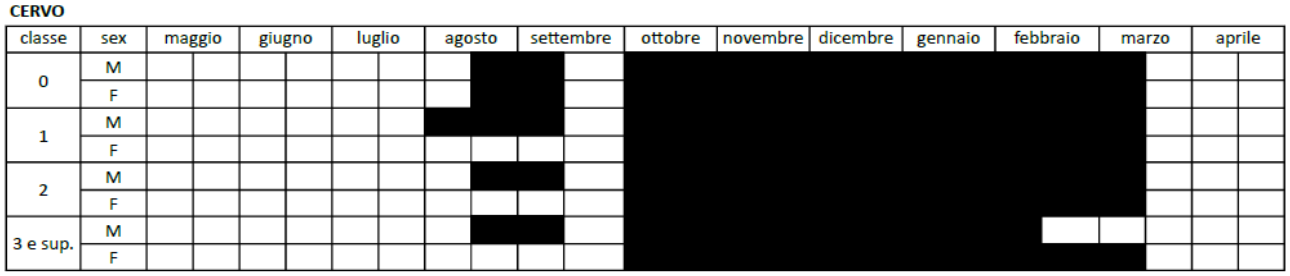

Figura 10 - calendario di caccia al cervo nelle aree non vocate

Alla luce dei dati esposti e conosciuti, relativamente al cervo è possibile formulare le considerazioni gestionali seguenti:

1) la consistenza delle popolazioni appenniniche (ACATER) appare risentire negli ultimi anni di un sensibile calo di consistenza, testimoniato sia dai dati censuari, si e soprattutto dalle variazioni nella struttura di popolazione e dall'aumento dello sforzo di caccia;
2) la presenza di ampie estensioni di aree protette nelle porzioni ACATER e la bassa intensità del prelievo programmato, non pare garantire l'incremento delle popolazioni e la fusione tra Acater Orientale e Centrale;
3) tra i fattori in gioco, la predazione del lupo pare giocare un ruolo importante nel decremento numerico delle popolazioni appenniniche;
4) la Regione Toscana a partire dal 2023 ha posto in essere meccanismi di limitazione del tasso di prelievo in funzione della valutazione dei dati gestionali;
5) le popolazioni poste nelle aree non vocate, salvo alcuni nuclei, appaiono invece in crescita e rappresentano un possibile pericolo elevato per la produzione viticola, specie nelle aree del Chianti;
6) risulta importante garantire il monitoraggio e il prelievo eradicativo dei nuclei di neo-formazione a causa dei potenziali elevati danni alle colture di pregio, nonché di disporre di procedure semplificate per il prelievo dei soggetti che si inseriscano in contesti urbanizzati o in aree non vocate oggetto di coltivazioni di pregio.

2) Motivazioni interventi

Gli ungulati selvatici presenti con cinque specie nella Regione, hanno registrato un notevole incremento numerico e distributivo negli ultimi 30 anni. Il massimo storico di consistenza dalle

stime annuali raccolte dalla Regione si è verificato nel 2016 con 398.296 capi (consistenza primaverile pre-riproduttiva nelle aree cacciabili).

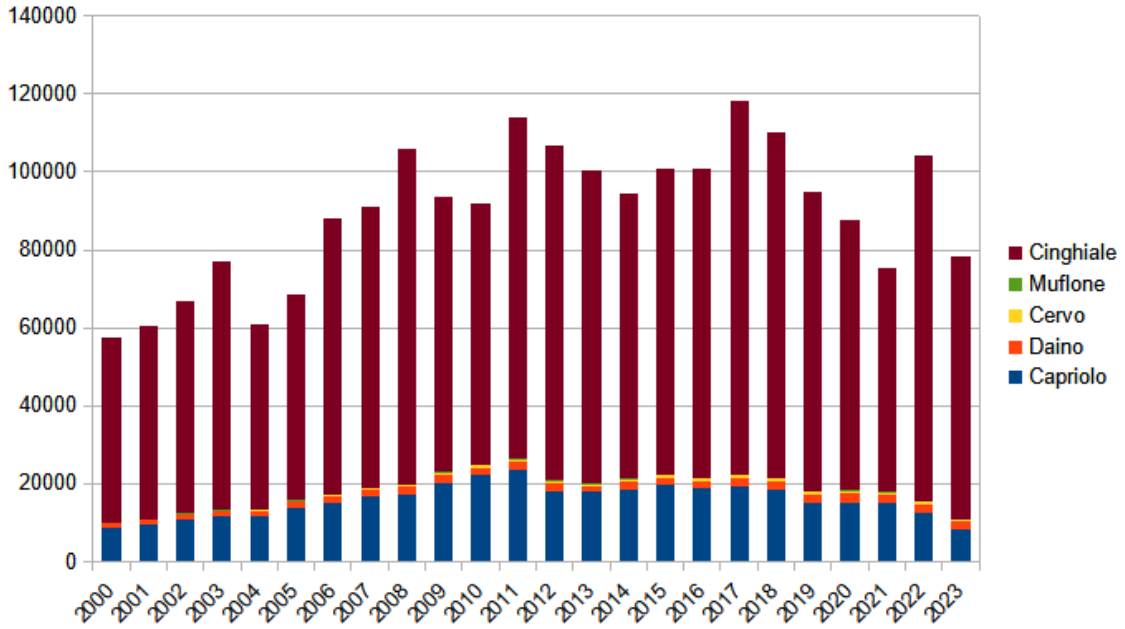

Figura 17 - Consistenze pre-riproduttive degli ungulati in Toscana, dal 2000 al 2023 nelle aree cacciabili

Tale fenomeno ha posto la necessità di adottare adeguate strategie gestionali per attenuare l'impatto che queste specie esercitano sull'agricoltura e sulle altre attività antropiche.

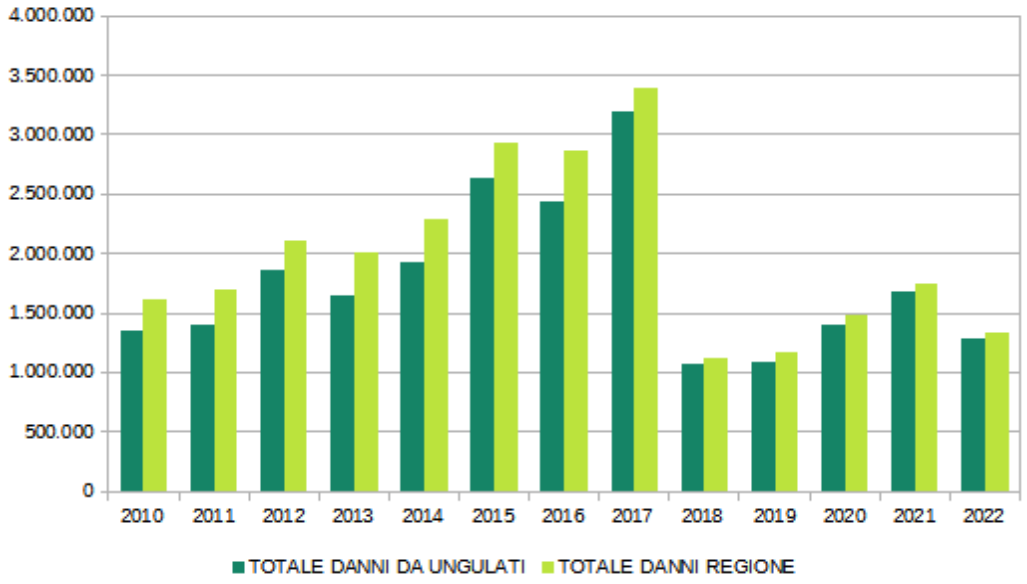

Figura 18 – Andamento dei danni da ungulati rispetto ai danni complessivi da fauna selvatica (in euro 2010-2022)

La ripartizione dei danni all'agricoltura provocati da ciascuna specie per anno è riportata nella tabella e figura seguente. Va sottolineato che i valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati. I danni da ungulati rappresentano negli ultimi anni oltre il 94%del totale. La

percentuale dei danni da cervo rappresenta il 2% dei danni totali nel 2023. Il valore dei danni si è stabilizzato dal 2016 ed ha subito una forte contrazione nell'ultimo anno.

SPECIE/ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	1.049.262	1.115.477	1.188.767	1.032.953	1.347.308	2.072.198	1.792.023	2.181.951	841.416	884.571	1.205.484	1.401.541	1.075.268	697.544
CAPRIOLO	185.848	165.943	340.853	290.174	301.874	452.947	519.391	837.573	157.362	162.017	132.153	191.679	159.356	66.013
DAINO	46.083	51.454	59.166	82.488	73.468	67.823	80.834	122.290	20.731	20.381	34.295	40.828	24.351	12.793
CERVO	76.506	59.871	263.291	249.185	199.296	42.156	40.435	50.951	47.799	16.986	27.561	42.442	24.737	16.576
MULFONE	10	40	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNGULATI N.D.	1.085	9.164	13.435	879	7.544	0	0	0	0	12.654	0	0	0	0
TOTALE DANNI DA UNGULATI	1.358.794	1.401.949	1.865.512	1.655.679	1.929.502	2.635.124	2.432.683	3.192.765	1.067.308	1.096.609	1.399.493	1.678.511	1.285.734	794.949
TOTALE DANNI REGIONE	1.620.604	1.692.474	2.112.086	2.017.955	2.286.166	2.929.130	2.864.055	3.390.665	1.114.569	1.177.742	1.487.652	1.749.243	1.341.101	840.063
% danni da cinghiale su totale	64,7	65,9	56,3	51,2	58,9	70,7	62,6	64,4	75,5	75,1	81,0	80,1	80,2	83
% danni da ungulati su totale	83,8	82,8	88,3	82,0	84,4	90,0	84,9	94,2	95,8	93,1	94,1	96,0	95,9	95

Tabella 4– Andamento dei danni all'agricoltura da ungulati in Toscana

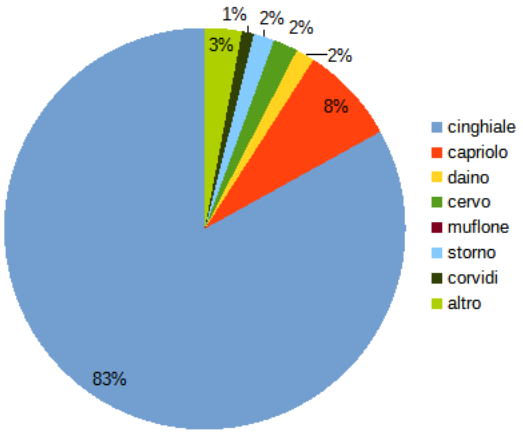

Figura 12 bis – Ripartizione dei danni all'agricoltura per specie nel 2023

I conflitti con il mondo agricolo e le tensioni sociali derivati dai danni procurati dagli ungulati (localmente anche dal cervo) hanno portato, con il ritorno delle competenze sulla materia alla Regione, all'emanazione di una legge specifica, (l.r. 10/2016). La legge ha impostato nuove regole di gestione, finalizzate alla riduzione degli impatti ed al perseguimento di nuovi equilibri tra ungulati e territori, in funzione della loro vocazionalità gestionale. Tra gli aspetti più originali della norma, vanno citati quelli relativi all'estensione del prelievo selettivo (per tempi e per percentuale di capi in prelievo rispetto ai capi stimati) nelle aree non vocate alla specie ed alla differenziazione e distribuzione delle competenze gestionali. In essa, per la prima volta in Italia all'interno di un testo di legge venatoria, un articolo è dedicato alla filiera delle carni dei selvatici abbattuti. La suddetta legge regionale ha avuto validità triennale, dal 2016 al 2019. Molti dei contenuti della legge sono comunque rimasti nel regolamento regionale (DPGR 48/R/2017 e successivo) e nei provvedimenti conseguenti.

Ai sensi delle suddette norme regionali e degli atti di programmazione e pianificazione in materia faunistico-venatoria, il territorio regionale è stato suddiviso in Comprensori, ATC ed Unità di Gestione di livello inferiore (UdG: distretti di caccia e istituti faunistici, aree a divieto di caccia di cui alla l.r. 3/94). Gli obiettivi di gestione entro ciascuna UdG sono stati impostati in funzione della indicazioni date dal Piano Faunistico Regionale (o dai Piani provinciali, se vigenti) per ciascuna specie, sulla base della caratterizzazione ambientale e antropica del territorio, definendo quindi aree di gestione conservativa (denominate Aree Vocate) o non conservativa (Aree non Vocate o

problematiche). Tale classificazione ha permesso la distinzione, in termini di impostazione dei piani di prelievo (caccia e/o controllo) tra UdG con finalità di conservazione/aumento della densità iniziale e UdG con finalità di riduzione delle consistenze. Per il cinghiale le aree vocate sono state definite, ai sensi dell'art. 3 della predetta L.R. 10/2016, con la con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 1° agosto 2018. Per le altre specie ungulate sono state mantenute le suddivisioni tra area vocata e non vocata presenti nella pianificazione faunistico-venatoria provinciale precedente. Ciò, con alcune eccezioni dovute al recepimento delle Linee Guida ISPRA (2013), per le quali gran parte del territorio regionale è stato considerato non vocato per daino e muflone, in relazione alla non autoctonia delle suddette specie.

Con la L.R. 70/2019, la Regione Toscana, ha anticipato i contenuti delle modifiche all'art. 19 della L. 157/92 intervenute nel 2023, inserendo tra i motivi di intervento quelli legati alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei sinistri stradali nelle aree urbanizzate. La norma, tuttora vigente consente, sulla base di specifica richiesta del Sindaco, l'intervento in cattura o abbattimento da parte della Polizia Provinciale nei casi in cui si ravvisi pericolo per le persone, senza il preventivo parere ISPRA. Si rende opportuno, alla luce della mutata normativa nazionale, acquisire un parere generale da parte del MASE e ISPRA su tale tematica, considerando comunque che tali interventi non possono essere, per loro natura e urgenza, inseriti in strumenti di pianificazione ordinari.

Relativamente al cervo, le modifiche apportate all'attività venatoria hanno consentito in generale di stabilizzare negli ultimi anni i danni agricoli riscontrati. Permangono situazioni locali di danneggiamento (vivai, vigneti di pregio, fruttiferi) ai quali le risposte date dalla caccia di selezione, non consentono di dare soluzione nei tempi e luoghi necessari.
Negli ultimi cinque anni non sono stati effettuati interventi di controllo sulla specie. Anche in precedenza le attività di controllo faunistico sono state molto limitate (nel 2018 furono effettuati per fuga di animali di incerta genetica da recinto) a seguito di specifici pareri ISPRA. Possibili situazioni di rapido intervento potranno eventualmente riguardare aree urbane per problemi di pubblica incolumità.

In tutto il territorio regionale, salvo le aree protette di cui alla L. 394/91 di competenza di altri enti, si possono manifestare localmente situazioni di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), o nel caso di individui che si siano introdotti in impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti, frutteti specializzati) superando i sistemi di prevenzione esistenti.

3) Metodi incruenti applicabili

Le attività di prevenzione dei danni alle coltivazioni sono indicate nel paragrafo 11. Riguardano principalmente la installazione di recinzioni fisse o mobili (anche elettrificate) e l'utilizzo di sostanze repellenti.

4) Area di intervento

In tutto il territorio regionale incluse le aree a divieto di caccia, salvo le aree protette di cui alla L. 394/91, in situazioni locali di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), o nel caso di individui che siano presenti in precedenza, o si siano introdotti, in impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti, frutteti specializzati) dotati di sistemi di recinzioni di adeguato dimensionamento e manutenzione. In quest'ultimo caso gli interventi debbono avvenire in ambito localizzato e puntuale.

Oltre al caso precedente si prevede di intervenire nelle aree in cui fosse accertata la presenza di ibridi, in particolare relativi a incroci con cervo sika (*C. elaphus x nippon*).

5) Prelievi

5.1) Risultati anni precedenti

Nella tabella seguente si riportano i prelievi effettuati in controllo suddivisi per anno e specie negli ultimi 5 anni.

SPECIE	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	7.321	8.847	14.498	8.909	4.933
CAPRIOLO	142	13	0	12	0
DAINO	82	2	45	34	13
CERVO	0	0	0	0	0
MUFLONE	0	0	0	0	0

5.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede un numero di capi in prelievo, essendo dipendente dalle situazioni locali in cui si possano verificare criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico, aeroporti, ecc.), per la protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci, mediante specifica valutazione tecnica.

Si precisa che gli interventi in questione sono rivolti ad individui problematici e non hanno la finalità di gestione/regolamentazione generale delle popolazioni nelle aree soggette a prelievo venatorio, nelle quali tali finalità possono essere perseguite con le attività di caccia in attuazione dei piani di prelievo impostati per le singole unità di gestione.

6) Metodi di prelievo (limitazioni)

Si prevede di intervenire principalmente mediante abbattimento con arma da sparo munita di ottica di puntamento o strumentazione di visione notturna, in interventi possibili sia di giorno che di notte, senza l'utilizzo di cani ad eccezione di quelli da recupero capi feriti. In subordine, nei casi in cui ciò non risulti possibile/opportuno, mediante cattura e traslocazione.

I capi abbattuti dovranno essere registrati per classe di sesso ed età e eventualmente potranno essere richiesti dati biometrici.

Qualora gli interventi di controllo dovessero essere effettuati all'interno dei comprensori di gestione Acater (anche all'interno di aree non cacciabili o protette), gli individui abbattuti dovranno essere decurtati dal piano di abbattimento approvato.

Per quanto riguarda i periodi di intervento, il controllo potrà avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli interventi inerenti la pubblica sicurezza; per il contenimento dei danni negli impianti agricoli di pregio, i periodi di prelievo ricalcano preferibilmente quelli concessi dal calendario venatorio annuale per la specie nelle aree non vocate. Risulta opportuno che venga realizzata una cartografia digitalizzata degli stessi al fine di programmare gli interventi di controllo in presenza di danno potenziale alle colture.
Tutti gli interventi saranno coordinati o condotti direttamente dalla Polizia Provinciale, con l'eventuale delega ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994, abilitati alla caccia di selezione sulla specie.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.19

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo del Muflone *(Ovis aries)*

1) Origini, distribuzione, consistenze e gestione venatoria

Il muflone, al 2020, risulta presente in 24 Unità di Gestione di cui al database regionale per la gestione dei cervidi e bovidi. La specie risulta diffusa in piccoli nuclei o localizzate popolazioni derivate da fughe accidentali da recinti di allevamento/detenzione avvenute negli anni scorsi. Solo in pochi casi (AFV Miemo e distretti circostanti della provincia di Pisa, Isole dell'Arcipelago toscano, Oasi di Firenzuola, aree demaniali della provincia di Lucca) la presenza è stata originata da immissioni operate in modo volontario dalle amministrazioni locali o dalla ex ASFD.

In ambito regionale, nel 2023, la specie occupa 47.100 ettari circa di aree cacciabili suddivise in 24 Unità di Gestione, con una consistenza complessiva stimata di 738 capi.
Ad oggi, dai dati raccolti nel portale TosCaccia, si riscontrano le seguenti popolazioni/nuclei nelle aree cacciabili e istituti della l.r. 3/94:
- Elba, con una consistenza di circa 70 capi fuori al Parco Nazionale;
- Capraia, con una consistenza di circa 200 capi;
- Giglio: popolazione presumibilmente eradicata nel 2023;
- Cavriglia (Ar), con una consistenza di 5 capi;
- nucleo appennino pistoiese, con circa 20 capi;
- Miemo e Valdicecina, con circa 120 capi;
- Popolazione della Garfagnana-Lunigiana con circa 300 capi;
- Firenzuola con circa 80 capi.

La specie è inoltre presente in alcuni recinti di abbattimento posti in AFV e AAV.

Gran parte delle aree interessate dalla presenza della specie oggetto del presente Piano sono classificate come non vocate dalla pianificazione faunistico venatoria vigente, approvata dalla Regione e dalle province negli anni trascorsi. Tale condizione è stata rafforzata dalle indicazioni delle Linee Guida ISPRA (2013) e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 gennaio 2015, che ha definito le popolazioni italiane (fatte salve quelle sarde) come non autoctone. Per il futuro, si prospetta l'eventuale conservazione solo di alcune popolazioni storiche (p.e. Miemo, Firenzuola).
Per tutte comunque, già nella gestione operata dopo l'approvazione della L.R. 10/2016, conformemente alle indicazioni ISPRA ricevute nei diversi pareri annuali, gli obiettivi di gestione

sono quelli di limitare la consistenza e l'ulteriore espansione territoriale delle popolazioni superiori ai 200-250 capi e di procedere alla eradicazione dei piccoli nuclei.
La specie non riveste, al contrario di altri ungulati, impatti problematici sulle attività umane o sugli habitat, se si escludono alcuni limitati danni alle colture e problemi alla circolazione stradale nell'isola d'Elba.
Il declino della consistenza della specie in ambito regionale è ben evidenziato dalla figura seguente.

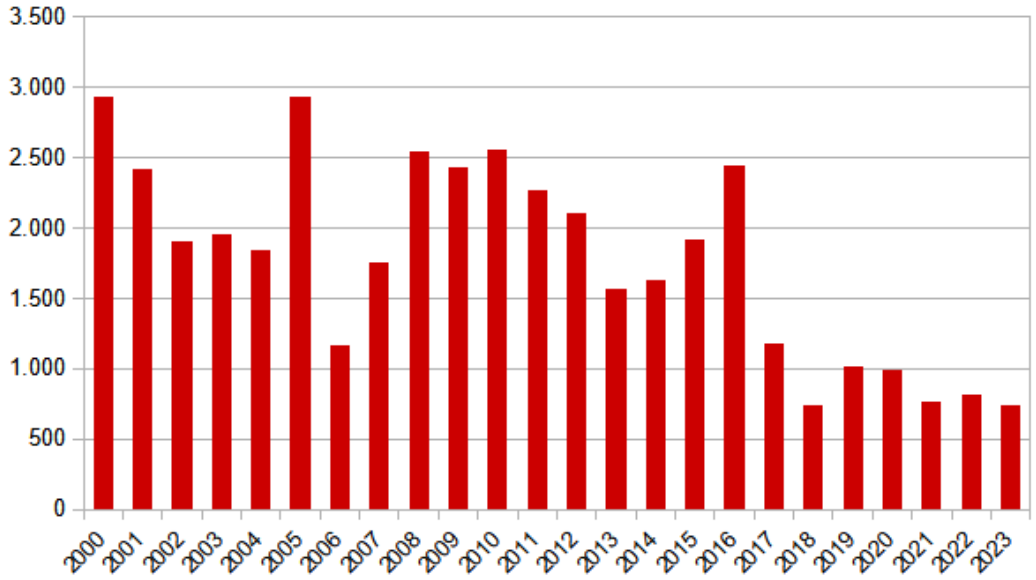

Figura 15 - andamento della consistenza del muflone

Il piano di prelievo 2023, con tassi di prelievo compresi tra il 13 ed il 100% del censito, si attesta su 380 capi.
Nella figura seguente si riassumono i dati relativi agli abbattimenti effettuati.

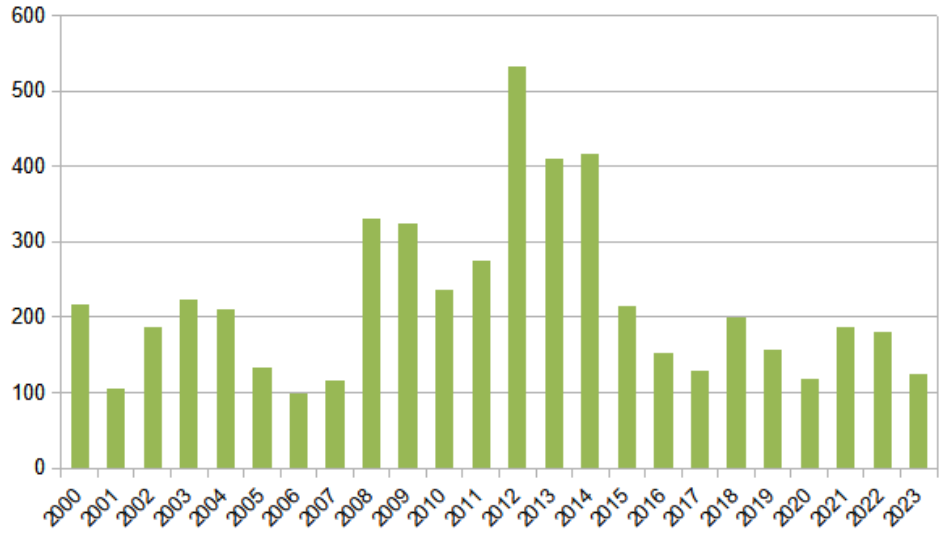

Figura 16 - andamento dei prelievi sul muflone

La specie ha risentito fortemente dell'azione predatoria del lupo, che ha contribuito all'estinzione di diverse popolazioni esistenti in passato (p.e. Foreste Casentinesi, popolazione di Badicroce di Arezzo) e che rappresenta tuttora il principale fattore naturale di limitazione in ambito regionale. Le

popolazioni residue appaiono essere legate soprattutto a singole località con rilievi rocciosi, che offrono la migliore possibilità di sfuggire al predatore.

2) Motivazioni interventi

Gli ungulati selvatici presenti con cinque specie nella Regione, hanno registrato un notevole incremento numerico e distributivo negli ultimi 30 anni. Il massimo storico di consistenza dalle stime annuali raccolte dalla Regione si è verificato nel 2016 con 398.296 capi (consistenza primaverile pre-riproduttiva nelle aree cacciabili).

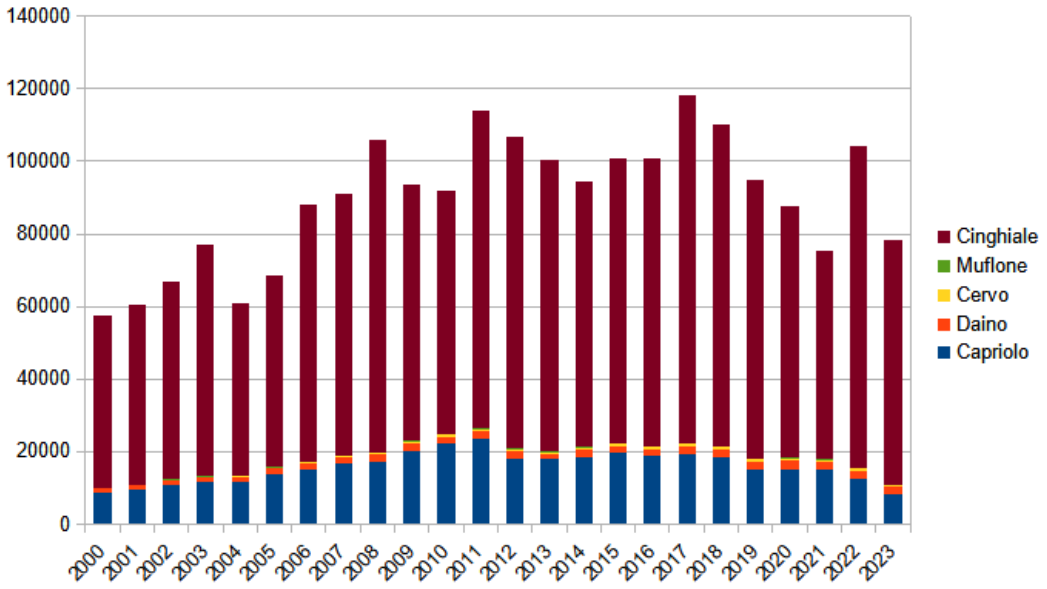

Figura 17 -

Consistenze pre-riproduttive degli ungulati in Toscana, dal 2000 al 2023 nelle aree cacciabili

Tale fenomeno ha posto la necessità di adottare adeguate strategie gestionali per attenuare l'impatto che queste specie esercitano sull'agricoltura e sulle altre attività antropiche.

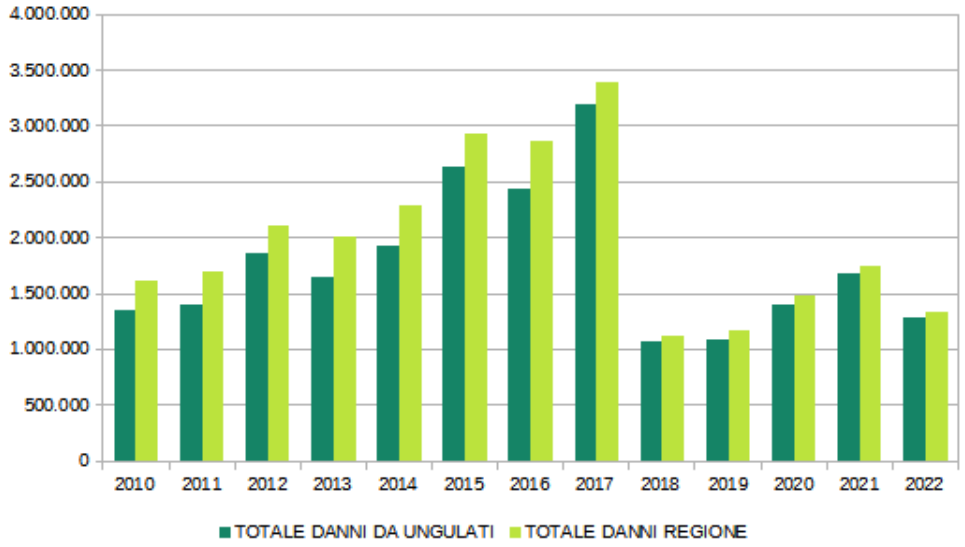

Figura 18 –

Andamento dei danni da ungulati rispetto ai danni complessivi da fauna selvatica (in euro 2010-2022)

La ripartizione dei danni all'agricoltura provocati da ciascuna specie per anno è riportata nella tabella e figura seguente. Va sottolineato che i valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati. I danni da ungulati rappresentano negli ultimi anni oltre il 94%del totale. I danni da muflone sono insignificanti o pari a zero, negli anni trascorsi. Anche nel 2023 non sono stati registrati danni alle coltivazioni.

SPECIE/ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	1.049.262	1.115.477	1.188.767	1.032.953	1.347.308	2.072.198	1.792.023	2.181.951	841.416	884.571	1.205.484	1.401.541	1.075.268	697.544
CAPRIOLO	185.848	165.943	340.853	290.174	301.874	452.947	519.391	837.573	157.362	162.017	132.153	191.679	159.356	66.013
DAINO	46.083	51.454	59.166	82.488	73.468	67.823	80.834	122.290	20.731	20.381	34.295	40.828	24.351	12.793
CERVO	76.506	59.871	263.291	249.185	199.296	42.156	40.435	50.951	47.799	16.986	27.561	42.442	24.737	16.576
MULFONE	10	40	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNGULATI N.D.	1.085	9.164	13.435	879	7.544	0	0	0	0	12.654	0	0	0	0
TOTALE DANNI DA UNGULATI	1.358.794	1.401.949	1.865.512	1.655.679	1.929.502	2.635.124	2.432.683	3.192.765	1.067.308	1.096.609	1.399.493	1.678.511	1.285.734	794.949
TOTALE DANNI REGIONE	1.620.604	1.692.474	2.112.086	2.017.955	2.286.166	2.929.130	2.864.055	3.390.665	1.114.569	1.177.742	1.487.652	1.749.243	1.341.101	840.063
% danni da cinghiale su totale	64,7	65,9	56,3	51,2	58,9	70,7	62,6	64,4	75,5	75,1	81,0	80,1	80,2	83
% danni da ungulati su totale	83,8	82,8	88,3	82,0	84,4	90,0	84,9	94,2	95,8	93,1	94,1	96,0	95,9	95

Tabella 4– Andamento dei danni all'agricoltura da ungulati in Toscana

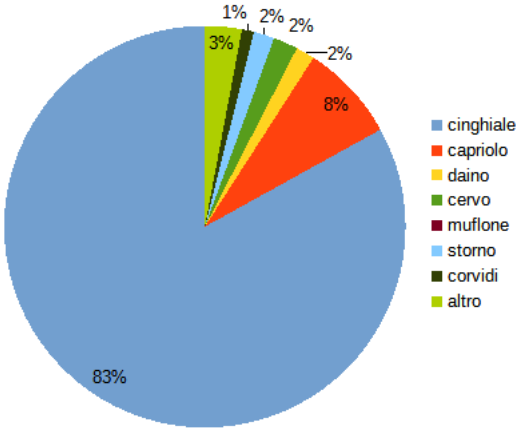

Figura 12 bis – Ripartizione dei danni all'agricoltura per specie nel 2023

Il basso impatto sulle colture del muflone, non ha comunque escluso che anche la specie fosse stata compresa nelle modifiche sulla impostazione gestionale verso gli ungulati, attuate dalla Regione sin dalla ripresa in carico delle competenze sulla materia e applicate con l'emanazione di una legge specifica, (l.r. 10/2016). La legge ha impostato nuove regole di gestione, finalizzate alla riduzione degli impatti ed al perseguimento di nuovi equilibri tra ungulati e territori, in funzione della loro vocazionalità gestionale. Tra gli aspetti più originali della norma, vanno citati quelli relativi all'estensione del prelievo selettivo per tempi e piani di prelievo nelle aree non vocate ed alla distribuzione delle competenze gestionali. In essa, per la prima volta in Italia all'interno di un testo di legge venatoria, un articolo è dedicato alla filiera delle carni dei selvatici abbattuti. La suddetta legge regionale ha avuto validità triennale, dal 2016 al 2019. Molti dei contenuti della legge sono comunque rimasti nel regolamento regionale (DPGR 48/R/2017 e successivi) e nei provvedimenti conseguenti.

Ai sensi delle suddette norme regionali e degli atti di programmazione e pianificazione in materia faunistico-venatoria, il territorio regionale è stato suddiviso in Comprensori, ATC ed Unità di Gestione di livello inferiore (UdG: distretti di caccia e istituti faunistici, aree a divieto di caccia di

cui alla l.r. 3/94). Gli obiettivi di gestione entro ciascuna UdG sono stati impostati in funzione della indicazioni date dal Piano Faunistico Regionale (o dai Piani provinciali, se vigenti) per ciascuna specie, sulla base della caratterizzazione ambientale e antropica del territorio, definendo quindi aree di gestione conservativa (denominate Aree Vocate) o non conservativa (Aree non Vocate o problematiche). Tale classificazione ha permesso la distinzione, in termini di impostazione dei piani di prelievo (caccia e/o controllo) tra UdG con finalità di conservazione/aumento della densità iniziale e UdG con finalità di riduzione delle consistenze. Per il cinghiale le aree vocate sono state definite, ai sensi dell'art. 3 della predetta L.R. 10/2016, con la con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 1° agosto 2018. Per le altre specie ungulate sono state mantenute le suddivisioni tra area vocata e non vocata presenti nella pianificazione faunistico-venatoria provinciale precedente. Ciò, con alcune eccezioni dovute al recepimento delle Linee Guida ISPRA (2013), per le quali gran parte del territorio regionale è stato considerato non vocato per daino e muflone, in relazione alla non autoctonia delle suddette specie.

Con la L.R. 70/2019, la Regione Toscana, ha anticipato i contenuti delle modifiche all'art. 19 della L. 157/92 intervenute nel 2023, inserendo tra i motivi di intervento quelli legati alla pubblica sicurezza e alla prevenzione dei sinistri stradali nelle aree urbanizzate. La norma, tuttora vigente consente, sulla base di specifica richiesta del Sindaco, l'intervento in cattura o abbattimento da parte della Polizia Provinciale nei casi in cui si ravvisi pericolo per le persone, senza il preventivo parere ISPRA. Si rende opportuno, alla luce della mutata normativa nazionale, acquisire un parere generale da parte del MASE e ISPRA su tale tematica considerando comunque che tali interventi non possono essere, per loro natura e urgenza, inseriti in strumenti di pianificazione ordinari.

Relativamente al muflone, l' attività venatoria e soprattutto la predazione hanno consentito di realizzare gli scopi di gestione in gran parte del territorio regionale. Sulla specie non sono stati condotti interventi in controllo nel territorio di competenza, per l'assenza di danni all'agricoltura produttiva (aziende agricole).
Sono tuttavia presenti sulle isole dell'arcipelago toscano situazioni di danni localizzati (Capraia e Elba) a colture e aree private e problemi per la pubblica incolumità causati dalla presenza ricorrente degli animali in aree urbanizzate e sedi stradali. Le aree di maggior pericolo per la circolazione stradale sono quelle delle frazioni e centri urbani esterni al Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano nella porzione occidentale dell'Isola d'Elba, nelle quali sempre più frequentemente si presentano gruppi di animali provenienti dalle aree del Parco (Parco N. in verde: vedasi figura seguente) e dove sono stati registrati negli anni trascorsi due incidenti con veicoli, uno dei quali con danni anche alle persone. In tali situazioni le risposte date dalla caccia di selezione, non consentono di dare soluzione nei tempi e luoghi necessari.

3) Metodi incruenti applicabili

Le attività di prevenzione dei danni alle coltivazioni riguardano principalmente la installazione di recinzioni fisse o mobili (anche elettrificate) e l'utilizzo di sostanze repellenti.

4) Area di intervento

In tutto il territorio regionale con presenza della specie, salvo le aree protette di cui alla L. 394/91, in situazioni locali di forte criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico), o alla protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci.

Le attività di controllo saranno inoltre previste, se necessario, in ausilio alla caccia di selezione per le aree soggette a programmi di eradicazione (p.e. Muflone nell'Arcipelago toscano).

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Nella tabella seguente si riportano i prelievi effettuati in controllo suddivisi per anno e specie negli ultimi 5 anni.

SPECIE	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	7.321	8.847	14.498	8.909	4.933
CAPRIOLO	142	13	0	12	0
DAINO	82	2	45	34	13
CERVO	0	0	0	0	0
MUFLONE	0	0	0	0	0

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede un numero di capi in prelievo, essendo dipendente dalle situazioni locali in cui si possano verificare criticità per la pubblica sicurezza (presenza in aree urbanizzate o presenza in immediata prossimità di reti viarie ad alto traffico), per la protezione di impianti agricoli di pregio (p.e. vivai, vigneti di pregio) comunque dotati di sistemi di prevenzione risultati non efficaci.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Si prevede di intervenire principalmente mediante abbattimento con arma da sparo munita di ottica di puntamento o strumentazione di visione notturna, in interventi possibili sia di giorno che di notte, senza l'utilizzo di cani ad eccezione di quelli da recupero capi feriti. In subordine, nei casi in cui ciò non risulti possibile/opportuno, mediante cattura e traslocazione in aree recintate.

I capi abbattuti dovranno essere registrati per classe di sesso ed età e eventualmente potranno essere richiesti dati biometrici.

Qualora gli interventi di controllo dovessero essere effettuati all'interno dei delle Unità di gestione di cui sia presente un piano di prelievo annuale sulla specie, gli individui abbattuti dovranno essere decurtati dal piano di abbattimento approvato.

Per quanto riguarda i periodi di intervento, il controllo potrà avvenire dal 1° gennaio al 31 dicembre per gli interventi inerenti la pubblica sicurezza; per il contenimento dei danni negli impianti agricoli di pregio, i periodi di prelievo ricalcano preferibilmente quelli concessi dal calendario venatorio annuale per la specie nelle aree non vocate. Risulta opportuno che venga realizzata una cartografia digitalizzata degli stessi al fine di programmare gli interventi di controllo in presenza di danno potenziale alle colture.

Tutti gli interventi saranno coordinati o condotti direttamente dalla Polizia Provinciale, con l'eventuale delega ai soggetti di cui all'art. 51 della L.R. 3/1994, muniti di abilitazione alla caccia di selezione sulla specie.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.

Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.

1-10.20

REGIONE TOSCANA

Piano Straordinario regionale per il controllo con finalità eradicativa del Parrocchetto dal collare (Psittacula krameri)

1) Origini e Distribuzione

La presenza della specie in Italia deriva da fughe accidentali dalla cattività, detenzioni in semi-libertà e in minor misura rilasci volontari. A tali episodi sono seguite riproduzioni naturali che hanno favorito il perpetuarsi della presenza della specie sul territorio nazionale.

Specie originaria dell'Africa centro-occidentale. Nel suo ambiente naturale vive nelle savane alberate, nelle boscaglie, nelle foreste secondarie e non è raro nei giardini e nei campi coltivati. È stanziale, ma nelle zone agricole avvengono movimenti locali a seconda delle stagioni dei raccolti. E' stata introdotta in varie parti del mondo e anche in Europa.

In Italia si sono stabilizzate popolazioni nel centro di Genova, nel Parco di Monza, a Roma e provincia, Palermo, Pavia, Ferrara, in varie parti di Milano, in provincia di Bologna, ecc.

In Toscana la specie è presente a partire dalla fine del secolo scorso, in provincia di Pisa e nella città di Firenze.

A causa del riscaldamento climatico la specie appare attualmente in incremento, stanti i successi riproduttivi e al basso tasso di mortalità invernali connesso all'aumento delle temperature.

2) Entità numerica e prelievo venatorio

Il Parrocchetto dal collare è inserito nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza comunitaria, in applicazione del regolamento n° 1143/2014 del Parlamento europeo reso esecutivo in Italia nel 2016. È considerato una delle 100 specie esotiche più invasive in Europa (DAISIE, 2008): per l'Italia sono stati registrati danni al verde urbano, con particolare riferimento alle piante esotiche (Fraissinet et al., 2000). In Toscana la specie è stabilmente presente in molte località di tutte le province ad eccezione, al momento, di Siena e Grosseto, e si riproduce regolarmente. Il primo sito di più antica presenza è quello di Firenze che è anche il principale per consistenza e stabilità (Puglisi et al. 2009), con i primi esemplari osservati nel 1987 (Villa il Ventaglio), al 2021 erano giunti a circa 300 individui (Lebboroni, 2021), giunti a 450 nel 2023 (COT). In Toscana al 2023 si stima una presenza minima di 800 individui.

La Regione Toscana per questa specie, come per altre alloctone ha predisposto uno specifico monitoraggio a livello regionale con il COT e l'Università di Firenze.

Non è stato ad oggi attuato il prelievo venatorio.

3) Motivazioni interventi

Psittacula krameri è una specie aliena considerata invasiva sul territorio nazionale e attenzionata a livello europeo per un'eventuale candidatura ad entrare nella lista di rilevanza unionale ai sensi del Reg.UE 1143/14.
La specie, oltre a attività di concorrenza spazio-alimentare con le specie autoctone è responsabile di crescenti danni alle coltivazioni agricole nelle aree di presenza. I danni sono concentrati specialmente sui frutti in maturazione e ortofrutticole (cereali, oleoproteaginose, frutta secca, rosacee, olivo).

4) Metodi incruenti applicabili

Preso atto che gli interventi di controllo della popolazioni di Parrocchetto, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come nel Decreto attuativo dell'art. 19 ter della L. 157/92 che non debba essere prevista la prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici.

5) Area di intervento

Tutto il territorio regionale con presenza della specie, in accordo e collaborazione anche con i soggetti gestori delle AA. Protette di cui alla L. 394/91.

6) Prelievi

6.1) Risultati anni precedenti

Non sono stati realizzati precedentemente al 2024 interventi di prelievo

6.2) Previsioni di prelievo annuali

Non si prevede alcun limite numerico di prelievo annuale.

7) Metodi di prelievo (limitazioni)

Cattura con reti

Requisito necessario per l'impiego di queste tecniche è la presenza di siti nei quali i soggetti si radunino in modo assiduo e regolare (es. aree utilizzate come dormitorio) o dove sia possibile attirare un numero adeguato di individui attraverso la presenza/fornitura di cibo.

Sono utilizzabili reti verticali o orizzontali, oltre agli Agenti di Polizia Provinciale o GGVV, potrà essere presente un inanellatore abilitato da ISPRA all'utilizzo di tali metodi. Eventuali altri soggetti coinvolti, al pari dei precedenti, dovranno essere stati appositamente formati.

Una volta catturati, i soggetti potranno essere soppressi mediante impiego di tecniche tali da non arrecare agli animali dolore o sofferenza evitabili (AVMA 2013, Regolamento CE 1099/2009).

Abbattimento diretto con arma da sparo

Laddove non vi siano controindicazioni dovute a condizioni di sicurezza o a disturbo nei confronti di altre componenti della fauna, può essere autorizzato per i fini perseguiti l'abbattimento diretto mediante fucile a canna liscia o carabina di piccolo calibro dotata di ottica di mira (cal. 0.220).

Questa tecnica può essere utilizzata per sia rimuovere soggetti in alimentazione, eventualmente presso appostamenti predisposti nei siti di presenza più regolare, sia dei soggetti in volo intercettati duranti gli spostamenti tra zone di foraggiamento e siti di riposo, anche notturno, e di nidificazione.

Abbattimento diretto con arma ad aria compressa

Al fine di ridurre al minimo il disturbo sulla specie (e quindi aumentare l'efficacia e la ripetitività dell'abbattimento) e su altre specie affini e non, potrà essere autorizzato l'uso carabina ad aria compressa (cal. 5,5 - 47 Joule di potenza) dotata di ottica di mira. Qualora gli interventi si svolgano all'interno di zone umide, si dovrà utilizzare munizionamento atossico.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, nei siti della Rete Natura 2000 è vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per le azioni previste nelle zone umide naturali e artificiali entro i 150 metri dalle rive più esterne dei bacini presenti.
Lo sparo nelle zone umide incluse nei siti (SIC e ZPS) è vietato in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo, salvo se effettuato con armi ad aria compressa o silenziate o non producenti impatto sonoro. In tali ambiti è comunque consentito solo l'uso di munizioni atossiche.